

<i>Decreto Legislativo 13 ottobre 2005 n. 217</i>	<i>Proposte di modifica</i>
TITOLO I Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	TITOLO I Ordinamento del personale operativo, specialista, tecnico e di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Capo I Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative	Capo I Ruoli del personale operativo
Sezione I Ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, degli ispettori antincendi	Sezione I Istituzione dei ruoli operativi
Art. 1 <i>Istituzione dei ruoli</i> 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: “Corpo nazionale”, che espleta funzioni operative: a) ruolo dei vigili del fuoco; b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto; c) ruolo degli ispettori antincendi. 2. Fatto salvo quanto specificato nel presente capo, il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, nell'espletamento dei compiti istituzionali, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto. 3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco. 4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.	Art. 1 <i>Istituzione dei ruoli</i> 1. Sono istituiti i seguenti ruoli operativi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: “Corpo nazionale”: a) ruolo dei vigili del fuoco; b) ruolo dei capi squadra e dei viceispettori antincendi; c) ruolo degli ispettori e dei vicedirettori antincendi. 2. Fatto salvo quanto specificato nel presente capo, il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, nell'espletamento dei compiti istituzionali, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto. 3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: vicedirettori antincendi, ispettori antincendi, viceispettori antincendi, capi squadra, vigili del fuoco. 4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 2 <i>Funzioni di polizia giudiziaria</i> 1. Il personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 1, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. 2. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. 3. Il personale appartenente ai ruoli dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendi riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.	Art. 2 <i>Funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza</i> 1. Il personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 1, lettera a), nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria e riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive competenze. 2. Il personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 1, lettere b e c), nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria e riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive competenze. 3. Il personale di cui al Titolo I, Capi I e II, e al Titolo II, Capo I, nell'esercizio delle proprie funzioni, è agente di pubblica sicurezza.
Sezione II Ruolo dei vigili del fuoco	Sezione II Ruolo dei vigili del fuoco
Art. 3 <i>Articolazione del ruolo dei vigili del fuoco</i> 1. Il ruolo dei vigili del fuoco è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) vigile del fuoco; b) vigile del fuoco esperto; c) vigile del fuoco coordinatore.	Art. 3 <i>Articolazione del ruolo dei vigili del fuoco</i> 1. Il ruolo dei vigili del fuoco è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) vigile del fuoco; b) vigile del fuoco esperto; c) vigile del fuoco coordinatore.
Art. 4	Art. 4

<i>Funzioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco</i> 1. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità operativa, il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco svolge, nell'ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la preventiva verifica e manutenzione di apparecchiature, automezzi, mezzi, materiali e ogni altra attrezzatura o strumento in dotazione; conduce automezzi e mezzi; svolge, anche nel settore radio e telecomunicazioni, attività che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni conseguite nel corso del servizio o di titoli attinenti al servizio valutati ai fini dell'accesso al ruolo; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; può, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale e formazione in materie per le quali è abilitato e ha competenza specifica. 2. Al vigile del fuoco coordinatore possono essere, altresì, conferiti incarichi di coordinamento di più vigili del fuoco. Il vigile del fuoco coordinatore, nel corso dell'attività operativa, in assenza di personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, assume la funzione di capo partenza, ai sensi del regolamento di servizio di cui all'articolo 240.	Funzioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco 1. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità operativa, il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco svolge, nell'ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la preventiva verifica e manutenzione di apparecchiature, automezzi, mezzi, materiali e ogni altra attrezzatura o strumento in dotazione; conduce automezzi e mezzi; svolge, anche nel settore radio e telecomunicazioni, attività che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni conseguite nel corso del servizio o di titoli attinenti al servizio valutati ai fini dell'accesso al ruolo; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; può, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale e formazione in materie per le quali è abilitato e ha competenza specifica. 2. Al vigile del fuoco coordinatore possono essere, altresì, conferiti incarichi di coordinamento di più vigili del fuoco. Il vigile del fuoco coordinatore, nel corso dell'attività operativa, in assenza di personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei viceispettori assume la funzione di capo partenza, ai sensi del regolamento di servizio di cui all'articolo 240. 3. I vincitori del concorso di cui all'articolo , comma , in possesso della patente di guida di categoria C1, svolgono le mansioni di autista in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di servizio in materia di conduzione ed uso dei mezzi di soccorso e, in caso di necessità, le funzioni di cui ai commi precedenti.
<i>Art. 5</i> <i>Accesso al ruolo dei vigili del fuoco</i> 1. L'accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito entro la data di svolgimento della prima	Art. 5 Accesso al ruolo dei vigili del fuoco 1. L'accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale; e) patente di categoria B conseguita entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale; f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26

prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale;

e) qualità morali e di condotta previste dall'[articolo 26](#) della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. La riserva di cui all'[articolo 1](#), comma 3, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito con modificazioni dalla [legge 28 novembre 1996, n. 609](#), è elevata al 35 per cento e opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Restano ferme le riserve di posti di cui all'[articolo 703](#) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.

4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 6. A tale personale si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 6, il coniuge e i figli superstiti nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali o delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'[articolo 17](#), comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1 e dell'eventuale preselezione, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, nonché i criteri di formazione della graduatoria finale.

della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. Ferma restando la riserva di cui all'[articolo 1](#), comma 3, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito con modificazioni dalla [legge 28 novembre 1996, n. 609](#), a favore del personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, nei concorsi di cui al comma 1, la riserva di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari, ai quali è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, nell'ambito del Corpo nazionale, opera nella misura del 10 per cento dei posti. Per tale finalità la riserva di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è ridotta del 10 per cento. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.

4. In relazione alle esigenze dell'amministrazione l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco può avvenire mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, a cui possono partecipare i cittadini italiani in possesso, oltre che dei requisiti di cui ai commi precedenti, della patente di guida di categoria C1.

5. In caso di rilevanti carenze di organico tali da determinare criticità nella funzionalità del dispositivo di soccorso, può essere espletato, ai fini della copertura delle suddette carenze e con le stesse modalità di cui al presente articolo, un concorso nazionale su base territoriale.

6. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del corso di formazione. A tale personale si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

7. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile [di cui all'articolo](#), il coniuge e i figli superstiti nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali o delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

8. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'[articolo 17](#), comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1 e dell'eventuale preselezione, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il

	punteggio da attribuire a ciascuna di esse, nonché i criteri di formazione della graduatoria finale.
<i>Art. 6.</i> <i>Corso di formazione per allievi vigili del fuoco</i> 1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano, presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, un corso di formazione residenziale della durata di nove mesi, di cui sei mesi di formazione teorico-pratica e tre mesi di applicazione pratica. 2. Durante il periodo dei sei mesi di formazione, gli allievi non possono essere impiegati in servizi operativi e sono sottoposti a selezione attitudinale per la futura assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato “Dipartimento”, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica. 3. L'applicazione pratica è svolta con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Al termine della stessa, gli allievi vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di un giudizio di idoneità formulato dal dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di formazione di cui al comma 2. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni. 4. Gli allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. 5. Gli allievi vigili del fuoco in prova possono essere impiegati in servizi operativi se previsti dal relativo programma di formazione ovvero se sussistono eccezionali esigenze di servizio. In tali casi, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria. 6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità nonché le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico.	<i>Art. 6</i> <i>Corso di formazione per allievi vigili del fuoco</i> 1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano, presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, un corso di formazione residenziale teorico-pratico e di applicazione pratica. 2. Durante il periodo di formazione teorico-pratica, gli allievi non possono essere impiegati in servizi operativi e sono sottoposti a selezione attitudinale per la futura assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato “Dipartimento”, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica. 3. L'applicazione pratica è svolta con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Al termine della stessa, gli allievi vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di un giudizio di idoneità formulato dal dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di formazione di cui al comma 2. 4. Gli allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. In tal caso conseguono la nomina a vigile del fuoco, secondo la procedura di cui al comma 3, a decorrere dal giorno successivo alla conclusione del periodo di applicazione pratica, collocandosi nel ruolo di anzianità dopo l'ultima unità assunta del medesimo corso di formazione. 5. Gli allievi vigili del fuoco in prova possono essere impiegati in servizi operativi se previsti dal relativo programma di formazione ovvero se sussistono eccezionali esigenze di servizio. In tali casi, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria. 6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti la durata, le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità nonché le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico.
<i>Art. 7</i> <i>Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione</i> 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 6: a) gli allievi che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione; b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo; c) gli allievi che dichiarino di rinunciare al corso; d) gli allievi che non superino il periodo di applicazione	<i>Art. 7</i> <i>Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione</i> 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo : a) gli allievi che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione; b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo; c) gli allievi che dichiarino di rinunciare al corso; d) gli allievi che non superino il periodo di applicazione

pratica, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4; e) gli allievi che siano per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g); f) gli allievi che siano stati assenti dal corso per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, accertate dalla competente commissione medica ospedaliera. In tal caso gli allievi, previa verifica dell'idoneità psico-fisica, sono ammessi a partecipare al primo corso utile indicato dall'amministrazione e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica; g) gli allievi che siano stati assenti dal corso per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli allievi sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. 2. Sono espulsi dal corso di formazione gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.	pratica, salvo quanto previsto dall'articolo , comma : e) gli allievi che siano per qualsiasi motivo assenti dal corso per un numero di giorni di assenza, anche non consecutivi, parametrati alla durata del corso di formazione di cui all'articolo , salvi i casi di cui alle lettere f) e g); f) gli allievi che sono stati assenti dal corso per un numero di giorni di assenza, anche non consecutivi, parametrati alla durata del corso di formazione, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, accertate dalla competente commissione medica ospedaliera. In tal caso gli allievi, previa verifica dell'idoneità psico-fisica, sono ammessi a partecipare al primo corso utile indicato dall'amministrazione e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica; g) le allieve che sono state assenti dal corso nel periodo di astensione obbligatoria per maternità. In tal caso le allieve conservano l'intera retribuzione fondamentale e gli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente, secondo le disposizioni contrattuali e sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nelle more, al termine del periodo di astensione obbligatoria, le medesime prestano servizio presso il comando di residenza con mansioni di supporto, fatta salva l'eventuale fruizione degli istituti a tutela della maternità. 2. Sono espulsi dal corso di formazione gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.
<i>Art. 8</i> <i>Promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto e attribuzione di uno scatto convenzionale</i> 1. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. 2. Il servizio prestato durante il corso di formazione di cui all'articolo 6 è computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco. 3. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di vigile del fuoco esperto che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'<u>articolo 10</u>, comma 1, del decreto	<i>Art. 8</i> <i>Promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto e attribuzione di uno scatto convenzionale</i> 1. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo ai vigili del fuoco che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica; b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento. 2. Il servizio prestato durante il corso di formazione di cui all'articolo è computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco. 3. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di vigile del fuoco esperto che sia in possesso dei seguenti requisiti:

legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.	a) abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica; b) nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e non sia stato sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'<u>articolo 10</u>, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
<i>Art. 9</i> <i>Promozione alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore e attribuzione di uno scatto convenzionale</i> 1. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco esperto e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. 2. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'<u>articolo 10</u>, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.	<i>Art. 9</i> <i>Promozione alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore e attribuzione di uno scatto convenzionale</i> 1. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vigili del fuoco esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite <u>dall'articolo</u>, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano maturato sei anni di effettivo servizio nella qualifica; b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento. 2. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore che sia in possesso dei seguenti requisiti: a) abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica; b) nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e non sia stato sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'<u>articolo 10</u>, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
<i>Sezione III</i> <i>Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto</i>	<i>Sezione III</i> <i>Ruolo dei capi squadra e dei viceispettori antincendi</i>
<i>Art. 10</i> <i>Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto</i> 1. Il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) capo squadra; b) capo squadra esperto; c) capo reparto.	<i>Art. 10</i> <i>Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei viceispettori antincendi</i> 1. Il ruolo dei capi squadra e dei viceispettori antincendi è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) capo squadra; b) capo squadra esperto; c) viceispettore antincendi.
<i>Art. 11</i> <i>Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto</i> 1. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena	<i>Art. 11</i> <i>Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei viceispettori antincendi</i> 1. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena

fungibilità operativa del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, il personale con le qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto provvede agli interventi preliminari ed esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso e li controlla; svolge le attività di soccorso e di prevenzione incendi anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature e apparecchiature in dotazione, assicurandone la verifica e la manutenzione; svolge, anche nel settore radio e telecomunicazioni, attività che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni o di titoli attinenti al servizio valutati ai fini dell'immissione in ruolo; è responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente; in assenza delle professionalità superiori, valuta autonomamente gli interventi occorrenti nonché l'impiego di risorse e mezzi; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attività di addestramento; partecipa alle attività di formazione, di vigilanza e di prevenzione incendi; redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; assicura lo svolgimento di attività per le quali abbia conseguito specifiche abilitazioni. 2. Al personale appartenente alla qualifica di capo squadra esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini e la responsabilità dei posti di vigilanza. Il capo squadra esperto, nel corso dell'attività operativa sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il capo reparto. 3. Nell'espletamento dei compiti di istituto, i capo reparto sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli che espletano funzioni operative; assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilità operativa e ottimizzando, negli interventi, l'impiego di risorse e mezzi; svolgono le attività di soccorso e di prevenzione incendi; sovrintendono all'efficienza di materiali e di mezzi in dotazione alle unità operative e alle strutture logistiche; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano all'attività di addestramento e la coordinano; partecipano all'attività di formazione e di vigilanza; assicurano lo svolgimento di attività per le quali abbiano conseguito specifiche abilitazioni anche nel settore radio e telecomunicazioni, e sovrintendono alle	fungibilità operativa del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei viceispettori antincendi, il personale con le qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto provvede agli interventi preliminari ed esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso e li controlla; svolge le attività di soccorso e di prevenzione incendi anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature e apparecchiature in dotazione, assicurandone la verifica e la manutenzione; collabora, nel settore telecomunicazioni con il personale specialista, nelle attività che richiedono particolari competenze; è responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente; in assenza delle professionalità superiori, valuta autonomamente gli interventi occorrenti nonché l'impiego di risorse e mezzi; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attività di addestramento; partecipa alle attività di formazione, di vigilanza e di prevenzione incendi; redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; assicura lo svolgimento di attività per le quali abbia conseguito specifiche abilitazioni. 2. Al personale appartenente alla qualifica di capo squadra esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specifici richiedenti particolari conoscenze e attitudini. Il capo squadra esperto, nel corso dell'attività operativa sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il viceispettore antincendi. 3. Nell'espletamento dei compiti di istituto, i viceispettori antincendi sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti alle qualifiche e ai ruoli che espletano funzioni operative. Oltre ai compiti di cui ai commi 1 e 2, i viceispettori antincendi assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilità operativa e ottimizzando, negli interventi, l'impiego di risorse e mezzi; svolgono le attività di soccorso e di prevenzione incendi; sovrintendono all'efficienza di materiali e di mezzi in dotazione alle unità operative e alle strutture logistiche; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano all'attività di addestramento e la coordinano; partecipano all'attività di formazione e di vigilanza; svolgono le funzioni di istruttore professionale previo superamento di un corso di formazione obbligatorio, assicurano lo svolgimento di attività per le quali abbiano conseguito specifiche abilitazioni anche nel settore radio e telecomunicazioni, e
--	---

operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e dei mezzi in dotazione; in caso di assenza o impedimento degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra o di capo squadra esperto, assumono le funzioni di capo partenza; tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive ricevute con piena responsabilità per l'attività svolta e, nel corso delle attività operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto. Agli stessi può essere, altresì, conferito l'incarico di responsabile di distaccamento.	sovrintendono alle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e dei mezzi in dotazione; in caso di assenza o impedimento degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra o di capo squadra esperto, assumono le funzioni di capo partenza; tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive ricevute con piena responsabilità per l'attività svolta e, nel corso delle attività operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto. Agli stessi può essere, altresì, conferito l'incarico di responsabile di distaccamento. 4. Il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 svolge, previa specifica formazione, funzioni di direttore delle operazioni di spegnimento (DOS).
<i>Art. 12</i> <i>Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto</i> 1. L'accesso alla qualifica di capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore. 2. Non è ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso al concorso il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica. 4. I vigili del fuoco coordinatori che, al termine del corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. 5. L'assegnazione dei capi squadra alle sedi di servizio è effettuata in relazione alle esigenze operative del Corpo nazionale ed alla scelta manifestata dagli interessati, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione in proporzione alle carenze presenti negli organici. 6. Qualora, all'esito della procedura concorsuale di cui al presente articolo, permangano rilevanti carenze di organico nella qualifica di capo squadra tali da determinare criticità nella funzionalità del dispositivo di soccorso, può essere espletato, ai fini della copertura delle suddette carenze e con le stesse modalità di cui al presente articolo, un concorso straordinario, anche su base provinciale, per l'accesso alla predetta qualifica cui è	<i>Art. 12</i> <i>Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei viceispettori antincendi</i> 1. L'accesso alla qualifica di capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo a domanda e superamento di un successivo corso di formazione professionale, con esame finale, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, e che abbia completato uno specifico percorso formativo individuato nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento. 2. Non è ammesso allo scrutinio di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione allo scrutinio, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo . Non è, altresì, ammesso allo scrutinio il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. I vigili del fuoco coordinatori che, al termine del corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. 4. L'assegnazione dei capi squadra alle sedi di servizio è effettuata in relazione alle esigenze operative del Corpo nazionale ed alla scelta manifestata dagli interessati, prima dell'avvio del relativo corso di formazione, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione, in proporzione alle carenze presenti negli organici. 5. Con decreto del capo del Dipartimento sono individuati i criteri relativi allo scrutinio per merito comparativo, la durata, le modalità di svolgimento del corso di formazione, l'esame finale nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso. 6. Qualora, all'esito della procedura di scrutinio per merito comparativo permangano carenze di organico nella qualifica di capo squadra tali da incidere sulla funzionalità del dispositivo di soccorso, può essere espletato, ai fini

ammesso a partecipare il personale che abbia maturato complessivamente almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale.	della copertura delle suddette carenze e con le modalità individuate con il decreto di cui al comma 7, un concorso interno per esami e titoli, anche su base territoriale, per l'accesso alla predetta qualifica cui è ammesso a partecipare il personale che abbia maturato complessivamente almeno cinque anni di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco. I vincitori del concorso sono ammessi a frequentare un corso di formazione professionale, con esame finale, previo completamento di uno specifico percorso formativo individuato con il decreto di cui al comma 7. Si applicano i commi 2, 3 e 4 del presente articolo. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso interno di cui al comma 6, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale.
<i>Art. 13</i> <i>Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione professionale</i> 1. E' dimesso dal corso di formazione professionale di cui all'articolo 12, il personale che: - dichiara di rinunciare al corso; - non supera gli esami di fine corso; - è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso. 2. Il personale che sia stato assente dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione professionale per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, ovvero per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 6. Il personale che non supera il corso di formazione professionale permane nella qualifica di appartenenza	<i>Art. 13</i> <i>Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione professionale</i> 1. È dimesso dal corso di formazione professionale di cui all'articolo , il personale che: - dichiara di rinunciare al corso; - non supera gli esami di fine corso; - è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un numero di giorni di assenza, anche non consecutivi, parametrati alla durata del corso di formazione, di cui all'articolo ... Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione allo scrutinio. - è stato assente dal corso nel periodo di astensione obbligatoria per maternità. In tal caso conserva l'intera retribuzione fondamentale e gli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente, secondo le disposizioni contrattuali ed è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nelle more, al termine del periodo di astensione obbligatoria, presta servizio presso il comando di residenza con mansioni di supporto, fatta salva l'eventuale fruizione degli istituti a tutela della maternità. 2. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione professionale per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, ovvero per maternità, viene promosso con la

senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.	stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 5. Il personale che non supera il corso di formazione professionale permane nella qualifica e nella sede di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.
<i>Art. 14</i> <i>Promozione alla qualifica di capo squadra esperto</i> 1. La promozione alla qualifica di capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.	<i>Art. 14</i> <i>Promozione alla qualifica di capo squadra esperto</i> 1. La promozione alla qualifica di capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica; b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.
<i>Art. 15</i> <i>Promozione alla qualifica di capo reparto</i> 1. La promozione alla qualifica di capo reparto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica; b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.	<i>Art. 15</i> <i>Promozione alla qualifica di viceispettore antincendi</i> 1. La promozione alla qualifica di viceispettore antincendi è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo, e che alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica; b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento. 2. Il personale che consegue la qualifica di viceispettore antincendi, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per la qualifica di provenienza finché permane nella stessa qualifica. Il medesimo personale, al compimento di 60 anni di età, a domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.
<i>Art. 16</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto</i> 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di capo reparto che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelaramente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31	<i>Art. 16</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale ai viceispettori antincendi</i> 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di viceispettore antincendi che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelaramente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui

dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. Il predetto personale, ferma restando la qualifica rivestita, assume contestualmente la denominazione di "esperto".	all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
<i>Sezione IV</i> Ruolo degli ispettori antincendi	Sezione IV Ruolo degli ispettori e dei vicedirettori antincendi
<i>Art. 17</i> <i>Articolazione del ruolo degli ispettori antincendi</i> 1. Il ruolo degli ispettori antincendi è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) ispettore antincendi; b) ispettore antincendi esperto; c) ispettore antincendi coordinatore.	<i>Art.17</i> Articolazione del ruolo degli ispettori e dei vicedirettori antincendi 1. Il ruolo degli ispettori e dei vicedirettori antincendi è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) ispettore antincendi; b) ispettore antincendi capo; c) vicedirettore antincendi.
<i>Art. 18</i> <i>Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi</i> 1. Nell'espletamento dei compiti di istituto, il personale del ruolo degli ispettori antincendi collabora all'organizzazione dei servizi di soccorso e partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora con le professionalità superiori all'attività di organizzazione e partecipa a quella di gestione generale della struttura cui è assegnato; in relazione alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, collabora alla formazione dei piani di intervento e redige progetti particolareggiati, curandone l'attuazione; partecipa alle attività ed ai procedimenti di prevenzione incendi, con grado di complessità commisurato al livello di competenza tecnica posseduta; sulla base delle direttive ricevute, partecipa ai lavori di organi collegiali e di commissioni; in relazione alle competenze possedute, partecipa all'attività di coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attuazione di progetti e piani organizzativi e svolge, ove previsto, attività tecnico-ispettive; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui è assegnato e redige quelli di diretta competenza, connessi al servizio espletato; collabora all'espletamento delle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e delle procedure di acquisto, ricerca di mercato e collaudo; partecipa al coordinamento delle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e dei mezzi in dotazione; collabora e partecipa alla gestione e all'attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e, sulla base delle competenze specifiche possedute, partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame; in caso di contingente necessità, attua direttamente i programmi di addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, può esercitare, per contingenti esigenze operative, attività che	<i>Art. 18</i> Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei vicedirettori antincendi 1. Nell'espletamento dei compiti di istituto il personale del ruolo degli ispettori e dei vicedirettori antincendi collabora all'organizzazione dei servizi di soccorso e partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora con le professionalità superiori all'attività di organizzazione e partecipa a quella di gestione generale della struttura cui è assegnato; in relazione alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, collabora alla formazione dei piani di intervento e redige progetti particolareggiati, curandone l'attuazione; partecipa alle attività ed ai procedimenti di prevenzione incendi, con grado di complessità commisurato al livello di competenza tecnica posseduta; sulla base delle direttive ricevute, partecipa ai lavori di organi collegiali e di commissioni; in relazione alle competenze possedute, partecipa all'attività di coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attuazione di progetti e piani organizzativi e svolge, ove previsto, attività tecnico-ispettive; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui è assegnato e redige quelli di diretta competenza, connessi al servizio espletato; collabora all'espletamento delle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e delle procedure di acquisto, ricerca di mercato e collaudo; partecipa al coordinamento delle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e dei mezzi in dotazione; collabora e partecipa alla gestione e all'attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e, sulla base delle competenze specifiche possedute, partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame; in caso di contingente necessità, attua direttamente i programmi di addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, può esercitare, per contingenti esigenze operative, attività che richiedono specifiche competenze professionali di cui sia

richiedono specifiche competenze professionali di cui sia in possesso. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi può essere, altresì, preposto alla gestione ed al funzionamento di una articolazione dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato e può espletare l'incarico di responsabile di distaccamento di particolare rilevanza. 2. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi, gli ispettori antincendi coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; seguono l'attuazione di progetti attinenti alle competenze specialistiche possedute e, ove previsto, svolgono compiti tecnico-ispettivi, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte nello specifico settore di attività; in caso di assenza o impedimento, sostituiscono il responsabile del distretto; ferme restando le disposizioni concernenti la sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative. Agli ispettori antincendi coordinatori, in caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso, di supporto alle attività di soccorso tecnico urgente.	in possesso. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei vicedirettori antincendi è preposto alla gestione ed al funzionamento di una articolazione dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato e può espletare l'incarico di responsabile di distaccamento. 2. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei vicedirettori antincendi, il personale con la qualifica di vicedirettore antincendi, oltre a quanto specificato al comma 1, espleta incarichi specifici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; segue l'attuazione di progetti attinenti alle competenze specialistiche possedute e, ove previsto, svolge compiti tecnico-ispettivi, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte nello specifico settore di attività; in caso di assenza o impedimento, sostituisce il responsabile del distretto; ferme restando le disposizioni concernenti la sovraordinazione funzionale, può collaborare direttamente con i dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative; in caso di emergenze di protezione civile, al medesimo personale può essere affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso, di supporto alle attività di soccorso tecnico urgente.
<i>Art. 19</i> <i>Accesso al ruolo degli ispettori antincendi</i> 1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi avviene: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo; b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco che abbia maturato almeno quindici anni di effettivo servizio e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto. 2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per tutto il personale che espleta funzioni operative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, ad esclusione dei limiti di età. Nella medesima procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 20. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 3. Non è ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia	<i>Art. 19</i> <i>Accesso al ruolo degli ispettori e dei vicedirettori antincendi</i> 1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo a domanda e superamento di un successivo corso di formazione, con esame finale, ad elevato contenuto tecnico-operativo, riservato al personale, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo superiore, ad indirizzo tecnico, professionale e scientifico, le cui tipologie sono individuate con decreto del Ministro dell'interno, appartenente, alla predetta data, alle qualifiche: a) di capo squadra, capo squadra esperto e viceispettore antincendi; b) di vigile del fuoco coordinatore che abbia maturato almeno dieci anni di effettivo servizio e abbia completato uno specifico percorso formativo individuato nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento. 2. Non è ammesso allo scrutinio di cui al comma 1, il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione allo scrutinio, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo. Non è, altresì, ammesso allo scrutinio il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Il personale che, al termine del corso, abbia superato l'esame finale consegue la nomina a ispettore antincendi nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di

riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica. 5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori antincendi in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 21, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 20, comma 2. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali. 8. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi di formazione di cui agli articoli 21 e 23, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 9. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, vincitore dei concorsi di cui al comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finché permane nelle qualifiche di ispettore e di ispettore esperto.	conclusione del corso medesimo. 4. Il personale di cui al comma 3, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finché permane nelle qualifiche di ispettore antincendi, ispettore antincendi capo e vicedirettore antincendi. 5. L'assegnazione degli ispettori antincendi alle sedi di servizio è effettuata in relazione alle esigenze operative del Corpo nazionale ed alla scelta manifestata dagli interessati prima dell'avvio del relativo corso di formazione, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione, in proporzione alle carenze presenti negli organici. 6. Con decreto del capo del Dipartimento sono individuati i criteri relativi allo scrutinio per merito comparativo, la durata, le modalità di svolgimento del corso di formazione, e dell'esame finale nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso. 7. Qualora all'esito dello scrutinio di cui al presente articolo, non pervengano domande in numero sufficiente alla copertura delle sedi rese disponibili nell'ambito della procedura medesima, con conseguenti rilevanti criticità sull'organizzazione del dispositivo di soccorso o, comunque, sullo svolgimento dei compiti di istituto, può essere espletato, ai fini della copertura delle carenze residue nella qualifica di ispettore antincendi, un concorso nazionale pubblico, per titoli ed esami, anche su base territoriale, per l'accesso alla predetta qualifica. 8. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo superiore, ad indirizzo tecnico, professionale e scientifico, conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale le cui tipologie sono individuate con decreto del Ministro dell'interno; e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 9. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 10. Nella procedura di cui al comma 7 è prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per tutto il personale che espleta funzioni operative in possesso dei requisiti di cui al comma 8, ad esclusione dei
---	---

	limiti di età. Nella medesima procedura sono, altresì, previste una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti al comma 8 e la riserva di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari, ai quali è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, nell'ambito del Corpo nazionale, che opera nella misura del 10 per cento dei posti. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 10. Con regolamento del Ministro dell'Interno da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 7, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, la composizione della commissione esaminatrice, la durata, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale.
<i>Art. 20</i> <i>Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi</i> 1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) laurea conseguita al termine di un corso di laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria o architettura, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, di determinazione delle classi di laurea. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e	Abrogato

architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; e) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera d); f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.	
<i>Art. 21</i> <i>Corso di formazione e tirocinio per ispettore antincendi</i> 1. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 20 sono nominati ispettori antincendi in prova. Il periodo di prova ha la durata di nove mesi, di cui sei mesi di corso di formazione residenziale teorico-pratica presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi dei vigili del fuoco. Il corso è preordinato alla formazione tecnico-professionale. Durante il corso gli ispettori antincendi in prova sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione. 2. Al termine dei sei mesi del corso di formazione, gli ispettori antincendi in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche previste ricevono il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio tecnico-operativo formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli ispettori antincendi in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio tecnico-operativo. 3. Il tirocinio è svolto con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, gli ispettori antincendi in prova ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori antincendi. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2.	Abrogato

4. Gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il tirocinio medesimo, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. 5. Gli ispettori antincendi durante i primi sei mesi di corso non possono essere impiegati in servizio operativo; nel periodo successivo possono esserlo al fine di addestramento o per eccezionali esigenze di servizio. In tali casi rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso. 7. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza. 8. L'assegnazione degli ispettori antincendi alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.	
<i>Art. 22</i> <i>Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio</i> 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 21 gli ispettori antincendi in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano i giudizi di idoneità al termine del corso di formazione e del tirocinio; c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4; e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g); f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psicofisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio; g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. 2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori antincendi in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su	<i>Art. 20</i> <i>Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione</i> 1. Sono dimessi dal corso di formazione professionale di cui all'articolo, coloro che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano i giudizi di idoneità al termine del corso di formazione e del tirocinio, nel caso di concorso pubblico; c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio, nel caso di concorso pubblico; d) non superino il periodo di tirocinio nel caso di concorso pubblico, fatta salva la possibilità di essere ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del comandante generale dei vigili del fuoco, su motivata proposta della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il tirocinio medesimo, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova; e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per un numero di giorni di assenza, anche non consecutivi, parametrati alla durata del corso di formazione, di cui all'articolo 19 salvi i casi di cui alle lettere f) e g); f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio, anche non consecutivi, parametrati alla durata del corso di formazione di cui all'articolo 19, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso sono ammessi a partecipare al corrispondente primo corso successivo e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione allo scrutinio. g) siano stati assenti dal corso nel periodo di astensione obbligatoria per maternità. In tal caso conservano l'intera retribuzione fondamentale e gli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente, secondo le disposizioni

proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.	contrattuali e sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nelle more, al termine del periodo di astensione obbligatoria, prestano servizio presso il comando di residenza con mansioni di supporto, fatta salva l'eventuale fruizione degli istituti a tutela della maternità. 2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione professionale per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, ovvero per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere c) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale. 6. Il personale che non supera il corso di formazione professionale permane nella qualifica e nella sede di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.
<i>Art. 23</i> <i>Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi</i> 1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco che abbia maturato almeno quindici anni di effettivo servizio e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-professionale, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno. 2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori antincendi in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Il corso è preordinato alla formazione tecnico-professionale. Durante il corso gli ispettori antincendi in prova sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione. 3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori antincendi in prova che abbiano superato l'esame finale ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, e conseguono la nomina a ispettori antincendi. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale,	Abrogato

fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. 4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità. 5. L'assegnazione degli ispettori antincendi alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.	
<i>Art. 24</i> <i>Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione</i> 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 23 gli ispettori antincendi in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione; c) dichiarino di rinunciare al corso; d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f); e) siano stati assenti dal corso per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica; f) che siano stati assenti dal corso per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori antincendi in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.	Abrogato
<i>Art.</i> 25. Promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto. 1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 21 e del corso di formazione di cui all'articolo 23, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134.	<i>Art. 21</i> Promozione alla qualifica di ispettore antincendi capo 1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio, nel caso di concorso pubblico, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente,

	secondo le modalità stabilite dall'articolo.
<i>Art. 26</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi esperti</i> 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore antincendi esperto che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelaramente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.	<i>Art. 22</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi capo</i> 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore antincendi capo che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelaramente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
<i>Art. 27</i> <i>Promozione alla qualifica di ispettore antincendi coordinatore</i> 1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134 e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica; b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.	<i>Art. 23</i> <i>Promozione alla qualifica di vicedirettore antincendi</i> 1. La promozione alla qualifica di vicedirettore antincendi è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi capo che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano maturato sei anni di effettivo servizio nella qualifica; b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.
<i>Art. 28</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi coordinatori</i> 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelaramente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.	<i>Art. 24</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale ai vicedirettori antincendi</i> 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di vicedirettore antincendi che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelaramente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
<i>Capo II</i> <i>Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche</i>	<i>Capo II</i> <i>Ruoli del personale specialista</i>

<i>Sezione I</i> Istituzione dei ruoli del personale specialista	Sezione I Istituzione dei ruoli
<i>Art. 29</i> <i>Ruoli del personale specialista</i> 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni specialistiche: a) ruoli delle specialità aeronaviganti; b) ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori. 1-bis. Per l'accesso ai ruoli, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado deve essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale o della selezione interna. 2. Fermi restando i livelli di coordinamento e di sovraordinazione funzionale previsti dal presente decreto, il personale specialista, quando interviene congiuntamente al personale degli altri ruoli che espleta funzioni operative, effettua le valutazioni di competenza in relazione alle operazioni e alle manovre da eseguire di cui è direttamente responsabile. 3. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.	Art. 25 Ruoli del personale specialista 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni specialistiche: a) ruolo delle specialità aeronaviganti; b) ruolo delle specialità nautiche e dei sommozzatori; c) ruolo della specialità delle telecomunicazioni. 2. Il ruolo delle specialità aeronaviganti è articolato nei seguenti settori: a) piloti; b) specialisti; c) elisoccorritori. 3. Il ruolo delle specialità nautiche e dei sommozzatori è articolato nei seguenti settori: a) nautici di coperta; b) nautici di macchina; c) sommozzatori. 4. I ruoli di cui al comma 1 lettere a), b) e c) sono articolati, per ogni settore, nelle seguenti qualifiche: a) vigile del fuoco; b) vigile del fuoco esperto; c) vigile del fuoco coordinatore; d) capo squadra; e) capo squadra esperto; f) viceispettore; g) ispettore; h) ispettore capo; i) vicedirettore; 5. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ad ogni ruolo e nel rispettivo settore è determinata come segue: vicedirettore, ispettore capo, ispettore, viceispettore, capo squadra esperto, capo squadra, vigile del fuoco coordinatore, vigile del fuoco esperto, vigile del fuoco. 6. Le promozioni del personale in ogni ruolo e nel rispettivo settore sono disposte nell'ambito delle specifiche dotazioni organiche di cui al comma 8. 7. Fermi restando i livelli di coordinamento e di sovraordinazione funzionale previsti dal presente decreto, il personale specialista, quando interviene congiuntamente al personale appartenente alle altre qualifiche del ruolo operativo, effettua le valutazioni di competenza in relazione alle operazioni e alle manovre da eseguire di cui è direttamente responsabile. 8. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
<i>Sezione II</i> Ruoli delle specialità aeronaviganti	Sezione II Ruoli delle specialità aeronaviganti
<i>Art. 30</i> <i>Articolazione dei ruoli delle specialità aeronaviganti</i> 1. Le specialità aeronaviganti sono articolate nei seguenti ruoli: a) ruolo dei piloti di aeromobile; b) ruolo degli specialisti di aeromobile; c) ruolo degli elisoccorritori. 2. Il ruolo dei piloti di aeromobile è articolato in nove	Abrogato

qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) pilota di aeromobile vigile del fuoco; b) pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto; c) pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore; d) pilota di aeromobile capo squadra; e) pilota di aeromobile capo squadra esperto; f) pilota di aeromobile capo reparto; g) pilota di aeromobile ispettore; h) pilota di aeromobile ispettore esperto; i) pilota di aeromobile ispettore coordinatore. 3. Il ruolo degli specialisti di aeromobile è articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) specialista di aeromobile vigile del fuoco; b) specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto; c) specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore; d) specialista di aeromobile capo squadra; e) specialista di aeromobile capo squadra esperto; f) specialista di aeromobile capo reparto; g) specialista di aeromobile ispettore; h) specialista di aeromobile ispettore esperto; i) specialista di aeromobile ispettore coordinatore. 4. Il ruolo degli elisoccorritori è articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) elisoccorritore vigile del fuoco; b) elisoccorritore vigile del fuoco esperto; c) elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore; d) elisoccorritore capo squadra; e) elisoccorritore capo squadra esperto; f) elisoccorritore capo reparto; g) elisoccorritore ispettore; h) elisoccorritore ispettore esperto; i) elisoccorritore ispettore coordinatore. 5. Il personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti presta servizio presso i reparti volo e può essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. 6. Al fine di assicurare la piena operatività degli aeromobili in dotazione al Corpo nazionale, la ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli di cui al presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 241, comma 1, tiene conto delle diverse tipologie di brevetti e licenze possedute dal medesimo personale, individuate con decreto del capo del Dipartimento. 7. Le promozioni del personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti sono disposte nell'ambito delle specifiche dotazioni organiche di cui all'articolo 29, comma 3; la mobilità tra le sedi del medesimo personale avviene nell'ambito delle stesse dotazioni organiche. 8. Nell'ambito di ciascun ruolo delle specialità aeronaviganti la sovraordinazione funzionale del personale è determinata come segue: ispettore coordinatore, ispettore esperto, ispettore, capo reparto, capo squadra esperto, capo squadra, vigile del fuoco coordinatore, vigile del fuoco esperto, vigile del fuoco.	
<i>Art. 31</i> <i>Funzioni del personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti</i> 1. Il personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti, ferme restando le funzioni connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, assolve alle attività	<i>Art. 26</i> <i>Funzioni del personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti</i> 1. Il personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti, ferme restando le funzioni connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, assolve alle attività

aeronautiche, comprese le attività necessarie all'organizzazione, alla gestione e al funzionamento dei reparti volo e degli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.

2. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 30, lettere a), b), c), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, ~~limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza~~. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 30, lettere d), e), f), g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ~~limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza~~.

3. Il personale dei ruoli dei piloti di aeromobile e degli specialisti di aeromobile svolge le attività aeronautiche del rispettivo ruolo di appartenenza, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla operatività, alla sicurezza, alla qualità, alla manutenzione, al controllo e al funzionamento dei reparti volo e degli aeromobili, anche con riferimento agli assetti in linea di volo; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature, dei mezzi, degli equipaggiamenti, dei magazzini e degli ambienti in dotazione, verificandone la piena funzionalità, conformando la propria attività alle disposizioni ricevute e alle norme vigenti, con particolare riguardo a quelle del settore aeronautico; espleta attività di volo e di manutenzione anche ai fini del mantenimento delle licenze e delle abilitazioni possedute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.

4. Il personale del ruolo degli elisoccorritori effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature e degli equipaggiamenti in dotazione, verificandone la funzionalità e conformandosi all'uso degli stessi secondo le norme vigenti e le direttive ricevute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta, anche partecipando a manovre e ad esercitazioni complesse nell'ambito delle attività operative del Corpo nazionale, per tutti i contesti emergenziali e di soccorso tecnico, anche senza l'utilizzo dei mezzi aerei, che richiedano o meno l'impiego delle abilitazioni possedute dal personale medesimo; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.

5. Al personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 30, lettere f), g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, possono essere attribuite, ferme restando le funzioni di cui ai commi 3 e 4, specifiche responsabilità in considerazione della qualifica e della professionalità posseduta, anche inerenti alle attività tecniche concernenti l'organizzazione, la pianificazione, la gestione, l'operatività, la sicurezza, la qualità, la manutenzione, il controllo e il funzionamento dei reparti volo. Nel rispetto della disciplina di settore, tale

aeronautiche, comprese le attività necessarie all'organizzazione, alla gestione e al funzionamento dei reparti volo e degli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.

2. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 25, comma 4, lettere a), b) e c), nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 25, comma 4, lettere d), e), f), g), h), e i), nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Il personale dei ruoli dei piloti e degli specialisti svolge le attività aeronautiche del rispettivo ruolo di appartenenza, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla operatività, alla sicurezza, alla qualità, alla manutenzione, al controllo e al funzionamento dei reparti volo e degli aeromobili, anche con riferimento agli assetti in linea di volo; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature, dei mezzi, degli equipaggiamenti, dei magazzini e degli ambienti in dotazione, verificandone la piena funzionalità, conformando la propria attività alle disposizioni ricevute e alle norme vigenti, con particolare riguardo a quelle del settore aeronautico; espleta attività di volo e di manutenzione anche ai fini del mantenimento delle licenze e delle abilitazioni possedute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.

4. Il personale del ruolo degli elisoccorritori effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature e degli equipaggiamenti in dotazione, verificandone la funzionalità e conformandosi all'uso degli stessi secondo le norme vigenti e le direttive ricevute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta, anche partecipando a manovre e ad esercitazioni complesse nell'ambito delle attività operative del Corpo nazionale, per tutti i contesti emergenziali e di soccorso tecnico, anche senza l'utilizzo dei mezzi aerei, che richiedano o meno l'impiego delle abilitazioni possedute dal personale medesimo; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.

5. Al personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 25, lettere g), h), i) possono essere attribuite, ferme restando le funzioni di cui ai commi 3 e 4, specifiche responsabilità in considerazione della qualifica e della professionalità posseduta, anche inerenti alle attività tecniche concernenti l'organizzazione, la pianificazione, la gestione, l'operatività, la sicurezza, la qualità, la manutenzione, il controllo e il funzionamento dei reparti volo. Nel rispetto della disciplina di settore, tale personale esercita compiti di coordinamento e supervisione delle attività proprie del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilità organizzative, collaborando direttamente con il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espleta funzioni operative; svolge attività di studio e formula progetti

personale esercita compiti di coordinamento e supervisione delle attività proprie del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilità organizzative, collaborando direttamente con il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espleta funzioni operative; svolge attività di studio e formula progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attività; gestisce, coordina e controlla l'attività di uno o più settori nei quali è articolata la struttura presso cui presta servizio.	particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attività; gestisce, coordina e controlla l'attività di uno o più settori nei quali è articolata la struttura presso cui presta servizio. 5. Il personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti presta servizio presso i reparti volo e può essere impiegato presso gli uffici centrali del servizio aereo del Dipartimento. 6. Al fine di assicurare la piena operatività degli aeromobili in dotazione al Corpo nazionale, la ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli di cui al presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 241, comma 1, tiene conto delle diverse tipologie di brevetti e licenze possedute dal medesimo personale, individuate con decreto del capo del Dipartimento.
<i>Art. 32</i> <i>Accesso al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile</i> 1. L'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione basilico per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. 2. L'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso della licenza rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviation Safety Agency (EASA) di pilota commerciale o di linea, in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile, nonché di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. I posti rimasti scoperti in tale procedura selettiva sono devoluti ai partecipanti alla selezione di cui al comma 1. 3. Non è ammesso alle selezioni di cui ai commi 1 e 2 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 4. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica. 5. L'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione basilico necessario per il rilascio del brevetto di specialista di	<i>Art. 27</i> <i>Accesso ai settori dei piloti e degli specialisti</i> 1. Nel settore dei piloti, l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco, avviene nel limite dell' 80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione basilico per il rilascio del brevetto di pilota, riservata al personale appartenente alle qualifiche di vigile del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. 2. Nel settore dei piloti, l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco, avviene nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota, riservato al personale appartenente a tutte le qualifiche del ruolo operativo in possesso della licenza rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviation Safety Agency (EASA) di pilota commerciale o di linea, in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile, ovvero del brevetto di pilota di elicottero o aereo rilasciato dal Ministero della difesa nonché di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. Il predetto personale è collocato nella qualifica corrispondente al livello retributivo posseduto, conservando l'anzianità nella qualifica ricoperta e l'anzianità complessivamente maturata. I posti rimasti scoperti in tale procedura selettiva sono devoluti ai partecipanti alla selezione di cui al comma 1. 3. L'accesso al ruolo degli specialisti avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione basilico necessario per il rilascio del brevetto di specialista, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. 4. L'accesso al ruolo degli specialisti avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il

aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. 6. L'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso della licenza di manutenzione aeronautica (LMA), rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviation Safety Agency (EASA), in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile, nonché di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. I posti rimasti scoperti in tale procedura selettiva sono devoluti ai partecipanti alla selezione di cui al comma 5. 7. Non è ammesso alle selezioni di cui ai commi 5 e 6 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 8. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica. 9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti i requisiti per la partecipazione alle selezioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6, l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, basico e avanzato, le modalità di svolgimento della prova di fine corso, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali. 10. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito delle procedure selettive di cui ai commi 1, 2, 5 e 6, accede al ruolo dei piloti di aeromobile o al ruolo degli specialisti di aeromobile, è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.	rilascio del brevetto di specialista, riservato al personale appartenente a tutte le qualifiche del ruolo operativo in possesso della licenza di manutenzione aeronautica (LMA), rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviation Safety Agency (EASA), in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile ovvero dei certificate of recognition (CoR) necessari ai fini del conseguimento della LMA stessa, nonché di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. Il predetto personale è collocato nella qualifica corrispondente al livello retributivo posseduto, conservando l'anzianità nella qualifica ricoperta e l'anzianità complessivamente maturata. I posti rimasti scoperti in tale procedura selettiva sono devoluti ai partecipanti alla selezione di cui al comma 3. 5. Per l'accesso ai ruoli delle specialità, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado deve essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale o della selezione interna. 6. Non è ammesso alle selezioni di cui ai commi 1,2,3 e 4 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 7. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la minore età anagrafica. 8. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti i requisiti per la partecipazione alle selezioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, basico e avanzato, le modalità di svolgimento della prova di fine corso, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali. 9. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito delle procedure selettive di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, accede al ruolo dei piloti o al ruolo degli specialisti, è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico. 10. In via residuale, qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui al presente articolo, risultino posti vacanti, l'accesso alla qualifica iniziale del settore dei piloti e degli specialisti può avvenire mediante selezione interna, per titoli ed esami, riservata al personale proveniente da tutti i ruoli del Corpo nazionale in possesso dei requisiti di cui ai commi 1,2, 3 e 4.
<i>Art. 33</i> <i>Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco</i> 1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui	<i>Art. 28</i> Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di pilota vigile del fuoco 1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui

all'articolo 32, commi 1 e 2, risultino posti vacanti, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile può avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; e) licenza rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviation Safety Agency (EASA) di pilota commerciale o di linea, in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile; f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. I vincitori del concorso sono nominati piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova. 4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile. 5. I piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso avanzato di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione. 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalità di svolgimento del	all'articolo 27, risultino posti vacanti, o in caso di carenze di organico tali da determinare criticità nella funzionalità del dispositivo di soccorso, l'accesso alla qualifica iniziale del settore dei piloti può avvenire mediante concorso nazionale pubblico per titoli ed esami, anche su base territoriale. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; e) licenza rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviation Safety Agency (EASA) di pilota commerciale o di linea, in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile; f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. I vincitori del concorso sono nominati piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova. 4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile. 5. I piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso avanzato di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione. 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione della graduatoria finale; la durata e le
---	---

concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione della graduatoria finale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso[56].	modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.
<i>Art. 34</i> <i>Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di specialista di aeromobile vigile del fuoco</i> 1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui all'articolo 32, commi 5 e 6, risultino posti vacanti, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile può avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; e) licenza di manutenzione aeronautica (LMA) rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviation Safety Agency (EASA), in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile; f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. I vincitori del concorso sono nominati specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova. 4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico.	<i>Art. 29</i> <i>Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di specialista vigile del fuoco</i> 1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui all'articolo 27, risultino posti vacanti, o in caso di carenze di organico tali da determinare criticità nella funzionalità del dispositivo di soccorso, l'accesso alla qualifica iniziale del settore degli specialisti può avvenire mediante concorso nazionale pubblico per titoli ed esami, anche su base territoriale. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; e) licenza di manutenzione aeronautica (LMA) rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviation Safety Agency (EASA), in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile; f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. I vincitori del concorso sono nominati specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova. 4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile.

Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile. 5. Gli specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso avanzato di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione. 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione della graduatoria finale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.	5. Gli specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso avanzato di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione. 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione della graduatoria finale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.
<i>Art. 35</i> <i>Accesso al ruolo degli elisoccorritori</i> 1. L'accesso al ruolo degli elisoccorritori avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di specifici requisiti di partecipazione previsti dal decreto di cui al comma 4. 2. Non è ammesso alla selezione di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alla selezione il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica. 4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 1; l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale; le modalità di svolgimento della prova di fine corso; le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale. 5. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito della procedura selettiva di cui al comma 1, accede al ruolo	<i>Art. 30</i> <i>Accesso al settore degli elisoccorritori</i> 1. L'accesso al settore degli elisoccorritori avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di specifici requisiti di partecipazione previsti dal decreto di cui al comma 4. 2. Non è ammesso alla selezione di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alla selezione il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e minore età anagrafica. 4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 1; l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale; le modalità di svolgimento della prova di fine corso; le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale. 5. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito della procedura selettiva di cui al comma 1, accede al ruolo degli elisoccorritori è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della

degli elisoccorritori è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.	progressione in carriera e del trattamento economico.
Art. 36 <i>Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto, di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto e di elisoccorritore vigile del fuoco esperto e attribuzione degli scatti convenzionali.</i> 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto, di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto e di elisoccorritore vigile del fuoco esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di elisoccorritore vigile del fuoco, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. 2. E' attribuito uno scatto convenzionale ai piloti di aeromobile vigili del fuoco esperti, agli specialisti di aeromobile vigili del fuoco esperti e agli elisoccorritori vigili del fuoco esperti che abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelatamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.	Art. 31 <i>Promozioni alle qualifiche di pilota vigile del fuoco esperto, di specialista vigile del fuoco esperto e di elisoccorritore vigile del fuoco esperto e attribuzione degli scatti convenzionali.</i> 1. La promozione alle qualifiche di pilota vigile del fuoco esperto, di specialista vigile del fuoco esperto e di elisoccorritore vigile del fuoco esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di pilota vigile del fuoco, di specialista vigile del fuoco e di elisoccorritore vigile del fuoco, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, siano in possesso dei rispettivi brevetti di pilota, specialista ed elisoccorritore e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo, nonché abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento. 2. E' attribuito uno scatto convenzionale ai piloti vigili del fuoco esperti, agli specialisti vigili del fuoco esperti e agli elisoccorritori vigili del fuoco esperti che abbiano maturato tre anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelatamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Art. 37 <i>Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore, di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore e di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore e attribuzione degli scatti convenzionali.</i> 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore, di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore e di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato otto anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto, di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto e di elisoccorritore vigile del fuoco esperto, maturato complessivamente nel ruolo dei	Art. 32 <i>Promozioni alle qualifiche di pilota vigile del fuoco coordinatore, di specialista vigile del fuoco coordinatore e di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore e attribuzione degli scatti convenzionali.</i> 1. La promozione alle qualifiche di pilota vigile del fuoco coordinatore, di specialista vigile del fuoco coordinatore e di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato sei anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto, di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto e di elisoccorritore vigile del fuoco esperto, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, siano in possesso dei rispettivi brevetti di pilota, specialista ed

vigili del fuoco e nel ruolo specialista, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. 2. E' attribuito uno scatto convenzionale ai piloti di aeromobile vigili del fuoco coordinatori, agli specialisti di aeromobile vigili del fuoco coordinatori e agli elisoccorritori vigili del fuoco coordinatori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.	elisoccorritore e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo, nonché abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento. 2. E' attribuito uno scatto convenzionale ai piloti vigili del fuoco coordinatori, agli specialisti vigili del fuoco coordinatori e agli elisoccorritori vigili del fuoco coordinatori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, e che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
<i>Art. 38</i> <i>Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di elisoccorritore capo squadra.</i> 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di elisoccorritore capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi, riservata al personale che, alla predetta data, rivesta, rispettivamente, le qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore, di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore e di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore. 2. Non è ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica. 4. I piloti di aeromobile vigili del fuoco coordinatori, gli specialisti di aeromobile vigili del fuoco coordinatori e gli elisoccorritori vigili del fuoco coordinatori che, al termine del rispettivo corso di formazione professionale, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a pilota di aeromobile capo squadra, a specialista di aeromobile capo squadra e a elisoccorritore capo squadra	<i>Art. 33</i> <i>Promozioni alle qualifiche di pilota capo squadra, di specialista capo squadra e di elisoccorritore capo squadra.</i> 1. La promozione alle qualifiche di pilota capo squadra, di specialista capo squadra e di elisoccorritore capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo a domanda e superamento di un corso di formazione professionale, con esame finale, riservata al personale che, alla predetta data, abbia maturato cinque anni di anzianità di servizio, maturata complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, e che sia in possesso, rispettivamente, dell'abilitazione di co-pilota pronto impiego su una linea di volo in dotazione al Corpo nazionale, dell'abilitazione di specialista pronto impiego su una linea di volo in dotazione al Corpo nazionale, dell'abilitazione di elisoccorso su una linea di volo in dotazione al Corpo nazionale. 2. Non è ammesso allo scrutinio di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente secondo le modalità stabilite dall'articolo. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la minore età anagrafica. 4. I piloti, gli specialisti e gli elisoccorritori che, al termine del rispettivo corso di formazione professionale, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a pilota di aeromobile capo squadra, a specialista di aeromobile capo squadra e a elisoccorritore capo squadra nell'ordine della

nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. 5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale, dell'esame finale nonché i criteri per la formazione delle graduatorie finali.	graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. 5. Con decreto del capo del Dipartimento sono individuati i criteri relativi allo scrutinio per merito comparativo, la durata, le modalità di svolgimento del corso di formazione, le cause di dimissione ed espulsione, l'esame finale nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso.
<i>Art. 39</i> <i>Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra esperto, di specialista di aeromobile capo squadra esperto e di elisoccorritore capo squadra esperto.</i> 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra esperto, di specialista di aeromobile capo squadra esperto e di elisoccorritore capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato cinque anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di elisoccorritore capo squadra e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.	<i>Art. 34</i> <i>Promozioni alle qualifiche di pilota capo squadra esperto, di specialista capo squadra esperto e di elisoccorritore capo squadra esperto.</i> 1. La promozione alle qualifiche di pilota capo squadra esperto, di specialista capo squadra esperto e di elisoccorritore capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato quattro anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di elisoccorritore capo squadra e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo, nonché abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.
<i>Art. 40</i> <i>Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile capo reparto, di specialista di aeromobile capo reparto e di elisoccorritore capo reparto.</i> 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo reparto, di specialista di aeromobile capo reparto e di elisoccorritore capo reparto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai piloti di aeromobile capi squadra esperti, agli specialisti di aeromobile capi squadra esperti e agli elisoccorritori capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche; b) abbiano frequentato con profitto i corsi di abilitazione e qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.	<i>Art. 35</i> <i>Promozione alla qualifica di pilota viceispettore, di specialista viceispettore e di elisoccorritore viceispettore</i> 1. La promozione alla qualifica di viceispettore è conferita a ruolo aperto ai piloti capi squadra esperti, agli specialisti capi squadra esperti e agli elisoccorritori capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo, e che alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica; b) siano in possesso, rispettivamente, di abilitazione capo equipaggio su una linea di volo in dotazione al Corpo nazionale, di abilitazione di specialista certifying staff di base su una linea di volo in dotazione al Corpo nazionale, di 400 ore volo di elisoccorso su una linea di volo in dotazione al Corpo nazionale. 2. Il personale che consegue la qualifica di viceispettore, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per la qualifica di provenienza finché permane nella stessa qualifica. Il medesimo personale, al compimento di 60 anni di età, a domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.

<i>Art. 41</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di pilota di aeromobile capo reparto, di specialista di aeromobile capo reparto e di elisoccorritore capo reparto.</i> 1. E' attribuito uno scatto convenzionale ai piloti di aeromobile capi reparto, agli specialisti di aeromobile capi reparto e agli elisoccorritori capi reparto che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelatamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. Il predetto personale, ferma restando la qualifica rivestita, assume contestualmente la denominazione di “esperto”.	<i>Art. 36</i> Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di pilota viceispettore, di specialista viceispettore e di elisoccorritore viceispettore. 1. E' attribuito uno scatto convenzionale ai piloti viceispettori, agli specialisti viceispettori e agli elisoccorritori viceispettori che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelatamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
<i>Art. 42</i> <i>Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore.</i> 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli ed esami, riservata al personale con le qualifiche di cui all'articolo 30, lettere c), d), e), f), dei commi 2, 3 e 4, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per il personale con la qualifica di cui all'articolo 30, lettera c), dei commi 2, 3 e 4, è altresì richiesta un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a quindici anni maturata complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista. 2. Non è ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Per la formazione delle graduatorie delle selezioni di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica. 4. I vincitori delle selezioni di cui al comma 1 sono nominati, rispettivamente, pilota di aeromobile ispettore, specialista di aeromobile ispettore ed elisoccorritore ispettore e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di sei mesi presso	<i>Art. 37</i> Promozioni alle qualifiche di pilota ispettore, di specialista ispettore e di elisoccorritore ispettore. 1. La promozione alle qualifiche di pilota ispettore, di specialista ispettore e di elisoccorritore ispettore avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, a domanda, riservato al personale in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e, rispettivamente, di abilitazione di capo equipaggio su una linea di volo in dotazione al Corpo nazionale, di abilitazione specialista certifying staff di base su una linea di volo in dotazione al Corpo nazionale, di 400 ore volo di elisoccorso su una linea di volo in dotazione al Corpo nazionale, appartenente, alla predetta data, alle qualifiche: a) di capo squadra, capo squadra esperto e viceispettore; b) di vigile del fuoco coordinatore che abbia maturato almeno dieci anni di effettivo servizio maturati complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista. 2. Non è ammesso allo scrutinio di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare, più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite all'articolo Non è, altresì, ammesso allo scrutinio il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Per la formazione della graduatoria di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la minore età anagrafica.

l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. 5. Il personale di cui al comma 4 che, al termine del corso di formazione, abbia superato l'esame di fine corso, viene confermato nei rispettivi ruoli con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri per la formazione delle graduatorie finali nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale e degli esami di fine corso. 7. Il personale vincitore delle selezioni di cui al comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finché permane nelle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore, di elisoccorritore ispettore, di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto.	4. Il personale di cui al comma 1 è nominato, rispettivamente, pilota di aeromobile ispettore, specialista di aeromobile ispettore ed elisoccorritore ispettore ed è ammesso a frequentare un corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. 5. Il personale di cui al comma 4 che, al termine del corso di formazione, abbia superato l'esame di fine corso, viene confermato nei rispettivi ruoli con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. 6. Il personale di cui al comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finché permane nelle qualifiche di pilota ispettore, di specialista ispettore, di elisoccorritore ispettore, di pilota di aeromobile ispettore capo, di specialista di aeromobile ispettore capo e di elisoccorritore ispettore esperto, di pilota vicedirettore, di specialista di aeromobile vicedirettore e di elisoccorritore vicedirettore. 7. Con decreto del capo del Dipartimento sono individuati i criteri relativi allo scrutinio per merito comparativo, la durata, le modalità di svolgimento del corso di formazione, le cause di dimissione ed espulsione, l'esame finale nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso. 8. Il personale di cui al presente articolo, al compimento di 60 anni di età, a domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.
<i>Art. 43</i> <i>Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto.</i> 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato sette anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 42, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 64.	<i>Art. 38</i> <i>Promozioni alle qualifiche di pilota ispettore capo, di specialista ispettore capo e di elisoccorritore ispettore capo.</i> 1. La promozione alle qualifiche di pilota ispettore capo, di specialista ispettore capo e di elisoccorritore ispettore capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato quattro anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di pilota ispettore, di specialista ispettore e di elisoccorritore ispettore, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione di cui all'articolo , e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo . 2. Il personale di cui al presente articolo, al compimento di 60 anni di età, a domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.
<i>Art. 44</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto.</i> 1. E' attribuito uno scatto convenzionale ai piloti di aeromobile ispettori esperti, agli specialisti di aeromobile ispettori esperti e agli elisoccorritori ispettori esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non	<i>Art. 39</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di pilota ispettore capo, di specialista ispettore capo e di elisoccorritore ispettore capo.</i> 1. E' attribuito uno scatto convenzionale ai piloti di ispettori capo, agli specialisti ispettori capo e agli elisoccorritori ispettori capo che abbiano maturato tre anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelatamente dal servizio, rinviati a

abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelatamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.	giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. 2. Il personale di cui al presente articolo, al compimento di 60 anni di età, a domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.
<i>Art. 45</i> <i>Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore, di specialista di aeromobile ispettore coordinatore e di elisoccorritore ispettore coordinatore.</i> 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore, di specialista di aeromobile ispettore coordinatore e di elisoccorritore ispettore coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale con le qualifiche di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 64, e che alla data del medesimo scrutinio sia in possesso dei seguenti requisiti: a) abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica; b) abbia frequentato con profitto i corsi di abilitazione e qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.	<i>Art. 40</i> <i>Promozioni alle qualifiche di pilota vicedirettore, di specialista vicedirettore e di elisoccorritore vicedirettore</i> 1. La promozione alle qualifiche di pilota vicedirettore, di specialista vicedirettore e di elisoccorritore vicedirettore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale con le qualifiche di pilota ispettore capo, di specialista ispettore capo e di elisoccorritore ispettore capo che nel triennio precedente lo scrutinio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo e che alla data del medesimo scrutinio sia in possesso dei seguenti requisiti: a) abbia maturato sei anni di effettivo servizio nella qualifica; b) abbia frequentato con profitto i corsi di abilitazione e qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento. 2. Il personale di cui al presente articolo, al compimento di 60 anni di età, a domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.
<i>Art. 46</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore, di specialista di aeromobile ispettore coordinatore e di elisoccorritore ispettore coordinatore.</i> 1. E' attribuito uno scatto convenzionale ai piloti di aeromobile ispettori coordinatori, agli specialisti di aeromobile ispettori coordinatori e agli elisoccorritori ispettori coordinatori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelatamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.	<i>Art. 41</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifiche di pilota vicedirettore, di specialista vicedirettore e di elisoccorritore vicedirettore.</i> 1. E' attribuito uno scatto convenzionale ai piloti vicedirettori, agli specialisti vicedirettori e agli elisoccorritori vicedirettori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, che non siano stati sospesi cautelatamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. 2. Il personale di cui al presente articolo, al compimento di 60 anni di età, a domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.
<i>Sezione III</i>	<i>Sezione III</i>

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori	Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori
<i>Art. 47</i> <i>Articolazione dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori.</i> 1. Le specialità nautiche e dei sommozzatori sono articolate nei seguenti ruoli: a) ruolo dei nautici di coperta; b) ruolo dei nautici di macchina; c) ruolo dei sommozzatori. 2. Il ruolo dei nautici di coperta è articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) nautico di coperta vigile del fuoco; b) nautico di coperta vigile del fuoco esperto; c) nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore; d) nautico di coperta capo squadra; e) nautico di coperta capo squadra esperto; f) nautico di coperta capo reparto; g) nautico di coperta ispettore; h) nautico di coperta ispettore esperto; i) nautico di coperta ispettore coordinatore. 3. Il ruolo degli nautici di macchina è articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) nautico di macchina vigile del fuoco; b) nautico di macchina vigile del fuoco esperto; c) nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore; d) nautico di macchina capo squadra; e) nautico di macchina capo squadra esperto; f) nautico di macchina capo reparto; g) nautico di macchina ispettore; h) nautico di macchina ispettore esperto; i) nautico di macchina ispettore coordinatore. 4. Il ruolo dei sommozzatori è articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) sommozzatore vigile del fuoco; b) sommozzatore vigile del fuoco esperto; c) sommozzatore vigile del fuoco coordinatore; d) sommozzatore capo squadra; e) sommozzatore capo squadra esperto; f) sommozzatore capo reparto; g) sommozzatore ispettore; h) sommozzatore ispettore esperto; i) sommozzatore ispettore coordinatore. 5. Il personale dei ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina presta servizio nei nuclei nautici presso i distaccamenti portuali; il personale del ruolo dei sommozzatori presta servizio presso i nuclei sommozzatori. Il personale dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori può essere impiegato presso gli uffici del servizio nautico e del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. 6. Al fine di assicurare la piena operatività dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori, la ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli di cui al presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 241, comma 1, tiene conto delle diverse tipologie di brevetti e abilitazioni possedute dal medesimo personale, individuate con decreto del capo del Dipartimento. 7. Le promozioni del personale dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori sono disposte nell'ambito delle specifiche dotazioni organiche di cui all'articolo 29,	<i>Art. 42</i> <i>Articolazione dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori.</i> 1. Le specialità nautiche e dei sommozzatori sono articolate nei ruoli, settori e qualifiche di cui all'articolo 25, commi 1, 3 e 4. 2. Il personale dei settori dei nautici di coperta e dei nautici di macchina presta servizio nei nuclei nautici presso i distaccamenti portuali; il personale del settore dei sommozzatori presta servizio presso i nuclei sommozzatori. Il personale dei settori delle specialità nautiche e dei sommozzatori può essere impiegato presso gli uffici del servizio nautico e del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo e presso la direzione centrale per la formazione del Dipartimento. 6. Al fine di assicurare la piena operatività dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori, la ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli di cui al presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 241, comma 1, tiene conto delle diverse tipologie di brevetti e abilitazioni possedute dal medesimo personale, individuate con decreto del capo del Dipartimento. 7. Le promozioni del personale dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori sono disposte nell'ambito delle specifiche dotazioni organiche di cui all'articolo 25, comma 8, la mobilità tra le sedi del medesimo personale avviene nell'ambito delle stesse dotazioni organiche.

comma 3; la mobilità tra le sedi del medesimo personale avviene nell'ambito delle stesse dotazioni organiche. 8. Nell'ambito di ciascun ruolo delle specialità nautiche e dei sommozzatori la sovraordinazione funzionale del personale è determinata come segue: ispettore coordinatore, ispettore esperto, ispettore, capo reparto, capo squadra esperto, capo squadra, vigile del fuoco coordinatore, vigile del fuoco esperto, vigile del fuoco.	
<i>Art. 48</i> <i>Funzioni del personale dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori.</i> 1. Il personale dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori, ferme restando le funzioni connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, assolve alle attività nautiche, comprese le attività necessarie all'organizzazione, alla gestione e al funzionamento, rispettivamente, dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori nonché degli uffici del servizio nautico e del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. 2. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 47, lettere a), b), c), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 47, lettere d), e), f), g) h), i), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. 3. Il personale nautico di coperta e nautico di macchina svolge le attività nautiche proprie del rispettivo ruolo di appartenenza, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla operatività, sicurezza, qualità, manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei nautici presso i distaccamenti portuali e delle unità navali antincendio; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza con specifico riferimento, rispettivamente, alla condotta delle unità navali antincendio e al controllo e alla manutenzione dei motori endotermici di propulsione, degli apparati antincendio e degli apparati ausiliari di bordo, in relazione alle abilitazioni possedute; il personale in possesso di brevetto può essere inserito nell'equipaggio di condotta. Il personale in possesso della specifica abilitazione di comandante costiero per unità navali può inoltre comandare le unità navali del Corpo nazionale con la responsabilità della sicurezza dell'imbarcazione e delle persone a bordo. Il personale in possesso della abilitazione di direttore di macchina può dirigere le macchine delle unità navali antincendio del Corpo nazionale. Il personale nautico di coperta e nautico di macchina espleta, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il servizio di soccorso e lotta antincendio nei porti e loro dipendenze e concorre all'attività di ricerca e soccorso della vita umana	<i>Art. 43</i> <i>Funzioni del personale dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori</i> 1. Il personale dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori, ferme restando le funzioni connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, assolve alle attività nautiche, comprese le attività necessarie all'organizzazione, alla gestione e al funzionamento, rispettivamente, dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori nonché degli uffici del servizio nautico e del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. 2. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 25, comma 4, lettere a), b), c), nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 25, comma 4, lettere d), e), f), g), h), e i), nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria- 3. Il personale nautico di coperta e nautico di macchina svolge le attività nautiche proprie del rispettivo ruolo di appartenenza, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla operatività, sicurezza, qualità, manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei nautici presso i distaccamenti portuali e delle unità navali antincendio; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza con specifico riferimento, rispettivamente, alla condotta delle unità navali antincendio e al controllo e alla manutenzione dei motori endotermici di propulsione, degli apparati antincendio e degli apparati ausiliari di bordo, in relazione alle abilitazioni possedute; il personale in possesso di brevetto può essere inserito nell'equipaggio di condotta. Il personale in possesso della specifica abilitazione di comandante costiero per unità navali può inoltre comandare le unità navali del Corpo nazionale con la responsabilità della sicurezza dell'imbarcazione e delle persone a bordo. Il personale in possesso della abilitazione di direttore di macchina può dirigere le macchine delle unità navali antincendio del Corpo nazionale. Il personale nautico di coperta e nautico di macchina espleta, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il servizio di soccorso e lotta antincendio nei porti e loro dipendenze e concorre all'attività di ricerca e soccorso della vita umana in mare con il coordinamento dell'autorità marittima; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature, mezzi, equipaggiamenti, magazzini e ambienti in dotazione, verificandone la piena funzionalità, conformando la propria attività alle disposizioni ricevute e alle norme vigenti, con particolare riguardo a quelle del settore nautico nel suo complesso; espleta attività di navigazione

in mare con il coordinamento dell'autorità marittima; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature, mezzi, equipaggiamenti, magazzini e ambienti in dotazione, verificandone la piena funzionalità, conformando la propria attività alle disposizioni ricevute e alle norme vigenti, con particolare riguardo a quelle del settore nautico nel suo complesso; espleta attività di navigazione e di manutenzione anche ai fini del mantenimento dei brevetti e delle abilitazioni possedute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato ed assolve agli ulteriori compiti attribuiti al Corpo nazionale in ambito nautico.	e di manutenzione anche ai fini del mantenimento dei brevetti e delle abilitazioni possedute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato ed assolve agli ulteriori compiti attribuiti al Corpo nazionale in ambito nautico.
4. Il personale sommozzatore svolge, imbarcandosi su mezzi aerei o nautici, attività subacquee, acquatiche e nautiche, con particolare riguardo a quelle finalizzate all'operatività, gestione, sicurezza, qualità, manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei e dei mezzi terrestri e nautici assegnati; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; concorre all'attività di ricerca e soccorso della vita umana in mare, con il coordinamento dell'autorità marittima; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature e degli equipaggiamenti in dotazione, verificandone la funzionalità e conformandosi all'uso degli stessi secondo le norme vigenti e le disposizioni ricevute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta, anche partecipando a manovre ed esercitazioni complesse nell'ambito delle attività operative del Corpo nazionale, per tutti i contesti emergenziali e di soccorso tecnico che richiedano o meno l'impiego delle abilitazioni possedute; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.	4. Il personale sommozzatore svolge, imbarcandosi su mezzi aerei o nautici, attività subacquee, acquatiche e nautiche, con particolare riguardo a quelle finalizzate all'operatività, gestione, sicurezza, qualità, manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei e dei mezzi terrestri e nautici assegnati; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; concorre all'attività di ricerca e soccorso della vita umana in mare, con il coordinamento dell'autorità marittima; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature e degli equipaggiamenti in dotazione, verificandone la funzionalità e conformandosi all'uso degli stessi secondo le norme vigenti e le disposizioni ricevute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta, anche partecipando a manovre ed esercitazioni complesse nell'ambito delle attività operative del Corpo nazionale, per tutti i contesti emergenziali e di soccorso tecnico che richiedano o meno l'impiego delle abilitazioni possedute; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.
5. Al personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 47, lettere f), g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, possono essere attribuite, ferme restando le funzioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, specifiche responsabilità in considerazione della qualifica e della professionalità posseduta, anche inerenti ad attività tecniche concernenti l'organizzazione, la pianificazione, l'operatività, la gestione, la sicurezza, la qualità, la manutenzione, il controllo e il funzionamento, rispettivamente, dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori. Nel rispetto della disciplina di settore, tale personale esercita compiti di coordinamento e supervisione delle attività proprie del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilità organizzative, collaborando direttamente con il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espleta funzioni operative; svolge attività di studio e formula progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attività; gestisce, coordina e controlla l'attività di uno o più settori nei quali è articolata la struttura presso cui presta servizio.	5. Al personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 25, comma 4, lettere f), g), h), i), possono essere attribuite, ferme restando le funzioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, specifiche responsabilità in considerazione della qualifica e della professionalità posseduta, anche inerenti ad attività tecniche concernenti l'organizzazione, la pianificazione, l'operatività, la gestione, la sicurezza, la qualità, la manutenzione, il controllo e il funzionamento, rispettivamente, dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori. Nel rispetto della disciplina di settore, tale personale esercita compiti di coordinamento e supervisione delle attività proprie del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilità organizzative, collaborando direttamente con il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espleta funzioni operative; svolge attività di studio e formula progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attività; gestisce, coordina e controlla l'attività di uno o più settori nei quali è articolata la struttura presso cui presta servizio.
Art. 49	Art. 44

<i>Accesso al ruolo dei nautici di coperta e al ruolo dei nautici di macchina.</i> 1. L'accesso al ruolo dei nautici di coperta avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 5. 2. L'accesso al ruolo degli nautici di macchina avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di nautico di macchina, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 5. 3. Non è ammesso alle selezioni di cui ai commi 1 e 2 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 4. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica. 5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti i requisiti per la partecipazione alle selezioni di cui ai commi 1 e 2, l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, le modalità di svolgimento della prova di fine corso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali [80]. 6. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito delle procedure selettive di cui ai commi 1 e 2, accede, rispettivamente, al ruolo dei nautici di coperta e al ruolo dei nautici di macchina, è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.	Accesso al ruolo dei nautici di coperta e al ruolo dei nautici di macchina. 1. L'accesso al ruolo dei nautici di coperta avviene, al raggiungimento del 5% della carenza della dotazione organica complessiva, valutata al 31 dicembre di ciascun anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta, riservata al personale appartenente alle qualifiche di vigile del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 5. 2. L'accesso al ruolo dei nautici di macchina avviene, al raggiungimento del 5% della carenza della dotazione organica complessiva, valutata al 31 dicembre di ciascun anno, mediante selezione interna, per titoli, superamento di un corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di nautico di macchina, riservata al personale appartenente alle qualifiche di vigile del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 5. 3. Non è ammesso alle selezioni di cui ai commi 1 e 2 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 4. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la minore età anagrafica. 5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti i requisiti per la partecipazione alle selezioni di cui ai commi 1 e 2, l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, le modalità di svolgimento della prova di fine corso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali. 6. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito delle procedure selettive di cui ai commi 1 e 2, accede, rispettivamente, al ruolo dei nautici di coperta e al ruolo dei nautici di macchina, è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo unico operativo di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.
<i>Art. 50</i> <i>Concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco e di nautico di macchina vigile del fuoco.</i> 1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, risultino posti vacanti,	<i>Art. 45</i> <i>Concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco e di nautico di macchina vigile del fuoco.</i> 1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui all'articolo 44, risultino posti vacanti, o in caso di carenze

l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina, può avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; e) titoli professionali marittimi individuati con decreto del capo del Dipartimento; f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Ai concorsi non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. I vincitori dei concorsi sono nominati nautici di coperta allievi vigili del fuoco e nautici di macchina allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova. 4. I vincitori dei concorsi sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati nautici di coperta allievi vigili del fuoco in prova e nautici di macchina allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto, rispettivamente, di nautico di coperta e di nautico di macchina. 5. I nautici di coperta allievi vigili del fuoco in prova e i nautici di macchina allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione. 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare	di organico tali da determinare criticità nella funzionalità del dispositivo di soccorso, l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina, può avvenire mediante concorso nazionale pubblico per titoli ed esami, anche su base territoriale. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; e) titoli professionali marittimi individuati con decreto del capo del Dipartimento; f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Ai concorsi non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. I vincitori dei concorsi sono nominati nautici di coperta allievi vigili del fuoco e nautici di macchina allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova. 4. I vincitori dei concorsi sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati nautici di coperta allievi vigili del fuoco in prova e nautici di macchina allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto, rispettivamente, di nautico di coperta e di nautico di macchina. 5. I nautici di coperta allievi vigili del fuoco in prova e i nautici di macchina allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione. 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare
---	--

ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalità di svolgimento dei concorsi, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.	ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalità di svolgimento dei concorsi, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.
<i>Art. 51</i> <i>Accesso al ruolo dei sommozzatori.</i> 1. L'accesso al ruolo dei sommozzatori avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante procedura selettiva interna, per titoli e superamento di un corso di formazione per l'acquisizione del brevetto di sommozzatore, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di specifici requisiti di partecipazione previsti dal decreto di cui al comma 4. 2. Non è ammesso alla selezione di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alla selezione il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica. 4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 1; l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione; le modalità di svolgimento della prova di fine corso; le categorie dei da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale. 5. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito della procedura selettiva di cui al comma 1, accede al ruolo dei sommozzatori è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.	<i>Art. 46</i> <i>Accesso al ruolo dei sommozzatori.</i> 1. L'accesso al ruolo dei sommozzatori avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante procedura selettiva interna, per titoli, esami e superamento di un corso di formazione per l'acquisizione del brevetto di sommozzatore, riservata al personale appartenente alle qualifiche di vigile del fuoco in possesso di specifici requisiti di partecipazione previsti dal decreto di cui al comma 5. 2. L'accesso al ruolo dei sommozzatori avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli, riservato al personale appartenente al ruolo del personale operativo, in possesso del brevetto di sommozzatore VF, nonché in possesso di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 5. I posti non coperti con tale procedura selettiva sono devoluti ai partecipanti alla selezione di cui al comma 1. 3. La procedura per l'accesso al ruolo, di cui ai commi 1 e 2, avviene al raggiungimento del 5% della carenza della dotazione organica complessiva, valutata al 31 dicembre di ciascun anno. 4. Non è ammesso alla selezione di cui ai commi 1 e 2 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alla selezione il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 5. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la minore età anagrafica. 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento delle procedure selettive di cui ai commi 1 e 2 (DM n. 81 del 17 maggio 2024); l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione; le modalità di svolgimento della prova di fine corso; le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale. 7. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito della

	procedura selettiva di cui ai commi 1 e 2, accede al ruolo dei sommozzatori è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo unico operativo di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.
Art. 52 <i>Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di sommozzatore vigile del fuoco.</i> 1. Qualora ad esito della procedura selettiva interna di cui all'articolo 51, risultino posti vacanti, l'accesso qualifica iniziale del ruolo dei sommozzatori può avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; e) titoli professionali di sommozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei individuati con decreto del capo del Dipartimento; f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. I vincitori del concorso sono nominati sommozzatori allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova. 4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati sommozzatori allievi vigili del fuoco in prova e avviati	Art. 47 <i>Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di sommozzatore vigile del fuoco.</i> 1. Qualora ad esito della procedura selettiva interna di cui all'articolo 46, risultino posti vacanti, o in caso di carenze di organico tali da determinare criticità nella funzionalità del dispositivo di soccorso, l'accesso qualifica iniziale del ruolo dei sommozzatori può avvenire mediante concorso nazionale pubblico per titoli ed esami, anche su base territoriale. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (DM n. 72 del 2 aprile 2024); d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; e) titoli professionali di sommozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei individuati con decreto del capo del Dipartimento (Decreto CD 24 settembre 2024); f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. I vincitori del concorso sono nominati sommozzatori allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova. 4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il

all'espletamento di un successivo corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di sommozzatore. 5. I sommozzatori allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione. 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.	giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati sommozzatori allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di sommozzatore. 5. I sommozzatori allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione. 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso (DM n. 72 del 2 aprile 2024).
<i>Art. 53</i> <i>Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco esperto, di nautico di macchina vigile del fuoco esperto e di sommozzatore vigile del fuoco esperto e attribuzione degli scatti convenzionali.</i> 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco esperto, di nautico di macchina vigile del fuoco esperto e di sommozzatore vigile del fuoco esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco, di nautico di macchina vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. 2. E' attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta vigili del fuoco esperti, ai nautici di macchina vigili del fuoco esperti e ai sommozzatori vigili del fuoco esperti che abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelativamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.	<i>Art. 48</i> <i>Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco esperto, di nautico di macchina vigile del fuoco esperto e di sommozzatore vigile del fuoco esperto e attribuzione degli scatti convenzionali.</i> 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco esperto, di nautico di macchina vigile del fuoco esperto e di sommozzatore vigile del fuoco esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco, di nautico di macchina vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco, maturato complessivamente nel ruolo unico operativo e nel rispettivo ruolo delle specialità; b) siano in possesso, se nautici di coperta, di brevetto di specialista nautico di coperta di cui all'articolo 1 del decreto 22 novembre 2017 del Ministro dell'interno nonché delle abilitazioni di cui agli articoli 5 e 7, comma 2, dello stesso decreto; c) siano in possesso, se nautici di macchina, di brevetto di specialista nautico di macchina di cui all'articolo 1 del decreto 22 novembre 2017 del Ministro dell'interno nonché delle abilitazioni di cui agli articoli 5 e 7, comma 2, dello stesso decreto; d) siano in possesso, se sommozzatori, del brevetto di sommozzatore dei vigili del fuoco. 2. E' attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta vigili del fuoco esperti, ai nautici di macchina vigili del fuoco esperti e ai sommozzatori vigili del fuoco esperti che abbiano maturato tre anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo unico operativo e nel ruolo delle specialità, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione

	disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelatamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
<i>Art. 54</i> <i>Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore e attribuzione degli scatti convenzionali.</i> 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato otto anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco esperto, di nautico di macchina vigile del fuoco esperto e di sommozzatore vigile del fuoco esperto, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel rispettivo ruolo specialista, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. 2. E' attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta vigili del fuoco coordinatori, ai nautici di macchina vigili del fuoco coordinatori e ai sommozzatori vigili del fuoco coordinatori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelatamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.	<i>Art. 49</i> <i>Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore e attribuzione degli scatti convenzionali.</i> 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano maturato sei anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco esperto, di nautico di macchina vigile del fuoco esperto e di sommozzatore vigile del fuoco esperto, maturato complessivamente nel ruolo unico operativo e nel rispettivo ruolo delle specialità; b) siano in possesso, se nautici di coperta, di brevetto di specialista nautico di coperta di cui all'articolo 1 del decreto 22 novembre 2017 del Ministro dell'interno nonché delle abilitazioni di cui agli articoli 5 e 7, comma 2, dello stesso decreto; c) siano in possesso, se nautici di macchina, di brevetto di specialista nautico di macchina di cui all'articolo 1 del decreto 22 novembre 2017 del Ministro dell'interno nonché delle abilitazioni di cui agli articoli 5 e 7, comma 2, dello stesso decreto; d) siano in possesso, se sommozzatori, del brevetto di sommozzatore dei vigili del fuoco. 2. E' attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta vigili del fuoco coordinatori, ai nautici di macchina vigili del fuoco coordinatori e ai sommozzatori vigili del fuoco coordinatori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelatamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
<i>Art. 55</i>	<i>Art. 50</i>

<i>Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra.</i> 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione della durata non inferiore a tre mesi, riservata al personale che, alla predetta data, rivesta, rispettivamente, le qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore. 2. Non è ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica. 4. I nautici di coperta vigili del fuoco coordinatori, i nautici di macchina vigili del fuoco coordinatori e i sommozzatori vigili del fuoco coordinatori che, al termine del rispettivo corso di formazione, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina, rispettivamente, a nautico di coperta capo squadra, a nautico di macchina capo squadra e a sommozzatore capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. 5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, dell'esame finale nonché i criteri per la formazione delle graduatorie finali.	Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra. 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, a domanda, e superamento di un corso di formazione con esame finale, riservata al personale abbia maturato cinque anni di anzianità di servizio, maturata complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, e che sia in possesso, rispettivamente, dell'abilitazione di comandante costiero ai sensi dell'articolo 5 del decreto 22 novembre 2017 del Ministro dell'interno, dell'abilitazione di direttore di macchina ai sensi dell'articolo 6 del decreto 22 novembre 2017 del Ministro dell'interno, dell'abilitazione all'uso della miscela decompressiva nitrox ossigeno (DNO) e 150 ore di immersione. 2. Non è ammesso allo scrutinio di cui al comma 1, il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite all'articolo... Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la minore età anagrafica. 4. I nautici di coperta, i nautici di macchina e i sommozzatori che, al termine del rispettivo corso di formazione, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina, rispettivamente, a nautico di coperta capo squadra, a nautico di macchina capo squadra e a sommozzatore capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. 5. Con decreto del capo del Dipartimento sono individuati i criteri relativi allo scrutinio per merito comparativo, la durata, le modalità di svolgimento del corso di formazione, le cause di dimissione ed espulsione, l'esame finale nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso.
<i>Art. 56</i> <i>Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra esperto, di nautico di macchina capo squadra esperto e di sommozzatore capo squadra esperto.</i> 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra esperto, di nautico di macchina capo squadra esperto e di sommozzatore capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato	<i>Art. 51</i> Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra esperto, di nautico di macchina capo squadra esperto e di sommozzatore capo squadra esperto. 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra esperto, di nautico di macchina capo squadra esperto e di sommozzatore capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato

cinque anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.	quattro anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo , nonché abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.
<i>Art. 57</i> <i>Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta capo reparto, di nautico di macchina capo reparto e di sommozzatore capo reparto.</i> 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta capo reparto, di nautico di macchina capo reparto e di sommozzatore capo reparto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai nautici di coperta capi squadra esperti, ai nautici di macchina capi squadra esperti e ai sommozzatori capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche; b) abbiano frequentato con profitto i corsi di abilitazione e qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.	<i>Art. 52</i> <i>Promozione alla qualifica di nautico di coperta viceispettore, di nautico di macchina viceispettore e di sommozzatore viceispettore.</i> 1. La promozione alla qualifica di vice ispettore è conferita a ruolo aperto ai nautici di coperta capi squadra esperti, ai nautici di macchina capi squadra esperti e ai sommozzatori capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo, e che alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica; b) siano in possesso, rispettivamente, di 400 ore su libretto di navigazione e 400 ore di immersione. 2. Il personale che consegue la qualifica di viceispettore, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per la qualifica di provenienza finché permane nella stessa qualifica. Il medesimo personale, al compimento di 60 anni di età, a domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.
<i>Art. 58</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di nautico di coperta capo reparto, di nautico di macchina capo reparto e di sommozzatore capo reparto.</i> 1. E' attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta capi reparto, ai nautici di macchina capi reparto e ai sommozzatori capi reparto che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. Il predetto personale, ferma restando la qualifica rivestita, assume	<i>Art. 53</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di nautico di coperta viceispettore, di nautico di macchina viceispettore e di sommozzatore viceispettore.</i> 1. E' attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta viceispettori, ai nautici di macchina viceispettori e ai sommozzatori viceispettori che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

contestualmente la denominazione di «esperto».	
<i>Art. 59</i> <i>Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore.</i> 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli ed esami, riservata al personale con le qualifiche di cui all'articolo 47, lettere c), d), e), f), dei commi 2, 3 e 4, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per il personale con la qualifica di cui all'articolo 47, lettera c), dei commi 2, 3 e 4, è altresì richiesta un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a quindici anni maturata complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista. 2. Non è ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Per la formazione delle graduatorie delle selezioni di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica. 4. I vincitori delle selezioni di cui al comma 1 sono nominati, rispettivamente, nautico di coperta ispettore, nautico di macchina ispettore e sommozzatore ispettore e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. 5. Il personale di cui al comma 4 che, al termine del corso di formazione, abbia superato l'esame di fine corso, viene confermato nei rispettivi ruoli con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri per la formazione delle graduatorie finali nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale e degli esami di fine corso [97]. 7. Il personale vincitore delle selezioni di cui al comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finché permane nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore	<i>Art. 54</i> <i>Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore.</i> 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, a domanda, riservato al personale in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado rispettivamente, di 400 ore su libretto di navigazione e 400 ore di immersione, appartenente, alla predetta data, alle qualifiche: a) di capo squadra, capo squadra esperto e viceispettore antincendi; b) di vigile del fuoco coordinatore che abbia maturato almeno dieci anni di effettivo servizio, maturati complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista. 2. Non è ammesso allo scrutinio di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite all'articolo. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Per la formazione delle graduatorie dello scrutinio di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la minore età anagrafica. 4. Il personale di cui al comma 1 è nominato, rispettivamente, nautico di coperta ispettore, nautico di macchina ispettore e sommozzatore ispettore ed è ammesso a frequentare un corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. 5. Il personale di cui al comma 4 che, al termine del corso di formazione, abbia superato l'esame di fine corso, viene confermato nei rispettivi ruoli con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. 6. Il personale di cui al comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finché permane nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore e nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto, di nautico di coperta vicedirettore, di nautico di macchina vicedirettore e di sommozzatore vicedirettore. 7. Con decreto del capo del Dipartimento sono individuati i criteri relativi allo scrutinio per merito comparativo, la durata, le modalità di svolgimento del corso di formazione, le cause di dimissione ed espulsione, l'esame

ispettore e nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto.	finale nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso. 8. Il personale di cui al presente articolo, al compimento di 60 anni di età, a domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.
<i>Art. 60</i> <i>Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto.</i> 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato sette anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 59, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 64.	<i>Art. 55</i> <i>Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta ispettore capo, di nautico di macchina ispettore capo, e di sommozzatore ispettore capo.</i> 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta ispettore capo, di nautico di macchina ispettore capo e di sommozzatore ispettore capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato quattro anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione di cui all'articolo, e, che, nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo. 2. Il personale di cui al presente articolo, al compimento di 60 anni di età, a domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.
<i>Art. 61</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto.</i> 1. E' attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta ispettori esperti, ai nautici di macchina ispettori esperti e ai sommozzatori ispettori esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.	<i>Art. 56</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di nautico di coperta ispettore capo, di nautico di macchina ispettore capo e di sommozzatore ispettore capo.</i> 1. E' attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta ispettori capo, ai nautici di macchina ispettori capo e ai sommozzatori ispettori capo che abbiano maturato tre anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, n caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. 2. Il personale di cui al presente articolo, al compimento di 60 anni di età, a domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.
<i>Art. 62</i> <i>Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta ispettore coordinatore, di nautico di macchina ispettore coordinatore e di sommozzatore ispettore coordinatore.</i> 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta ispettore coordinatore, di nautico di macchina ispettore coordinatore e di sommozzatore ispettore coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale con le qualifiche, rispettivamente, di nautico di	<i>Art. 57</i> <i>Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta vicedirettore, di nautico di macchina vicedirettore e di sommozzatore vicedirettore.</i> 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta vicedirettore, di nautico di macchina vicedirettore e di sommozzatore vicedirettore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale con le qualifiche, rispettivamente, di nautico di coperta ispettore capo, di

coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 64, e che alla data del medesimo scrutinio sia in possesso dei seguenti requisiti: a) abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica; b) abbia frequentato con profitto i corsi di abilitazione e qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.	nautico di macchina ispettore capo e di sommozzatore ispettore capo che nel triennio precedente lo scrutinio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo e che alla data del medesimo scrutinio sia in possesso dei seguenti requisiti: a) abbia maturato sei anni di effettivo servizio nella qualifica; b) abbia frequentato con profitto i corsi di abilitazione e qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento e che alla data. 2. Il personale di cui al presente articolo, al compimento di 60 anni di età, a domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.
<i>Art. 63.</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifiche di nautico di coperta ispettore coordinatore, di nautico di macchina ispettore coordinatore e di sommozzatore ispettore coordinatore.</i> 1. E' attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta ispettori coordinatori, ai nautici di macchina ispettori coordinatori e ai sommozzatori ispettori coordinatori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.	<i>Art. 58</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifiche di nautico di coperta vicedirettore, di nautico di macchina vicedirettore e di sommozzatore vicedirettore.</i> 1. E' attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta vicedirettori, ai nautici di macchina vicedirettori e ai sommozzatori vicedirettori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, che non siano stati sospesi cautelamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. 2. Il personale di cui al presente articolo, al compimento di 60 anni di età, a domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.
	Sezione IV Ruolo della specialità delle telecomunicazioni
	<i>Art. 59</i> <i>Articolazione del ruolo della specialità delle telecomunicazioni.</i> 1. Il ruolo della specialità delle telecomunicazioni è articolato nelle qualifiche di cui all'articolo 25, comma 4. 2. Il personale del ruolo delle telecomunicazioni presta servizio nei nuclei telecomunicazioni regionali e può essere impiegato presso il centro telecomunicazioni nazionale della direzione centrale per l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione e per i beni e le risorse logistiche del Dipartimento. 3. Al fine di assicurare la piena operatività dei nuclei telecomunicazioni regionali, la ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale appartenente al ruolo di cui al presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 241, comma 1, tiene conto delle diverse tipologie di brevetti e abilitazioni possedute dal medesimo

	personale, individuate con decreto del capo del Dipartimento. 3. Le promozioni del personale del ruolo delle telecomunicazioni sono disposte nell'ambito delle specifiche dotazioni organiche di cui all'articolo 25, comma 8; la mobilità tra le sedi del medesimo personale avviene nell'ambito delle stesse dotazioni organiche.
	Art. 60 Funzioni del personale del ruolo della specialità delle telecomunicazioni. 1. Il personale del ruolo della specialità delle telecomunicazioni, ferme restando le funzioni connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, assolve alle attività proprie del Servizio Telecomunicazioni del Corpo nazionale comprese le attività necessarie all'organizzazione, alla gestione e al funzionamento, rispettivamente, dei nuclei telecomunicazioni nonché del centro telecomunicazioni nazionale della direzione centrale per l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione e per i beni e le risorse logistiche e strumentali del Dipartimento. 2. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 25, comma 4, lettere a), b), c), nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 25, comma 4, lettere d), e), f), g) h), e i) nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Il personale della specialità delle telecomunicazioni svolge le attività tecniche e operative proprie del rispettivo ruolo di appartenenza, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla operatività, alla sicurezza, alla qualità, alla manutenzione, al controllo e al funzionamento dei nuclei telecomunicazioni e del centro telecomunicazioni nazionale nonché delle apparecchiature, dei mezzi e della strumentazione assegnata; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le attività specialistiche di competenza con specifico riferimento, rispettivamente, allo studio e al collaudo degli apparati e degli impianti di telecomunicazione, all'esecuzione di lavori speciali e collegamenti radio di emergenza nelle zone colpite da gravi calamità in Italia e all'estero, all'impiego dei sistemi di collegamento satellitari, alla progettazione delle reti di telecomunicazione su tutto il territorio nazionale, all'installazione, alla manutenzione e all'impiego degli impianti e delle apparecchiature di telecomunicazione del Corpo nazionale, alla pianificazione delle frequenze, alla redazione dei capitolati tecnici delle apparecchiature degli impianti e degli strumenti di laboratorio, ai corsi di formazione e di aggiornamento del personale, cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature, mezzi, equipaggiamenti, magazzini e ambienti in dotazione, verificandone la piena funzionalità, conformando la propria attività alle disposizioni ricevute e alle norme vigenti, con particolare riguardo a quelle del settore telecomunicazioni nel suo complesso; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta, anche partecipando a manovre ed esercitazioni complesse nell'ambito delle attività operative del Corpo nazionale,

	per tutti i contesti emergenziali e di soccorso tecnico che richiedano l'impiego delle abilitazioni possedute; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.
	<i>Art. 61</i> <i>Accesso al ruolo della specialità delle telecomunicazioni.</i> 1. L'accesso al ruolo della specialità delle telecomunicazioni avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del titolo di radioriparatore, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 4. 2. Non è ammesso alle selezioni di cui al comma 1, il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la minore età anagrafica. 4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti i requisiti per la partecipazione alle selezioni di cui al comma 1, l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, le modalità di svolgimento della prova di fine corso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione della graduatoria finale. 5. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito della procedura selettiva di cui al comma 1, accede, al ruolo della specialità delle telecomunicazioni, è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.
	<i>Art. 62</i> <i>Promozione alla qualifica di specialista delle telecomunicazioni vigile del fuoco esperto e attribuzione dello scatto convenzionale.</i> 1. La promozione alla qualifica di specialista delle telecomunicazioni vigile del fuoco esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio, rispettivamente, nella qualifica di specialista delle

	telecomunicazioni vigile del fuoco; b) siano in possesso dell'abilitazione di specialista delle telecomunicazioni. 2. E' attribuito uno scatto convenzionale allo specialista delle telecomunicazioni vigile del fuoco esperto che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, maturato complessivamente nel ruolo unico operativo e nel ruolo della specialità, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelatamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
	Art. 63 Promozione alla qualifica di specialista delle telecomunicazioni vigile del fuoco coordinatore e attribuzione dello scatto convenzionale. 1. La promozione alla qualifica di specialista delle telecomunicazioni vigile del fuoco coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo , e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano maturato sei anni di effettivo servizio, nella qualifica di specialista delle telecomunicazioni vigile del fuoco esperto maturato complessivamente nel ruolo unico operativo e nel rispettivo ruolo delle specialità; b) siano in possesso dell'abilitazione di specialista delle telecomunicazioni. 2. E' attribuito uno scatto convenzionale allo specialista delle telecomunicazioni vigile del fuoco coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio maturato complessivamente nelle qualifiche dei vigili del fuoco del ruolo unico operativo e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
	Art. 64 Promozione alla qualifica di specialista delle telecomunicazioni capo squadra. 1. La promozione alla qualifica di specialista delle telecomunicazioni capo squadra. avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante

	scrutinio per merito comparativo, a domanda, e superamento di un corso di formazione con esame finale, riservata al personale che- abbia maturato cinque anni di anzianità di servizio, maturata complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista e che sia in possesso di 3 corsi abilitanti e che abbia effettuato 15 interventi complessi nell'ambito delle telecomunicazioni. 2. Non è ammesso allo scrutinio di cui al comma 1, il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità di cui all'articolo. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la minore età anagrafica. 4. Lo specialista delle telecomunicazioni che, al termine del corso di formazione, abbia superato l'esame finale consegue la nomina a specialista delle telecomunicazioni capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. 5. Con decreto del capo del Dipartimento sono individuati i criteri relativi allo scrutinio per merito comparativo, la durata, le modalità di svolgimento del corso di formazione, le cause di dimissione ed espulsione, l'esame finale nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso.
	Art. 65 Promozioni alla qualifica di specialista delle telecomunicazioni capo squadra esperto. 1. La promozione alle qualifiche di specialista delle telecomunicazioni capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato quattro anni di effettivo servizio, rispettivamente, nella qualifica di specialista delle telecomunicazioni capo squadra e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo, nonché abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.
	Art. 66 Promozione alla qualifica di specialista delle telecomunicazioni viceispettore. 1. La promozione alla qualifica di specialista delle telecomunicazioni viceispettore è conferita a ruolo aperto agli specialisti delle telecomunicazioni capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a

	sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo , e che alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica; b) sia in possesso di 1 corso abilitante e che abbia effettuato 30 interventi complessi nell'ambito delle telecomunicazioni. 2. Il personale che consegue la qualifica di viceispettore, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per la qualifica di provenienza finché permane nella stessa qualifica. Il medesimo personale, al compimento di 60 anni di età, a domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.
	Art. 67 Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con la qualifica di specialista delle telecomunicazioni viceispettore. 1. E' attribuito uno scatto convenzionale agli specialisti delle telecomunicazioni viceispettori che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelativamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
	Art. 68 Promozione alla qualifica di specialista delle telecomunicazioni ispettore 1. La promozione alla qualifica di specialista delle telecomunicazioni ispettore avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, a domanda, riservato al personale in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di 1 corso abilitante e che abbia effettuato 30 interventi complessi nell'ambito delle telecomunicazioni, appartenente, alla predetta data, alle qualifiche: a) di capo squadra, capo squadra esperto e viceispettore antincendi; b) di vigile del fuoco coordinatore che abbia maturato almeno dieci anni di effettivo servizio, maturati complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista. 2. Non è ammesso alla selezione di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità di cui all'articolo... Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Per la formazione della graduatoria dello scrutinio di

	cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la minore età anagrafica. 4. Il personale di cui al comma 1 è nominato, specialista delle telecomunicazioni ispettore ed è ammesso a frequentare un corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. 5. Il personale di cui al comma 4 che, al termine del corso di formazione, abbia superato l'esame di fine corso, viene confermato nel ruolo con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. 6. Il personale di cui al comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finché permane nella qualifica di specialista delle telecomunicazioni ispettore, di specialista delle telecomunicazioni ispettore capo e di specialista delle telecomunicazioni vicedirettore. 7. Con decreto del capo del Dipartimento sono individuati i criteri relativi allo scrutinio per merito comparativo, la durata, le modalità di svolgimento del corso di formazione, le cause di dimissione ed espulsione, l'esame finale nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso. 8. Il personale di cui al presente articolo, al compimento di 60 anni di età, a domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.
	Art. 69 Promozioni alla qualifica di specialista delle telecomunicazioni ispettore capo 1. La promozione alla qualifica di specialista delle telecomunicazioni ispettore capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato quattro anni di effettivo servizio, nella qualifica di specialista delle telecomunicazioni ispettore, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione di cui all'articolo , e, che, nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione non inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo . 2. Il personale di cui al presente articolo, al compimento di 60 anni di età, a domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.
	Art. 70 Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con la qualifica di specialista delle telecomunicazioni ispettore capo 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con la qualifica di specialista delle telecomunicazioni ispettore capo che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi

	per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, in caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. 2. Il personale di cui al presente articolo, al compimento di 60 anni di età, a domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.
	Art. 71 Promozioni alla qualifica di specialista delle telecomunicazioni vicedirettore 1. La promozione alla qualifica di specialista delle telecomunicazioni vicedirettore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale con la qualifica di specialista delle telecomunicazioni ispettore capo che nel triennio precedente lo scrutinio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione non inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 64 e che alla data del medesimo scrutinio sia in possesso dei seguenti requisiti: a) abbia maturato sei anni di effettivo servizio nella qualifica; b) abbia frequentato con profitto i corsi di abilitazione e qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento. 2. Il personale di cui al presente articolo, al compimento di 60 anni di età, a domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.
	Art. 72 Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifica di specialista delle telecomunicazioni vicedirettore 1. E' attribuito uno scatto convenzionale allo specialista delle telecomunicazioni vicedirettore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, che non sia stato sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. 2. Il personale di cui al presente articolo, al compimento di 60 anni di età, a domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.
<i>Sezione IV</i> Disposizioni comuni per i ruoli del personale specialista	<i>Sezione V</i> Disposizioni comuni per i ruoli del personale specialista
<i>Art. 64</i> <i>Valutazione annuale per gli ispettori dei ruoli del personale specialista.</i> 1. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 30, lettere g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, e di cui all'articolo 47, lettere g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, è valutato annualmente dall'amministrazione. 2. La valutazione di cui al comma 1 è formulata dal	Abrogato

dirigente da cui il personale dipende direttamente, mediante un giudizio sintetico complessivo sulla base dei risultati raggiunti, delle capacità dimostrate nell'espletamento degli incarichi assegnati nonché del livello di rendimento raggiunto nello svolgimento degli stessi. 3. Il personale interessato partecipa al procedimento di valutazione annuale compilando, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una scheda valutativa, riepilogativa dell'attività svolta durante l'anno precedente. 4. Entro il successivo 30 aprile, il dirigente valuta la scheda compilata dal personale assegnato al proprio ufficio, esprimendo un giudizio sintetico complessivo. 5. Il giudizio sintetico complessivo è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione. 6. I contenuti della scheda valutativa di cui al comma 3, le modalità di compilazione e di presentazione, i parametri per la valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del capo del Corpo nazionale. 7. Gli esiti delle valutazioni del personale di cui al comma 1 sono trasmessi alla direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento e sono tenuti in considerazione ai fini giuridici ed economici per la progressione in carriera. 8. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, il dirigente formula il giudizio complessivo sulla base degli elementi in proprio possesso.	
<i>Art. 65</i> <i>Transito in altri ruoli.</i> 1. In caso di sopravvenuta perdita totale e permanente dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale all'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 31 e 48, al personale appartenente ai ruoli specialistici sono revocati i titoli abilitativi relativi alla specialità posseduta. Il predetto personale che, a seguito degli accertamenti sanitari, sia dichiarato idoneo allo svolgimento di funzioni operative non specialistiche, transita, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo, nella qualifica corrispondente al livello retributivo posseduto, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio. 2. Il personale di cui al comma 1 che, a seguito degli accertamenti sanitari, sia dichiarato totalmente inabile al servizio operativo, transita, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti degli accertamenti sanitari, nei ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale personale è collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo posseduto, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio. 3. Il personale transitato ai sensi dei commi 1 e 2 conserva l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad	<i>Art. 73</i> <i>Transito in altri ruoli</i> 1. Al personale specialista di cui all'articolo 25, in caso di sopravvenuta perdita in via permanente dei requisiti di idoneità psicofisica e attitudinale allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza, ma idoneo al proficuo servizio, sono revocati i titoli abilitativi relativi alla specialità posseduta, salvo quanto previsto dai commi 4 e 5. 2. La perdita dei requisiti di idoneità psicofisica al volo, per il personale di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), è accertata dal competente istituto di medicina aerospaziale dell'aeronautica militare o equivalente organo civile, secondo le vigenti disposizioni. 3. La perdita dei requisiti di idoneità psicofisica, per il personale di cui all'articolo 25, comma 1, lettere b) e c) è accertata dalle competenti Commissioni mediche istituite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per l'accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in cui è prevista la collegialità del giudizio. 4. Il personale che a seguito degli accertamenti sanitari sia dichiarato temporaneamente non idoneo allo svolgimento delle mansioni specialistiche, in forma assoluta o parziale, permane nel ruolo specialistico per un periodo di 18 mesi, prorogabile per una sola volta per ulteriori 18 mesi, decorsi i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Con decreto del capo del Dipartimento, sentito il comandante generale dei vigili del fuoco, sono individuate le attività specialistiche compatibili con lo stato di salute che il dipendente stesso può continuare a svolgere, permanendo in soprannumero

personam pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio. 4. Il personale transitato ai sensi del comma 2, qualora la competente commissione medica ne verifichi il recupero dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di provenienza, può essere riammesso nella qualifica medesima, a domanda presentata entro cinque anni dalla data del transito, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilità della dotazione organica. In caso di accoglimento della domanda, il dipendente è riammesso, entro quindici giorni dalla notifica del giudizio di idoneità psico-fisica, nel ruolo, nella posizione economica e nella qualifica rivestiti al momento del transito nei ruoli tecnico-professionali, con l'attribuzione del trattamento economico correlato e il riassorbimento dell'eventuale assegno ad personam corrisposto nel precedente transito. 5. Nel caso di inabilità parziale all'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 31 e 48, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attività specialistiche compatibili con lo stato di salute che il dipendente può continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente è comunque conciliato con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso. 6. Il personale dei ruoli specialistici può transitare a richiesta, previo nullaosta dell'amministrazione e verifica dei posti disponibili, in altro ruolo del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative, nella qualifica corrispondente al livello retributivo posseduto, mantenendo l'anzianità di servizio maturata nei ruoli delle specialità aeronaviganti o nei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori di provenienza. Al predetto personale sono revocati il brevetto e la licenza relativi alla specialità posseduta.	nel ruolo e nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente è comunque conciliata con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso. 5. Il personale che, a seguito della valutazione collegiale di idoneità psicofisica sia dichiarato permanentemente inabile allo svolgimento delle mansioni specialistiche nella forma parziale, nonché il personale di cui al comma 4 al superamento del periodo massimo di temporanea permanenza nello stato di inabilità parziale, è impiegato nelle attività specialistiche individuate con il decreto di cui al comma 4, acquisito se del caso il parere da parte del Comitato consultivo tecnico sanitario di specialità istituito con decreto del Capo del Dipartimento. 6. Il personale che, a seguito della valutazione collegiale di idoneità psicofisica sia dichiarato totalmente inabile al servizio nei ruoli specialistici, ma idoneo allo svolgimento di funzioni operative non specialistiche, transita, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo, nella qualifica corrispondente al livello retributivo posseduto, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio. 7. Il personale che, a seguito della valutazione collegiale di idoneità psicofisica sia dichiarato totalmente inabile al servizio nei ruoli specialistici e allo svolgimento di funzioni operative non specialistiche, ma idoneo al servizio nei ruoli tecnici, transita, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, nei corrispondenti ruoli tecnici, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale personale è collocato nella corrispondente qualifica dello stesso livello retributivo posseduto, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio. 8. Il personale transitato ai sensi dei commi 6 e 7 conserva l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio. 9. Qualora il competente organismo sanitario collegiale verifichi il recupero dell'incondizionata idoneità psicofisica alle funzioni specialistiche, il personale transitato può essere riammesso nella qualifica medesima, a domanda presentata entro cinque anni dalla data del transito, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilità della dotazione organica. In caso di accoglimento della domanda, il dipendente è riammesso, entro quindici giorni dalla notifica del giudizio di idoneità psico-fisica, nei ruoli specialistici, nella posizione economica e nella qualifica rivestiti al momento del transito di ruolo, con l'attribuzione del trattamento economico correlato e il riassorbimento dell'eventuale assegno ad personam corrisposto nel precedente transito. 10. Il personale dei ruoli specialistici può transitare a
--	--

	richiesta, previa verifica dei posti disponibili e nulla osta dell'Amministrazione, in altro ruolo del personale operativo, nella qualifica corrispondente al livello retributivo posseduto, mantenendo l'anzianità di servizio maturata nei ruoli delle specialità aeronaviganti o nei ruoli delle specialità nautiche, dei sommozzatori e delle telecomunicazioni di provenienza. Al predetto personale sono revocati il brevetto e la licenza relativi alla specialità posseduta.
<i>Capo III</i> Altre disposizioni relative al personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative e funzioni specialistiche	Capo III Disposizioni relative al personale operativo e specialista
<i>Art. 66</i> <i>Conferimento delle promozioni per merito straordinario.</i> 1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita per merito straordinario al personale dei ruoli di cui agli articoli 1 e 29 che, nell'esercizio delle sue funzioni, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, abbia corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento attività di eccezionale rilevanza, abbia messo in luce straordinarie capacità professionali, dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore. 2. Al personale appartenente alle qualifiche apicali di ciascun ruolo, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, è attribuito il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore. 3. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tale caso, qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, al personale interessato può essere attribuito il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore.	<i>Art. 74</i> <i>Conferimento delle promozioni per merito straordinario</i> 1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita per merito straordinario al personale dei ruoli di cui agli articoli 1 e 25 che, nell'esercizio delle sue funzioni, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, abbia corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento attività di eccezionale rilevanza, abbia messo in luce straordinarie capacità professionali, dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore. 2. Al personale appartenente alle qualifiche apicali di ciascun ruolo, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, è attribuito il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore. 3. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tale caso, qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, al personale interessato può essere attribuito il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore.
<i>Art. 67</i> <i>Decorrenza, procedimento e Commissione per le promozioni per merito straordinario.</i> 1. Le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le carenze ordinarie delle dotazioni organiche. 2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1. 3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal comandante dei vigili del fuoco o dal dirigente dell'ufficio ed è valutata da una apposita commissione costituita con decreto del capo del Dipartimento. 4. La commissione di cui al comma 3, costituita con cadenza triennale, è presieduta dal capo del Corpo nazionale ed è composta da quattro dirigenti individuati nelle strutture del Dipartimento e del Corpo nazionale. 5. La promozione per merito straordinario è conferita dal Ministro dell'interno, su proposta del capo del Dipartimento.	<i>Art. 75</i> <i>Decorrenza, procedimento e Commissione per le promozioni per merito straordinario.</i> 1. Le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le carenze ordinarie delle dotazioni organiche. 2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1. 3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal comandante dei vigili del fuoco o dal dirigente dell'ufficio ed è valutata da una apposita commissione costituita con decreto del capo del Dipartimento. 4. La commissione di cui al comma 3, costituita con cadenza triennale, è presieduta dal comandante generale dei vigili del fuoco ed è composta da quattro dirigenti individuati nelle strutture del Dipartimento e del Corpo nazionale. 5. La promozione per merito straordinario è conferita dal Ministro dell'interno, su proposta del capo del Dipartimento.
<i>Capo IV</i>	Capo IV

Ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente	Ruoli del personale tecnico
<i>Sezione I</i> Istituzione dei ruoli tecnico-professionali	Sezione I Istituzione dei ruoli tecnici
<i>Art. 68</i> <i>Istituzione dei ruoli.</i> 1. Sono istituiti i seguenti ruoli tecnico-professionali del personale del Corpo nazionale: a) ruolo degli operatori e degli assistenti; b) ruolo degli ispettori logistico-gestionali; c) ruolo degli ispettori informatici; d) ruolo degli ispettori tecnico-scientifici; e) ruolo degli ispettori sanitari. 2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 svolge le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza. 3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: ispettori, assistenti, operatori. 4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.	<i>Art. 76</i> <i>Istituzione dei ruoli.</i> 1. Sono istituiti i seguenti ruoli tecnici del personale del Corpo nazionale: a) ruolo degli assistenti tecnici b) ruolo dei coadiutori e dei viceispettori tecnici; c) ruolo degli ispettori e dei vicedirettori tecnici; 2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, svolge le funzioni proprie del settore di impiego di appartenenza e dei profili professionali, ove previsti, anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza. 3. I settori di impiego sono articolati in amministrativo-contabile, informatico e scientifico. 4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: vicedirettori tecnici, ispettori tecnici, viceispettori tecnici, coadiutori tecnici, assistenti tecnici. 5. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto unitamente alle dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali, ove previsti.
<i>Sezione II</i> Ruolo degli operatori e degli assistenti	Sezione II Ruolo degli assistenti tecnici
<i>Art. 69</i> <i>Articolazione del ruolo degli operatori e degli assistenti.</i> 1. Il ruolo degli operatori e degli assistenti è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) operatore; b) operatore esperto; c) assistente.	<i>Art. 77</i> <i>Articolazione del ruolo degli assistenti tecnici</i> 1. Il ruolo degli assistenti nei settori d'impiego amministrativo- contabile, informatico e scientifico è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) assistente tecnico; b) assistente tecnico esperto; c) assistente tecnico coordinatore.
<i>Art. 70</i> <i>Funzioni del personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti</i> 1. Il personale con le qualifiche di operatore effettua funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale. Svolge le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali; cura la fascicolazione, la conservazione e la classificazione di atti e documenti; provvede alla distribuzione e alla consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria. Per lo svolgimento delle attività di competenza utilizza anche apparecchiature informatiche; provvede all'esecuzione di operazioni tecnico-manuali di tipo operaio-specialistico, consistenti in manutenzione, installazione, riparazione di strutture, impianti, laboratori, officine e macchine, con	<i>Art. 78</i> <i>Funzioni del personale appartenente al ruolo degli assistenti tecnici nel settore d'impiego amministrativo – contabile</i> 1. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità delle stesse, il personale appartenente al ruolo degli assistenti tecnici nel settore d'impiego amministrativo – contabile, svolge, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali; cura la fascicolazione, la conservazione e la classificazione di atti e documenti; provvede alla distribuzione e alla consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; per l'esecuzione dei lavori

relativa conduzione. Effettua l'installazione e la manutenzione di attrezzature, apparecchiature e impianti di radio e telecomunicazioni, in relazione alla specifica professionalità posseduta. Redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. Per l'esecuzione dei lavori può avvalersi dell'uso di macchine che richiedono la patente di guida o l'abilitazione all'uso di macchine operatrici, mantenendo le abilitazioni possedute anche seguendo percorsi di aggiornamento; può essere abilitato alla guida di veicoli con l'ausilio di dispositivi supplementari acustici ed ottici inseriti. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove è assegnato, svolge le attività relative al profilo di competenza, comprese quelle di vigilanza e di custodia delle sedi e partecipa, ove richiesto, ai percorsi di riqualificazione professionale disposti dall'amministrazione. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'operatore esperto può essere incaricato di sovrintendere allo svolgimento di specifiche lavorazioni, anche con funzioni di preposto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 3. Il personale con la qualifica di assistente partecipa e sovrintende alle attività di cui al comma 1; in qualità di preposto fornisce indicazioni e direttive in materia di sicurezza sul lavoro nelle attività da effettuare. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove è impiegato, è tenuto a svolgere tutte le attività relative al profilo di competenza, partecipando ai percorsi di riqualificazione professionale disposti dall'amministrazione. In relazione alla professionalità e alle attitudini individuali, al personale con la qualifica di assistente possono essere attribuiti incarichi specialistici di natura tecnica o amministrativa. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, l'assistente collabora direttamente con il personale appartenente alle qualifiche superiori nell'ambito delle attività di competenza.	può avvalersi dell'uso di macchine che richiedono la patente di guida o l'abilitazione all'uso di macchine operatrici, mantenendo le abilitazioni possedute anche seguendo percorsi di aggiornamento; può essere abilitato alla guida di veicoli. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove è assegnato, svolge le attività relative al profilo di competenza, comprese quelle di vigilanza e di custodia delle sedi e partecipa a corsi di aggiornamento organizzati dall'amministrazione; svolge funzioni amministrative e contabili, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune, nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute; può, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di formazione in materie per le quali ha competenza specifica. 2. All'assistente tecnico coordinatore, possono essere, altresì, conferiti incarichi di coordinamento. nell'ambito della specifica professionalità posseduta. L'assistente tecnico coordinatore, in assenza di personale appartenente al ruolo dei coadiutori e dei viceispettori tecnici svolge le funzioni del coadiutore tecnico. 3. Il personale di cui al presente articolo partecipa alle attività e ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, Capo III, e di polizia giudiziaria, in relazione alla qualifica posseduta ed alle specifiche competenze svolte.
	Art. 79 Funzioni del personale appartenente al ruolo degli assistenti tecnici nel settore d'impiego informatico 1. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità delle stesse, il personale appartenente al ruolo degli assistenti tecnici nel settore d'impiego informatico svolge, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali; cura la fascicolazione, la conservazione e la classificazione di atti e documenti; provvede alla distribuzione e alla consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria. Redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; per l'esecuzione dei lavori può avvalersi dell'uso di macchine che richiedono la patente di guida o l'abilitazione all'uso di macchine operatrici, mantenendo le abilitazioni possedute anche seguendo percorsi di aggiornamento; può essere abilitato alla guida di veicoli. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove è assegnato, svolge le attività relative al

	profilo di competenza, comprese quelle di vigilanza e di custodia delle sedi e partecipa a corsi di aggiornamento organizzati dall'amministrazione; svolge attività di installazione, controllo, gestione, esercizio e manutenzione di apparecchiature, impianti tecnici, reti e sistemi hardware, software e di telecomunicazioni; provvede alla risoluzione di anomalie di funzionamento di prodotti e sistemi, all'esercizio dei sistemi informativi e telematici e, in particolare, fornisce supporto operativo all'installazione ed alla manutenzione dei sistemi centrali e periferici, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune, nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute; può, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di formazione in materie per le quali ha competenza specifica. 2. All'assistente tecnico coordinatore possono essere, altresì, conferiti incarichi di coordinamento nell'ambito della specifica professionalità posseduta. L'assistente tecnico coordinatore, in assenza di personale appartenente al ruolo dei coadiutori e dei viceispettori tecnici svolge le funzioni del coadiutore tecnico. 4. Il personale di cui al presente articolo partecipa alle attività e ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, Capo III, e di polizia giudiziaria, in relazione alla qualifica posseduta ed alle specifiche competenze svolte.
	Art. 80 Funzioni del personale appartenente al ruolo degli assistenti tecnici nel settore d'impiego scientifico 1. Al settore d'impiego scientifico afferiscono, in relazione alla specifica qualificazione professionale del personale, ambiti di competenza attinenti all'applicazione delle scienze biologiche, chimiche, geologiche, agroforestali (antincendio boschivo AIB), e di eventuali ulteriori discipline di interesse del Corpo nazionale, da individuarsi con decreto del capo del Dipartimento. 2. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità delle stesse, il personale appartenente al ruolo degli assistenti tecnici nel settore d'impiego scientifico svolge, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali; cura la fascicolazione, la conservazione e la classificazione di atti e documenti; provvede alla distribuzione e alla consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria. Redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; per l'esecuzione dei lavori può avvalersi dell'uso di macchine che richiedono la patente di guida o l'abilitazione all'uso di macchine operatrici, mantenendo le abilitazioni possedute anche seguendo percorsi di aggiornamento; può essere abilitato alla guida di veicoli. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove è assegnato, svolge le attività relative al profilo di competenza, comprese quelle di vigilanza e di custodia delle sedi e partecipa a corsi di aggiornamento organizzati dall'amministrazione; svolge assistenza per l'utilizzo di attrezzature e strumentazioni scientifiche;

	gestione e manutenzione di laboratori; conduzione di esperimenti e raccolta di dati; analisi ed interpretazione di dati scientifici; sviluppo e ottimizzazione di protocolli sperimentali; manutenzione e riparazione di attrezzature scientifiche, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune, nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute; può, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di formazione in materie per le quali ha competenza specifica. 3. All'assistente tecnico coordinatore possono essere, altresì, conferiti incarichi di coordinamento, nell'ambito della specifica professionalità posseduta. L'assistente tecnico coordinatore, in assenza di personale appartenente al ruolo dei coadiutori e dei viceispettori tecnici svolge le funzioni del coadiutore tecnico. 4. Il personale di cui al presente articolo partecipa alle attività e ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, Capo III, e di polizia giudiziaria, in relazione alla qualifica posseduta ed alle specifiche competenze svolte.
<i>Art. 71</i> <i>Accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti</i> 1. L'accesso alla qualifica di operatore avviene mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti nell'elenco anagrafico presso il centro per l'impiego che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 [112]; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [113]; d) titolo di studio della scuola dell'obbligo; e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Alla selezione non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. La selezione avviene con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta, diramato a cura dei competenti centri per l'impiego, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. 4. In relazione a particolari esigenze delle strutture del	<i>Art. 81</i> <i>Accesso al ruolo degli assistenti tecnici</i> 1. L'accesso alla qualifica di assistente tecnici, nei settori amministrativo - contabile, informatico e scientifico, avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale, le cui tipologie, per ciascun settore di impiego, sono individuate con decreto del Ministro dell'interno; e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. Nella procedura di cui al comma 1 è prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, fermi restando

Dipartimento e del Corpo nazionale, nel bando di offerta può essere chiesto il possesso di brevetti, patenti e altre abilitazioni inerenti all'attività da svolgere. 5. Il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attività, la determinazione e le modalità di svolgimento delle prove di esame e i relativi programmi sono stabiliti nel bando di offerta. 6. I candidati sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria fornito dai centri per l'impiego territorialmente competenti. 7. La selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, accerta l'idoneità dei candidati a svolgere le specifiche funzioni proprie della qualifica per le quali è stata avviata la selezione e non comporta valutazione comparativa. 8. Possono essere nominati, a domanda, operatori, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a svolgere il tirocinio formativo di cui al comma 9, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 9. I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio, seguono i programmi di tirocinio formativo organizzati dall'amministrazione in relazione alle specifiche funzioni da svolgere e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica di operatore, previa valutazione di idoneità da parte del dirigente del comando dei vigili del fuoco o dell'ufficio presso cui hanno svolto servizio, e prestano giuramento. 10. Il personale selezionato ai sensi del comma 9 è ammesso a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del dirigente del comando dei vigili del fuoco o dell'ufficio presso cui ha svolto il tirocinio formativo.	gli altri requisiti previsti dai commi 1 e 2. È, altresì, prevista la riserva di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari, ai quali è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, nell'ambito del Corpo nazionale, che opera nella misura del 10 per cento dei posti. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 4. In caso di rilevanti carenze di organico tali da determinare criticità nella funzionalità dei servizi d'istituto, può essere espletato, ai fini della copertura delle suddette carenze e con le stesse modalità di cui al presente articolo, un concorso nazionale su base territoriale. 5. I vincitori del concorso sono nominati assistenti tecnici in prova e ammessi alla frequenza del corso di formazione. A tale personale si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova. 6. Possono essere nominati, a domanda, assistenti tecnici in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione, il coniuge e i figli superstiti nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali o delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1 e dell'eventuale preselezione, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, nonché i criteri di formazione della graduatoria finale.
	Art. 82 Corso di formazione 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo... sono nominati assistenti tecnici in prova. Il periodo di prova e la durata del corso di formazione nonché del tirocinio presso le strutture del Corpo, sono individuati con il decreto di cui al comma 5. 2. Al termine del corso di formazione, gli assistenti tecnici in prova che abbiano superato l'esame finale ricevono il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio formulato dal comandante generale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame finale determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli assistenti tecnici in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio. 3. Il tirocinio è svolto con le modalità previste dal decreto di cui al comma 5. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo (dimissioni dal corso), gli assistenti tecnici in prova ricevono il giudizio di idoneità

	ai servizi di istituto formulato dal comandante generale dei vigili del fuoco, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina ad assistenti tecnici. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2. 4. Gli assistenti tecnici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del comandante generale dei vigili del fuoco, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. Conseguono, secondo la procedura di cui al comma 3, la nomina ad assistente a decorrere dal giorno successivo alla conclusione del periodo di tirocinio, collocandosi nel ruolo di anzianità dopo l'ultima unità assunta del medesimo corso di formazione. 5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti la durata, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso. 6. L'assegnazione degli assistenti tecnici alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
	Art. 83 Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo gli assistenti tecnici in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano i giudizi di idoneità al termine del corso di formazione e del tirocinio; c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 82, comma 4; e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per un numero di giorni di assenza, anche non consecutivi, parametrati alla durata del corso di formazione di cui all'articolo..., salvi i casi di cui alle lettere f) e g); f) sono stati assenti dal corso per un numero di giorni di assenza, anche non consecutivi, parametrati alla durata del corso di formazione, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, accertate dalla competente commissione medica ospedaliera. In tal caso gli assistenti in prova previa verifica dell'idoneità psico-fisica, sono ammessi a partecipare al primo corso utile indicato dall'amministrazione e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica; g) sono stati assenti dal corso nel periodo di astensione obbligatoria per maternità. In tal caso conservano l'intera retribuzione fondamentale e gli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente, secondo le disposizioni contrattuali e sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle

	disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nelle more, al termine del periodo di astensione obbligatoria, i medesimi prestano servizio presso il comando di residenza con mansioni di supporto, fatta salva l'eventuale fruizione degli istituti a tutela della maternità. 2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli assistenti in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.
<i>Art. 72</i> <i>Promozione alla qualifica di operatore esperto</i> 1. La promozione alla qualifica di operatore esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di operatore e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.	<i>Art. 84</i> Promozione alla qualifica di assistente tecnico esperto ed attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con la qualifica di assistente tecnico esperto. 1. La promozione alla qualifica di assistente tecnico esperto nei settori d'impiego amministrativo- contabile, informatico e scientifico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli assistenti tecnici che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo ..., e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica; b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento. 2. Il servizio prestato durante il corso di formazione è computato per intero nella qualifica di assistente tecnico. 3. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di assistente tecnico esperto nei settori d'impiego amministrativo- contabile, informatico e scientifico che sia in possesso dei seguenti requisiti: a) abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica; b) nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e non sia stato sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
<i>Art. 73</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifica di operatore esperto.</i> 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di operatore esperto che abbia maturato quattro	Abrogato

anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.	
<i>Art. 74</i> <i>Promozione alla qualifica di assistente</i> 1. La promozione alla qualifica di assistente è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattordici anni di effettivo servizio nella qualifica di operatore esperto e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. 2. Conseguita la promozione di cui al comma 1, gli assistenti partecipano a un corso di aggiornamento professionale della durata di due settimane, i cui contenuti e le modalità di svolgimento sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento.	<i>Art. 85</i> Promozione alla qualifica di assistente tecnico coordinatore e attribuzione di uno scatto convenzionale 1. La promozione alla qualifica di assistente tecnico coordinatore nei settori d'impiego amministrativo-contabile, informatico e scientifico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli assistenti tecnici esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano maturato sei anni di effettivo servizio nella qualifica; b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento. 2. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di assistente tecnico coordinatore nei settori d'impiego amministrativo-contabile, informatico e scientifico che sia in possesso dei seguenti requisiti: a) abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica; b) nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e non sia stato sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
<i>Art. 75</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifica di assistente</i> 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di assistente che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento	Abrogato

disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. Il predetto personale, ferma restando la qualifica rivestita, assume contestualmente la denominazione di “capo”.	
	Sezione III Ruolo dei coadiutori e dei viceispettori tecnici
	Art. 86 Articolazione del ruolo dei coadiutori e dei viceispettori tecnici 1. Il ruolo dei coadiutori e dei viceispettori tecnici nei settori d'impiego amministrativo- contabile, informatico e scientifico è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) coadiutore tecnico; b) coadiutore tecnico esperto; c) viceispettore tecnico.
	Art. 87 Funzioni del personale appartenente al ruolo dei coadiutori e dei viceispettori tecnici nel settore di impiego amministrativo – contabile 1. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo dei coadiutori e dei viceispettori tecnici nel settore d'impiego amministrativo – contabile, il personale con le qualifiche di coadiutore tecnico e coadiutore tecnico esperto collabora all'attività di organizzazione e partecipa alla gestione e al controllo delle attività amministrative e contabili; svolge attività amministrative, istruttorie e di revisione contabile ovvero esegue operazioni di contabilizzazione ed economato, cassa e magazzino, di tenuta e gestione di archivi; formazione sull'uso degli applicativi in uso, segue le procedure di acquisto e la valutazione di offerte nonché la conformità di forniture secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici; può essere incaricato di sovrintendere allo svolgimento di specifiche lavorazioni, anche con funzioni di preposto ai sensi del <u>decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</u> 2. Al personale appartenente alla qualifica di coadiutore tecnico esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specifici richiedenti particolari conoscenze e attitudini. Il coadiutore tecnico esperto sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il viceispettore. 3. Nell'espletamento dei compiti di istituto, i viceispettori tecnici sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti alle qualifiche e ai ruoli che espletano funzioni amministrativo-contabili. Oltre ai compiti di cui ai commi 1 e 2, i viceispettori tecnici svolgono, nell'ambito della specifica professionalità posseduta, funzioni amministrative e contabili, svolgono le funzioni di consegnatario; collaborando con le professionalità superiori, nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collaborano alle attività di organizzazione e partecipano a quelle di gestione dell'ufficio cui sono assegnati; tenuto conto dei

	rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità nell'ambito delle direttive ricevute con piena responsabilità per l'attività svolta e possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto. 3. Il personale di cui al presente articolo partecipa alle attività e ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, Capo III, e di polizia giudiziaria, in relazione alla qualifica posseduta ed alle specifiche competenze svolte.
	Art. 88 Funzioni del personale appartenente al ruolo dei coadiutori e dei viceispettori tecnici nel settore di impiego informatico 1. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo dei coadiutori e dei viceispettori tecnici nel settore d'impiego informatico, il personale con le qualifiche di coadiutore tecnico e coadiutore tecnico esperto collabora all'attività di organizzazione e partecipa alla gestione degli impianti e dei sistemi informatici; svolge attività di supporto tecnico per l'attività di assistenza ai problemi relativi all'hardware e software in dotazione, gestione e manutenzione dei sistemi informatici, inclusi aggiornamenti e sicurezza, formazione sull'uso dei sistemi informatici in dotazione, gestione e sicurezza delle reti informatiche; segue le procedure di acquisto e la valutazione di offerte nonché la conformità di forniture secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici; può essere incaricato di sovrintendere allo svolgimento di specifiche lavorazioni, anche con funzioni di preposto ai sensi del <u>decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</u>. 2. Al personale appartenente alla qualifica di coadiutore tecnico esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specifici richiedenti particolari conoscenze e attitudini. Il coadiutore tecnico esperto sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il viceispettore tecnico. 3. Nell'espletamento dei compiti di istituto, i viceispettori tecnici sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti alle qualifiche e ai ruoli che espletano funzioni informatiche. Oltre ai compiti di cui ai commi 1 e 2, i viceispettori svolgono, nell'ambito della specifica professionalità posseduta, funzioni informatiche, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collaborano alle attività di organizzazione e partecipano a quelle di gestione dell'ufficio cui sono assegnati; tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità nell'ambito delle direttive ricevute con piena responsabilità per l'attività svolta e possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto. 3. Il personale di cui al presente articolo partecipa alle attività e ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, Capo III, e di polizia giudiziaria, in relazione alla qualifica posseduta ed alle specifiche competenze svolte.

	Art. 89 Funzioni del personale appartenente al ruolo dei coadiutori e dei viceispettori tecnici nel settore di impiego scientifico 1. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo dei coadiutori e dei viceispettori tecnici nel settore d'impiego scientifico, il personale con le qualifiche di coadiutore tecnico e coadiutore tecnico esperto, in relazione alla specifica professionalità posseduta, collabora all'attività di organizzazione e partecipa alla gestione degli impianti e dei sistemi; svolge attività di supporto tecnico per l'attività di assistenza ai problemi relativi agli impianti e ai sistemi in dotazione, formazione sull'uso dei sistemi; segue le procedure di acquisto e la valutazione di offerte nonché la conformità di forniture secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici; può essere incaricato di sovrintendere allo svolgimento di specifiche lavorazioni, anche con anche con funzioni di preposto ai sensi del <u>decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</u>. 2. Al personale appartenente alla qualifica di coadiutore tecnico esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specifici richiedenti particolari conoscenze e attitudini. Il coadiutore tecnico esperto sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il viceispettore. 3. Nell'espletamento dei compiti di istituto, i viceispettori tecnici sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti alle qualifiche e ai ruoli che espletano funzioni scientifiche. Oltre ai compiti di cui ai commi 1 e 2, i viceispettori svolgono, nell'ambito della specifica professionalità posseduta, funzioni scientifiche, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collaborano alle attività di organizzazione e partecipano a quelle di gestione dell'ufficio cui sono assegnati; tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità nell'ambito delle direttive ricevute con piena responsabilità per l'attività svolta e possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto. 4. Il personale di cui al presente articolo partecipa alle attività e ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, Capo III, e di polizia giudiziaria, in relazione alla qualifica posseduta ed alle specifiche competenze svolte.
	Art. 90 Immissione nel ruolo dei coadiutori e dei viceispettori tecnici 1. L'accesso alla qualifica di coadiutore tecnico nei settori amministrativo - contabile, informatico e scientifico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo a domanda e superamento di un successivo corso di formazione, con esame finale, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di assistente coordinatore e che abbia completato uno specifico percorso formativo, individuato nei contenuti e nella

	durata con decreto del capo del Dipartimento. 2. Non è ammesso allo scrutinio di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione allo scrutinio, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo . Non è, altresì, ammesso allo scrutinio il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Gli assistenti tecnici coordinatori che, al termine del corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a coadiutore tecnico nei settori amministrativo - contabile, informatico e scientifico nell'ordine delle rispettive graduatorie finali del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. 4. L'assegnazione dei coadiutori tecnici nei settori amministrativo - contabile, informatico e scientifico alle sedi di servizio è effettuata in relazione alle esigenze operative del Corpo nazionale ed alla scelta manifestata dagli interessati, prima dell'avvio del relativo corso di formazione, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione in proporzione alle carenze presenti negli organici. 5. Con decreto del capo del Dipartimento sono individuati i criteri relativo allo scrutinio per merito comparativo, la durata, le modalità di svolgimento del corso di formazione, l'esame finale nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso. 6. Qualora, all'esito della procedura di scrutinio per merito comparativo permangano carenze di organico nella qualifica di coadiutore tecnici tali da incidere sulla funzionalità dei compiti d'istituto, può essere espletato, ai fini della copertura delle suddette carenze e con le modalità individuate con il decreto di cui al comma 7, un concorso interno per esami e titoli, anche su base territoriale, per l'accesso alla predetta qualifica cui è ammesso a partecipare il personale che abbia maturato complessivamente almeno cinque anni di effettivo servizio nel ruolo degli assistenti tecnici. I vincitori del concorso sono ammessi a frequentare un corso di formazione professionale, con esame finale, previo completamento di uno specifico percorso formativo individuato con il decreto di cui al comma 7. Si applicano i commi 2, 3 e 4 del presente articolo. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso interno di cui al comma 6, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale.
	Art. 91 Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione 1. È dimesso dal corso di formazione professionale di cui

	all'articolo , il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un numero di giorni di assenza, anche non consecutivi, parametrati alla durata del corso di formazione, di cui all'articolo . Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione allo scrutinio. d) è stato assente dal corso nel periodo di astensione obbligatoria per maternità. In tal caso conserva l'intera retribuzione fondamentale e gli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente, secondo le disposizioni contrattuali ed è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nelle more, al termine del periodo di astensione obbligatoria, presta servizio presso il comando di residenza con mansioni di supporto, fatta salva l'eventuale fruizione degli istituti a tutela della maternità. 2. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione professionale per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, ovvero per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 5. Il personale che non supera il corso di formazione professionale permane nella qualifica e nella sede di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.
	Art. 92 Promozione alla qualifica di coadiutore tecnico esperto 1. La promozione alla qualifica di coadiutore esperto nei settori d'impiego amministrativo- contabile, informatico e scientifico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai coadiutori che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo , e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica; b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.
	Art. 93

	Promozione alla qualifica di viceispettore tecnico 1. La promozione alla qualifica di viceispettore tecnico nei settori d'impiego amministrativo- contabile, informatico e scientifico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai coadiutori tecnici esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica; b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento
	Art. 94 Attribuzione di uno scatto convenzionale ai viceispettori tecnici E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di viceispettore tecnico nei settori d'impiego amministrativo- contabile, informatico e scientifico che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'<u>articolo 10</u>, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
<i>Sezione III</i> Ruolo degli ispettori logistico-gestionali	Sezione IV Ruolo degli ispettori e dei vicedirettori tecnici
<i>Art. 76</i> <i>Articolazione del ruolo degli ispettori logistico-gestionali.</i> 1. Il ruolo degli ispettori logistico-gestionali è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) ispettore logistico-gestionale; b) ispettore logistico-gestionale esperto; c) ispettore logistico-gestionale coordinatore.	Art. 95 Articolazione del ruolo degli ispettori e dei vicedirettori tecnici 1. Il ruolo degli ispettori e dei vicedirettori tecnici nei settori d'impiego amministrativo- contabile, informatico e scientifico è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) ispettore tecnico; b) ispettore tecnico capo; c) vicedirettore tecnico.
<i>Art. 77</i> <i>Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori logistico-gestionali</i> 1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori logistico-gestionali svolge, nell'ambito della specifica professionalità posseduta, funzioni amministrative e contabili, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora all'attività di organizzazione e partecipa alla gestione e al controllo delle attività	Art. 96 Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei vicedirettori tecnici nel settore d'impiego amministrativo – contabile. 1. Nell'espletamento dei compiti di istituto, il personale del ruolo degli ispettori e dei vicedirettori tecnici in relazione alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, collabora all'organizzazione dei servizi e partecipa alle attività del settore di impiego; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora con le professionalità

amministrative e contabili; svolge attività amministrative, istruttorie e di revisione contabile ovvero esegue operazioni di contabilizzazione ed economato, cassa e magazzino, di tenuta e gestione di archivi; segue le procedure di acquisto e la valutazione di offerte nonché la conformità di forniture secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici; in assenza di professionalità superiori, può svolgere funzioni di consegnatario e di cassa, anche con servizio di sportello; collabora e partecipa, in relazione alla professionalità posseduta e nel rispetto delle disposizioni della direzione centrale per la formazione del Dipartimento, alla gestione e all'attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e può partecipare, in qualità di componente, alle commissioni di esame; svolge funzioni di segretario in commissioni, anche di concorso; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui è assegnato e redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. 2. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori logistico-gestionali, gli ispettori logistico-gestionali coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; in relazione alle competenze specifiche possedute, partecipano ad attività di studio e di ricerca per la formulazione di proposte in ambito logistico e gestionale; ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti e firmare congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collaborano alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo con riferimento al proprio settore di competenza. Gli ispettori logistico-gestionali coordinatori possono essere preposti, nell'ambito dell'ufficio cui sono assegnati, ad una o più unità organizzative del settore logistico-gestionale.	superiori all'attività di organizzazione e partecipa a quella di gestione generale della struttura cui è assegnato; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui è assegnato e redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; espleta incarichi specifici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio in riferimento al settore amministrativo-contabile; svolge, anche avvalendosi di collaboratori, le predette attività; dà esecuzione in modo autonomo ai procedimenti amministrativo-contabili e li gestisce nell'ambito delle specifiche competenze possedute; partecipa, in relazione alla professionalità posseduta, alla redazione di preventivi tecnico-economici e dei relativi capitolati e coopera alle attività di indagine di mercato o di collaudo; collabora e partecipa, in relazione alla professionalità posseduta e nel rispetto delle disposizioni uffici centrali del Dipartimento, alla gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e può partecipare, in qualità di componente, alle commissioni di esame e, in relazione alle competenze specifiche possedute, partecipa ad attività di studio e di ricerca per la formulazione di proposte in ambito logistico e gestionale. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei vicedirettori è preposto alla gestione ed al funzionamento di una articolazione dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato. 2. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei vicedirettori tecnici, il personale con la qualifica di vicedirettore tecnico, oltre a quanto specificato al comma 1, espleta incarichi specifici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; segue l'attuazione di progetti attinenti alle competenze possedute e, ove previsto, svolge compiti tecnico-ispettivi, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte nello specifico settore di attività; ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, può collaborare direttamente con i dirigenti e firmare congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo con riferimento al proprio settore di competenza. 3. Il personale di cui al presente articolo partecipa alle attività e ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, Capo III, e di polizia giudiziaria, in relazione alla qualifica posseduta ed alle specifiche competenze svolte.
	Art. 97 Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei vicedirettori tecnici nel settore d'impiego informatico 1. Nell'espletamento dei compiti di istituto, il personale del ruolo degli ispettori e dei vicedirettori tecnici in relazione alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, collabora all'organizzazione dei servizi e partecipa alle attività del settore di impiego; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base

	delle direttive ricevute, collabora con le professionalità superiori, partecipa alla progettazione, alla realizzazione, allo sviluppo e alla verifica del funzionamento dei sistemi informativi e telematici; partecipa alle attività di valutazione, certificazione, studio, ricerca e analisi; svolge, anche avvalendosi di collaboratori, attività di installazione, controllo, gestione, esercizio e manutenzione di apparecchiature, impianti tecnici, reti e sistemi hardware, software e di telecomunicazioni; provvede alla risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessità di prodotti e sistemi, all'esercizio dei sistemi informativi e telematici e, in particolare, fornisce supporto operativo all'installazione ed alla manutenzione dei sistemi centrali e periferici. Dà esecuzione in modo autonomo alle procedure in esercizio, gestisce le anomalie e, nell'ambito delle specifiche competenze possedute, cura l'esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo informatico e telematico; partecipa allo sviluppo di software sulla base di specifiche tecniche, ne cura la funzionalità e predispone i relativi manuali; partecipa, in relazione alla professionalità posseduta, alla redazione di preventivi tecnico-economici e dei relativi capitolati e coopera alle attività di indagine di mercato o di collaudo; collabora e partecipa, in relazione alla professionalità posseduta e nel rispetto delle disposizioni impartite dagli uffici centrali del Dipartimento, alla gestione e all'attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e può partecipare, in qualità di componente, alle commissioni di esame e, in relazione alle competenze specifiche possedute, partecipa ad attività di studio e di ricerca per la formulazione di proposte in ambito informatico e telematico. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei vicedirettori è preposto alla gestione ed al funzionamento di una articolazione dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato. 2. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei vicedirettori tecnici, il personale con la qualifica di vicedirettore tecnico, oltre a quanto specificato al comma 1, espleta incarichi specifici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; segue l'attuazione di progetti attinenti alle competenze possedute e, ove previsto, svolge compiti tecnico-ispettivi, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte nello specifico settore di attività; ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, può collaborare direttamente con i dirigenti e firmare congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo con riferimento al proprio settore di competenza. 3. Il personale di cui al presente articolo partecipa alle attività e ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, Capo III, e di polizia giudiziaria, in relazione alla qualifica posseduta ed alle specifiche competenze svolte.
	Art. 98 Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei vicedirettori tecnici nel settore d'impiego scientifico

1. Nell'espletamento dei compiti di istituto, il personale del ruolo degli ispettori e dei vicedirettori tecnici in relazione alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, collabora all'organizzazione dei servizi e partecipa alle attività del settore di impiego; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora con le professionalità superiori, cura la gestione delle dotazioni strumentali del settore di impiego e propone eventuali modifiche migliorative alle procedure in atto; partecipa alle attività di valutazione, certificazione, studio, ricerca e analisi; esegue rilievi e misurazioni di laboratorio, verifiche, controlli e sperimentazione di strumenti, di impianti e di circuiti; svolge, anche avvalendosi di collaboratori, attività di installazione, gestione, esercizio e manutenzione di apparecchiature ed impianti tecnologici; provvede al rilevamento, alla diagnosi e alla risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessità delle strumentazioni e, in particolare, fornisce supporto al funzionamento dei laboratori del Corpo nazionale; redige le procedure esecutive dei processi di lavorazione e delle attività tecniche del settore di competenza e ne cura la corretta applicazione. Dà esecuzione in modo autonomo alle procedure in esercizio e ne gestisce le anomalie, nell'ambito delle specifiche competenze possedute; partecipa, in relazione alla professionalità posseduta, alla redazione di preventivi tecnico-economici e dei relativi capitolati e coopera alle attività di indagine di mercato o di collaudo; collabora e partecipa, in relazione alla professionalità posseduta e nel rispetto delle disposizioni uffici centrali del Dipartimento, alla gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e può partecipare, in qualità di componente, alle commissioni di esame e, in relazione alle competenze specifiche possedute, partecipa ad attività di studio e di ricerca per la formulazione di proposte in ambito scientifico. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei vicedirettori è preposto alla gestione ed al funzionamento di una articolazione dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato.

2. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei vicedirettori tecnici, il personale con la qualifica di vicedirettore tecnico, oltre a quanto specificato al comma 1, espleta incarichi specifici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; segue l'attuazione di progetti attinenti alle competenze possedute e, ove previsto, svolge compiti tecnico-ispettivi, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte nello specifico settore di attività; ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, può collaborare direttamente con i dirigenti e firmare congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo con riferimento al proprio settore di competenza.

3. Il personale di cui al presente articolo partecipa alle attività e ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, Capo III, e di polizia giudiziaria, in relazione alla qualifica posseduta ed

	alle specifiche competenze svolte.
<i>Art 78</i> <i>Accesso al ruolo degli ispettori logistico-gestionali</i> 1. L'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale avviene: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo; b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio. 2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 79, ad esclusione dei limiti di età. Nella medesima procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 79. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 3. Non è ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica. 5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori logistico-gestionali in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 80, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 79, comma 1, e non si trovino nelle	<i>Art. 99</i> Accesso al ruolo degli ispettori e dei vicedirettori tecnici 1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico nei settori amministrativo - contabile, informatico e scientifico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo a domanda e superamento di un successivo corso di formazione ad elevato contenuto tecnico-professionale, con esame finale, riservato al personale in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo superiore, le cui tipologie sono individuate con decreto del Ministro dell'interno, appartenente, alla predetta data, alle qualifiche: a) di coadiutore tecnico, coadiutore tecnico esperto e viceispettore tecnico; b) di assistente tecnico coordinatore che abbia maturato almeno dieci anni di effettivo servizio e abbia completato uno specifico percorso formativo individuato nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento. 2. Non è ammesso allo scrutinio di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione allo scrutinio, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 98. Non è, altresì, ammesso allo scrutinio il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Il personale che, al termine del corso, abbia superato l'esame finale consegue la nomina a ispettore nei settori amministrativo - contabile, informatico e scientifico nell'ordine delle rispettive graduatorie finali del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. 4. L'assegnazione degli ispettori nei settori amministrativo - contabile, informatico e scientifico alle sedi di servizio è effettuata in relazione alle esigenze del Corpo nazionale ed alla scelta manifestata dagli interessati, prima dell'avvio del relativo corso di formazione, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione, in proporzione alle carenze presenti negli organici. 5. Con decreto del capo del Dipartimento sono individuati i criteri relativo allo scrutinio per merito comparativo, la durata, le modalità di svolgimento del corso di formazione e dell'esame finale nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso. 6. Qualora all'esito dello scrutinio di cui al presente articolo, non pervengano domande in numero sufficiente alla copertura delle sedi rese disponibili nell'ambito della procedura medesima, con conseguenti rilevanti criticità sullo svolgimento dei compiti di istituto, può essere espletato, ai fini della copertura delle carenze residue nella qualifica di ispettore nei settori amministrativo - contabile, informatico e scientifico, un concorso nazionale pubblico per titoli ed esami, anche su base territoriale, per l'accesso alla predetta qualifica. 7. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in

condizioni di cui all'articolo 79, comma 3. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali[121]. 8. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.	possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo superiore, conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale le cui tipologie, per ciascun settore di impiego, sono individuate con decreto del Ministro dell'interno; e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 8. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 9. Nella procedura di cui al comma 6 è prevista una riserva pari ad un sesto dei posti messi a concorso per il personale appartenente alle qualifiche di assistente in possesso dei requisiti di cui al comma 7. Nella medesima procedura è prevista una riserva pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dai commi 1 e 2. È, altresì, prevista la riserva di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari, ai quali è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, nell'ambito del Corpo nazionale, che opera nella misura del 10 per cento dei posti. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 11. Con regolamento del Ministro dell'Interno da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma ..., le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, la composizione della commissione esaminatrice, la durata, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale.
<i>Art. 79</i> <i>Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale</i> 1. L'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale, ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettera a),	Abrogato

avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 [123]; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [124]; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie del titolo di studio di cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al concorso. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.	
<i>Art. 80</i> <i>Corso di formazione e tirocinio per ispettore logistico-gestionale</i> 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 79 sono nominati ispettori logistico-gestionali in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale. 2. Al termine dei tre mesi del corso di formazione, gli ispettori logistico-gestionali in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali ricevono il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli ispettori logistico-gestionali in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio. 3. Il tirocinio è svolto con le modalità previste dal decreto di cui al comma 5. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 81, gli ispettori logistico-gestionali in prova ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori logistico-gestionali. Essi prestano giuramento e sono	Abrogato

confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2. 4. Gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. 5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso. 6. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza. 7. L'assegnazione degli ispettori logistico-gestionali alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.	
<i>Art. 81</i> <i>Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio</i> 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 80 gli ispettori logistico-gestionali in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano i giudizi di idoneità al termine del corso di formazione e del tirocinio; c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4; e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g); f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio; g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. 2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori logistico-gestionali in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f)	Abrogato

e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.	
<i>Art. 82</i> <i>Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale</i> 1. L'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale, ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, individuato ai sensi dell'articolo 79, comma 2. 2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori logistico-gestionali in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. 3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori logistico-gestionali in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. 4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità. 5. L'assegnazione degli ispettori logistico-gestionali alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.	Abrogato
<i>Art. 83</i> <i>Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione</i> 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 82 gli ispettori logistico-gestionali in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione; c) dichiarino di rinunciare al corso; d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f); e) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica. f) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro	<i>Art. 100</i> <i>Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione</i> 1. Sono dimessi dal corso di formazione professionale di cui all'articolo , coloro che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano i giudizi di idoneità al termine del corso di formazione e del tirocinio, nel caso di concorso pubblico; c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio, nel caso di concorso pubblico; d) non superino il periodo di tirocinio nel caso di concorso pubblico, fatta salva la possibilità di essere ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del comandante generale dei vigili del fuoco, su motivata proposta della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il tirocinio medesimo, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova; e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per un numero di giorni di assenza, anche non consecutivi, parametrati alla durata del corso di formazione, di cui all'articolo salvi i casi di cui alle lettere f) e g); f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio, anche non consecutivi, parametrati alla durata del corso di

previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori logistico-gestionali in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.	formazione di cui all'articolo, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso sono ammessi a partecipare al corrispondente primo corso successivo e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione allo scrutinio. g) siano stati assenti dal corso nel periodo di astensione obbligatoria per maternità. In tal caso conservano l'intera retribuzione fondamentale e gli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente, secondo le disposizioni contrattuali e sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nelle more, al termine del periodo di astensione obbligatoria, prestano servizio presso il comando di residenza con mansioni di supporto, fatta salva l'eventuale fruizione degli istituti a tutela della maternità. 2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione professionale per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, ovvero per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere c) e d), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale. 6. Il personale che non supera il corso di formazione professionale permane nella qualifica e nella sede di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.
<i>Art. 84</i> <i>Promozione alla qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto</i> 1. La promozione alla qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori logistico-gestionali che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 80 e del corso di formazione di cui all'articolo 83, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134.	Articolo 101 Promozione alla qualifica di ispettore tecnico capo 1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico capo, nei settori d'impiego amministrativo- contabile, informatico e scientifico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori tecnici che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica; b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e

	nella durata con decreto del capo del Dipartimento.
<i>Art. 85</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori logistico-gestionali esperti</i> 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore logistico-gestionale che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.	Articolo 102 Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori tecnici capo 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore tecnico capo nei settori d'impiego amministrativo- contabile, informatico e scientifico, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
<i>Art. 86</i> <i>Promozione alla qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore</i> 1. La promozione alla qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori logistico-gestionali esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica; b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.	Articolo 103 Promozione alla qualifica di vicedirettore tecnico 1. La promozione alla qualifica di vicedirettore tecnico nei settori d'impiego amministrativo- contabile, informatico e scientifico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori capo che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano maturato sei anni di effettivo servizio nella qualifica; b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.
<i>Art. 87</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori logistico-gestionali coordinatori</i> 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.	Articolo 104 Attribuzione di uno scatto convenzionale ai vicedirettori tecnici 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di vicedirettore tecnico nei settori d'impiego amministrativo- contabile, informatico e scientifico che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Sezione IV Ruolo degli ispettori informatici	
<i>Art. 88</i> <i>Articolazione del ruolo degli ispettori informatici</i> 1. Il ruolo degli ispettori informatici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) ispettore informatico; b) ispettore informatico esperto; c) ispettore informatico coordinatore.	Abrogato
<i>Art. 89</i> <i>Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori informatici.</i> 1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori informatici svolge, nell'ambito della specifica professionalità posseduta, funzioni tecnico-informatiche, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora alle attività di organizzazione e partecipa a quelle di gestione dell'ufficio cui è assegnato; collabora e partecipa alla progettazione, alla realizzazione, allo sviluppo e alla verifica del funzionamento dei sistemi informativi e telematici; partecipa alle attività di valutazione, certificazione, studio, ricerca e analisi; svolge, anche avvalendosi di collaboratori, attività di installazione, controllo, gestione, esercizio e manutenzione di apparecchiature, impianti tecnici, reti e sistemi hardware, software e di telecomunicazioni; provvede alla risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessità di prodotti e sistemi, all'esercizio dei sistemi informativi e telematici e, in particolare, fornisce supporto operativo all'installazione ed alla manutenzione dei sistemi centrali e periferici. Dà esecuzione in modo autonomo alle procedure in esercizio, gestisce le anomalie e, nell'ambito delle specifiche competenze possedute, cura l'esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo informatico e telematico; partecipa allo sviluppo di software sulla base di specifiche tecniche, ne cura la funzionalità e predispone i relativi manuali; partecipa, in relazione alla professionalità posseduta, alla redazione di preventivi tecnico-economici e dei relativi capitolati e coopera alle attività di indagine di mercato o di collaudo; collabora e partecipa, in relazione alla professionalità posseduta e nel rispetto delle disposizioni della direzione centrale per la formazione del Dipartimento, alla gestione e all'attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e può partecipare, in qualità di componente, alle commissioni di esame; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui è assegnato e redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. 2. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori informatici, gli ispettori informatici coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; in relazione alle competenze specifiche possedute, partecipano ad attività di studio e di ricerca per la formulazione di proposte in ambito informatico e	Abrogato

telematico; ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti. Gli ispettori informatici coordinatori possono essere preposti, nell'ambito dell'ufficio cui sono assegnati, ad una o più unità organizzative del settore informatico e telematico.	
<i>Art. 90</i> <i>Accesso al ruolo degli ispettori informatici</i> 1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico avviene: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo; b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato sette anni di effettivo servizio. 2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91, ad esclusione dei limiti di età. Nella medesima procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 91. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 3. Non è ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica. 5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori informatici in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 92, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti	Abrogato

o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 91, comma 3. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali [137]. 8. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.	
<i>Art. 91</i> <i>Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore informatico</i> 1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 [139]; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [140]; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo informatico; e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie del titolo di studio di cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al concorso. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.	Abrogato
<i>Art. 92</i> <i>Corso di formazione e tirocinio per ispettore informatico</i>	Abrogato

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 91 sono nominati ispettori informatici in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale. 2. Al termine dei tre mesi del corso di formazione, gli ispettori informatici in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali ricevono il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli ispettori informatici in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio. 3. Il tirocinio è svolto con le modalità previste dal decreto di cui al comma 5. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 93, gli ispettori informatici in prova ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori informatici. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2. 4. Gli ispettori informatici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. 5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso. 6. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza. 7. L'assegnazione degli ispettori informatici alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.	
<i>Art. 93</i> <i>Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio</i> 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 92 gli ispettori informatici in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano i giudizi di idoneità al termine del corso di formazione e del tirocinio; c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 4; e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g); f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di	Abrogato

cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psicofisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio; g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. 2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori informatici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.	
<i>Art. 94</i> <i>Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore informatico</i> 1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo informatico individuato ai sensi dell'articolo 91, comma 2. 2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori informatici in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. 3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori informatici in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. 4. Con decreto del capo del dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale. 5. L'assegnazione degli ispettori informatici alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.	Abrogato
<i>Art. 95</i>	Abrogato

<i>Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione</i> 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 94 gli ispettori informatici in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano i giudizi di idoneità al termine del corso di formazione; c) dichiarino di rinunciare al corso; d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f); e) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica. f) che siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori informatici in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.	
<i>Art. 96</i> <i>Promozione alla qualifica di ispettore informatico esperto</i> 1. La promozione alla qualifica di ispettore informatico esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 92 e del corso di formazione di cui all'articolo 94, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134.	Abrogato
<i>Art. 97</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori informatici esperti</i> 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore informatico esperto che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una	Abrogato

sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.	
<i>Art. 98</i> <i>Promozione alla qualifica di ispettore informatico coordinatore</i> 1. La promozione alla qualifica di ispettore informatico coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori informatici esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica; b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.	Abrogato
<i>Art. 99</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori informatici coordinatori</i> 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore informatico coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.	Abrogato
<i>Sezione V</i> Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici	
<i>Art. 100</i> <i>Articolazione del ruolo degli ispettori tecnico-scientifici.</i> 1. Il ruolo degli ispettori tecnico-scientifici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) ispettore tecnico-scientifico; b) ispettore tecnico-scientifico esperto; c) ispettore tecnico-scientifico coordinatore.	Abrogato
<i>Art. 101</i> <i>Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici</i> 1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici svolge, in relazione alla specifica professionalità posseduta, funzioni tecnico-scientifiche, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature	Abrogato

complesse; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora alle attività di organizzazione e partecipa a quelle di gestione dell'ufficio cui è assegnato; cura la gestione delle dotazioni strumentali del settore di impiego e propone eventuali modifiche migliorative alle procedure in atto; partecipa alle attività di valutazione, certificazione, studio, ricerca e analisi; esegue rilievi e misurazioni di laboratorio, verifiche, controlli e sperimentazione di strumenti, di impianti e di circuiti; svolge, anche avvalendosi di collaboratori, attività di installazione, gestione, esercizio e manutenzione di apparecchiature ed impianti tecnologici; provvede al rilevamento, alla diagnosi e alla risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessità delle strumentazioni e, in particolare, fornisce supporto al funzionamento dei laboratori del Corpo nazionale; redige le procedure esecutive dei processi di lavorazione e delle attività tecniche del settore di competenza e ne cura la corretta applicazione; partecipa, in relazione alla professionalità posseduta, alla redazione di preventivi tecnico-economici e dei relativi capitolati e coopera alle attività di indagine di mercato o di collaudo; collabora e partecipa, in relazione alla professionalità posseduta e nel rispetto delle disposizioni della direzione centrale per la formazione del Dipartimento, alla gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e può partecipare, in qualità di componente, alle commissioni di esame; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui è assegnato e redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.

2. Ferma restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici, gli ispettori tecnico-scientifici coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; in relazione alla specifica professionalità posseduta, partecipano ad attività di studio e di ricerca per la formulazione di proposte nell'ambito tecnico-scientifico di competenza; ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti. Gli ispettori tecnico-scientifici coordinatori possono essere preposti, nell'ambito dell'ufficio cui sono assegnati, ad una o più unità organizzative afferenti al settore professionale di competenza.

Art. 102

Accesso al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico avviene:

- a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;
- b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli

Abrogato

assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio.

2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per gli appartenenti al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 103, ad esclusione dei limiti di età. Nella medesima procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 103. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

3. Non è ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori tecnico-scientifici in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 104, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 103, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 103, comma 3.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'[articolo 17](#), comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali [\[153\]](#).

8. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

<i>Art. 103</i> <i>Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico</i> 1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 [155]; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [156]; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-scientifico; e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie del titolo di studio di cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al concorso. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.	Abrogato
<i>Art. 104</i> <i>Corso di formazione e tirocinio per ispettore tecnico-scientifico</i> 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 103 sono nominati ispettori tecnico-scientifici in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale. 2. Al termine dei tre mesi del corso di formazione, gli ispettori tecnico-scientifici in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali ricevono il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli ispettori tecnico-scientifici in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio. 3. Il tirocinio è svolto con le modalità previste dal decreto di cui al comma 5. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 105, gli ispettori tecnico-scientifici in prova ricevono il giudizio di	Abrogato

idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori tecnico-scientifici. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2. 4. Gli ispettori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. 5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabilite le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso. 6. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza. 7. L'assegnazione degli ispettori tecnico-scientifici alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.	
<i>Art. 105</i> <i>Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio</i> 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 104 gli ispettori tecnico-scientifici in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano i giudizi di idoneità al termine del corso di formazione e del tirocinio; c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 104, comma 4; e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g); f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio; g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. 2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori tecnico-scientifici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.	Abrogato

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.	
<i>Art. 106</i> <i>Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico</i> 1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-scientifico individuato ai sensi dell'articolo 103, comma 2. 2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori tecnico-scientifici in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. 3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori tecnico-scientifici in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. 4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità, nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale. 5. L'assegnazione degli ispettori tecnico-scientifici alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.	Abrogato
<i>Art. 107</i> <i>Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione</i> 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 106 gli ispettori tecnico-scientifici in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione; c) dichiarino di rinunciare al corso; d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f); e) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica; f) siano stati assenti dal corso per più di venticinque	Abrogato

giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori tecnico-scientifici in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Il personale che non supera il corso di formazione professionale permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.	
<i>Art. 108</i> <i>Promozione alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico esperto</i> 1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori tecnico-scientifici che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 104 e del corso di formazione di cui all'articolo 106, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134.	Abrogato
<i>Art. 109</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori tecnico-scientifici esperti</i> 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore tecnico-scientifico esperto che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.	Abrogato
<i>Art. 110</i> <i>Promozione alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico coordinatore</i> 1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori tecnico-scientifici esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione	Abrogato

inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica; b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.	
<i>Art. 111</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori tecnico-scientifici coordinatori.</i> 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore tecnico-scientifico coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelaramente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.	Abrogato
<i>Sezione VI</i> Ruolo degli ispettori sanitari	Sezione V Ruolo degli ispettori e dei vicedirettori sanitari
	Art. 105 Istituzione del ruolo degli ispettori e dei vicedirettori sanitari 1. È istituito il seguente ruolo tecnico del personale del Corpo nazionale: a) ruolo degli ispettori e dei vicedirettori sanitari. 2. Il personale appartenente al ruolo di cui al comma 1 svolge le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza, anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza. 3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti al ruolo di cui al comma 1, è determinata come segue: vicedirettori sanitari, ispettori sanitari. 4. La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
<i>Art. 112</i> <i>Articolazione del ruolo degli ispettori sanitari</i> 1. Il ruolo degli ispettori sanitari è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) ispettore sanitario; b) ispettore sanitario esperto; c) ispettore sanitario coordinatore.	Art. 106 Articolazione del ruolo degli ispettori e dei vicedirettori sanitari Il ruolo degli ispettori e dei vicedirettori sanitari è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) ispettore sanitario; b) ispettore sanitario capo; c) vicedirettore sanitario.
<i>Art. 113</i> <i>Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori sanitari</i>	Art. 107 Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei vicedirettori sanitari

1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori sanitari svolge, nell'ambito della specifica professionalità posseduta, funzioni di assistenza infermieristica, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora alle attività di organizzazione e partecipa a quelle di gestione dell'ufficio cui è assegnato; fornisce collaborazione ed assistenza ai direttivi ed ai dirigenti sanitari nell'espletamento delle funzioni concernenti le attività per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica del personale del Corpo nazionale, per la medicina preventiva e la medicina del lavoro e le altre funzioni loro attribuite dalle disposizioni vigenti; cura la gestione delle dotazioni strumentali del settore di impiego e propone eventuali modifiche migliorative alle procedure in atto; ove richiesto dalle esigenze di funzionamento delle strutture del Corpo nazionale, provvede, secondo le direttive ricevute dai direttivi e dai dirigenti sanitari, all'assistenza infermieristica del personale del Corpo nazionale; cura la gestione e l'aggiornamento dei documenti, degli archivi e delle banche dati; partecipa, in relazione alla professionalità posseduta, alla redazione di preventivi tecnico-economici e dei relativi capitolati e coopera alle attività di indagine di mercato o di collaudo; collabora e partecipa, in relazione alla professionalità posseduta e nel rispetto delle disposizioni della direzione centrale per la formazione del Dipartimento, alla gestione e all'attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e può partecipare, in qualità di componente, alle commissioni di esame; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui è assegnato e redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. 2. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori sanitari, gli ispettori sanitari coordinatori, oltre a quanto specificato nel comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; in relazione alla specifica professionalità posseduta, partecipano ad attività di studio e di ricerca per la formulazione di proposte attinenti alle competenze del ruolo. Gli ispettori sanitari coordinatori possono essere preposti, nell'ambito dell'ufficio cui sono assegnati, ad una o più unità organizzative afferenti al settore professionale di competenza.	1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei vicedirettori sanitari svolge, nell'ambito della specifica professionalità posseduta, funzioni di assistenza sanitaria, prevenzione e riabilitazione collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora alle attività di organizzazione e partecipa a quelle di gestione dell'ufficio cui è assegnato; fornisce collaborazione ed assistenza ai direttivi ed ai dirigenti nell'espletamento delle funzioni concernenti le attività per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale del personale del Corpo nazionale, per la medicina preventiva e la medicina del lavoro e le altre funzioni loro attribuite dalle disposizioni vigenti; cura la gestione delle dotazioni strumentali del settore di impiego e propone eventuali modifiche migliorative alle procedure in atto; ove richiesto dalle esigenze di funzionamento delle strutture del Corpo nazionale, provvede, in autonomia gestionale, o secondo le direttive ricevute dai direttivi e dai dirigenti dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato, all'assistenza sanitaria alla prevenzione e alla riabilitazione del personale del Corpo nazionale; cura la gestione e l'aggiornamento dei documenti, degli archivi e delle banche dati; partecipa, in relazione alla professionalità posseduta, alla redazione di preventivi tecnico-economici e dei relativi capitolati e coopera alle attività di indagine di mercato o di collaudo; collabora e partecipa, in relazione alla professionalità posseduta e nel rispetto delle disposizioni della direzione centrale per la formazione del Dipartimento, alla gestione e all'attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e può partecipare, in qualità di componente, alle commissioni di esame; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui è assegnato e redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei vicedirettori sanitari è preposto alla gestione ed al funzionamento di una articolazione dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato. 2. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei vicedirettori sanitari, il personale con la qualifica di vicedirettore sanitario, oltre a quanto specificato nel comma 1, espleta incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; in relazione alla specifica professionalità posseduta, partecipa ad attività di studio e di ricerca per la formulazione di proposte attinenti alle competenze del ruolo.
<i>Art. 114</i> <i>Accesso al ruolo degli ispettori sanitari</i> 1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario avviene: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo; b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli	<i>Art. 108</i> <i>Accesso al ruolo degli ispettori e dei vicedirettori sanitari</i> 1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.

assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio. 2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per gli appartenenti al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 115, ad eccezione dei limiti di età. Nella medesima procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 115. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 3. Non è ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica. 5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori sanitari in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 116, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 115, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 115, comma 3. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali [169]. 8. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.	127; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) laurea ad indirizzo sanitario, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, di determinazione delle classi di laurea. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie ad indirizzo sanitario conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; e) abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo; f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. Nella procedura di cui al comma 1 è prevista una riserva pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dai commi 1 e 2. È, altresì, prevista la riserva di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari, ai quali è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, nell'ambito del Corpo nazionale, che opera nella misura del 10 per cento dei posti. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 5. Possono essere nominati, a domanda, ispettori sanitari in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purché
--	---

	siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo , comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo , comma 3. 6. I posti rimasti scoperti nel concorso pubblico di cui al comma 1 sono devoluti ad un concorso interno per esami per l'accesso alla qualifica di ispettore sanitario, riservato al personale di tutti i ruoli del Corpo nazionale in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le modalità di svolgimento dei concorsi di cui ai commi 1 e 6, dell'eventuale prova preliminare, la composizione della commissione esaminatrice, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, nonché i criteri di formazione della graduatoria finale. 5. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea ad indirizzo sanitario di cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione ai concorsi di cui ai commi 1 e 6.
<i>Art. 115</i> <i>Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore sanitario.</i> 1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario, ai sensi dell'articolo 114, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 [171]; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [172]; d) laurea ad indirizzo sanitario, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, di determinazione delle classi di laurea. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie ad indirizzo sanitario conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; e) abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al	Abrogato

relativo albo; f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea ad indirizzo sanitario di cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al concorso. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.	
<i>Art. 116</i> <i>Corso di formazione e tirocinio per ispettore sanitario</i> 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 115 sono nominati ispettori sanitari in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale. 2. Al termine dei tre mesi del corso di formazione, gli ispettori sanitari in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali ricevono il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli ispettori sanitari in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio. 3. Il tirocinio è svolto con le modalità previste dal decreto di cui al comma 5. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 117, gli ispettori sanitari in prova ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori sanitari. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2. 4. Gli ispettori sanitari in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. 5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso. 6. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane	<i>Art. 109</i> <i>Corso di formazione e tirocinio per ispettore sanitario.</i> 1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo sono nominati ispettori sanitari in prova. Il periodo di prova e la durata del corso di formazione residenziale nonché del tirocinio presso le strutture del Corpo, sono individuati con il decreto di cui al comma 5. 2. Al termine del corso di formazione, gli ispettori sanitari in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali ricevono il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio formulato dal comandante generale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli ispettori sanitari in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio. 3. Il tirocinio è svolto con le modalità previste dal decreto di cui al comma 5. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo (dimissioni corso) gli ispettori sanitari in prova ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal comandante generale dei vigili del fuoco su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettore sanitario. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2. 4. Gli ispettori sanitari in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del comandante generale dei vigili del fuoco, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. Conseguono, secondo la procedura di cui al comma 3, la nomina ad ispettore sanitario a decorrere dal giorno successivo alla conclusione del periodo di tirocinio, collocandosi nel ruolo di anzianità dopo l'ultima unità assunta del medesimo corso di formazione. 5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti la durata, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine

nel ruolo e nella qualifica di provenienza. 7. L'assegnazione degli ispettori sanitari alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.	corso. 6. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo, nella qualifica e nella sede di provenienza. 7. L'assegnazione degli ispettori sanitari alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
<i>Art. 117</i> <i>Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio</i> 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 116, gli ispettori sanitari in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione e del tirocinio; c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 116, comma 4; e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g); f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori sanitari in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio; g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori sanitari in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. 2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori sanitari in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.	<i>Art. 110</i> <i>Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio</i> 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo, gli ispettori sanitari in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione e del tirocinio; c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo, comma ; e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per un numero di giorni di assenza parametrati alla durata del corso di formazione, di cui all'articolo, salvi i casi di cui alle lettere f) e g); f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio, anche non consecutivi, parametrati alla durata del corso di formazione di cui all'articolo, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori infermieri in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. g) siano stati assenti dal corso nel periodo di astensione obbligatoria per maternità. In tal caso conservano l'intera retribuzione fondamentale e gli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente, secondo le disposizioni contrattuali e sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nelle more, al termine del periodo di astensione obbligatoria, prestano servizio presso il comando di residenza con mansioni di supporto, fatta salva l'eventuale fruizione degli istituti a tutela della maternità. 2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori sanitari in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione professionale per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, ovvero per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato,

	qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale. 6. Il personale già appartenente al Corpo nazionale che non supera il corso di formazione professionale permane nella qualifica e nella sede di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.
<i>Art. 118</i> <i>Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore sanitario</i> 1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario, ai sensi dell'articolo 114, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso del titolo di studio e abilitativo di cui all'articolo 115. 2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori sanitari in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. 3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori sanitari in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. 4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale. 5. L'assegnazione degli ispettori sanitari alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.	Abrogato
<i>Art. 119</i> <i>Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione</i> 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 118 gli ispettori sanitari in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione; c) dichiarino di rinunciare al corso; d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f); e) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori sanitari in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica; f) siano stati assenti dal corso per più di venticinque	Abrogato

giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori sanitari in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori sanitari in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.	
<i>Art. 120</i> <i>Promozione alla qualifica di ispettore sanitario esperto</i> 1. La promozione alla qualifica di ispettore sanitario esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori sanitari che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 116 e del corso di formazione di cui all'articolo 118, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134.	<i>Art. 111</i> <i>Promozione alla qualifica di ispettore sanitario capo</i> 1. La promozione alla qualifica di ispettore sanitario capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori sanitari che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo e abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.
<i>Art. 121</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori sanitari esperti.</i> 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore sanitario esperto che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'<u>articolo 10</u>, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.	<i>Art. 112</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori sanitari capo.</i> 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore sanitario capo che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'<u>articolo 10</u>, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
<i>Art. 122</i> <i>Promozione alla qualifica di ispettore sanitario coordinatore</i> 1. La promozione alla qualifica di ispettore sanitario coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori sanitari esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente,	<i>Art.113</i> <i>Promozione alla qualifica di vicedirettore sanitario</i> 1. La promozione alla qualifica di vicedirettore sanitario è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori sanitari capo che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo, e che alla data del medesimo scrutinio siano

secondo le modalità stabilite dall'articolo 134, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica; b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.	in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano maturato sei anni di effettivo servizio nella qualifica; b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.
<i>Art. 123</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori sanitari coordinatori</i> 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore sanitario coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.	<i>Art.114</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale ai vicedirettori sanitari</i> 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di vicedirettore sanitario che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
<i>Capo V</i> Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente	Capo V Ruoli del personale di rappresentanza
<i>Sezione I</i> Ruoli della banda musicale	Sezione I Ruoli della banda musicale
<i>Art. 124</i> <i>Istituzione e articolazione dei ruoli della banda musicale</i> 1. La banda musicale è un complesso organico che rappresenta il Corpo nazionale ed è composta da orchestrali e da un maestro direttore, secondo la composizione indicata nel decreto del capo del Dipartimento di cui all'articolo 125, comma 5. 2. Sono istituiti i seguenti ruoli della banda musicale del Corpo nazionale: a) ruolo degli orchestrali, articolato nelle qualifiche di orchestrale, orchestrale esperto e orchestrale superiore; b) ruolo del maestro direttore, articolato nell'unica qualifica di maestro direttore. 3. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.	<i>Art. 115</i> <i>Istituzione e articolazione dei ruoli della banda musicale</i> 1. La banda musicale è un complesso organico che rappresenta il Corpo nazionale ed è composta da orchestrali e da un maestro direttore, secondo la composizione indicata nel decreto del capo del Dipartimento di cui all'articolo 125, comma 5. 2. Sono istituiti i seguenti ruoli della banda musicale del Corpo nazionale: a) ruolo degli orchestrali, articolato nelle qualifiche di orchestrale, orchestrale esperto e orchestrale superiore; b) ruolo del maestro direttore, articolato nell'unica qualifica di maestro direttore. 3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 2, è determinata come segue: ruolo del maestro direttore, ruolo degli orchestrali. 4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
<i>Art. 125</i> <i>Funzioni del personale appartenente ai ruoli della banda musicale</i> 1. Il personale appartenente ai ruoli della banda musicale partecipa alle celebrazioni più importanti della vita del Corpo nazionale in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale e svolge, nel	<i>Art. 116</i> <i>Funzioni del personale appartenente ai ruoli della banda musicale</i> 1. Il personale appartenente ai ruoli della banda musicale partecipa alle celebrazioni più importanti della vita del Corpo nazionale in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale e svolge, nel

perseguimento di scopi di interesse pubblico, attività promozionali per la diffusione della cultura musicale. 2. La banda musicale del Corpo nazionale ha sede a Roma. 3. Gli orchestrali della banda musicale svolgono compiti di esecuzione musicale e assicurano le attività di supporto logistico alla banda stessa. 4. Il maestro direttore coordina le attività della banda musicale ed esercita le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio e di direzione artistica e musicale della banda stessa. 5. Con decreto del capo del Dipartimento sono disciplinati l'organizzazione, l'impiego, la tabella di corrispondenza con gli altri ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale per le finalità di cui all'articolo 128 nonché ogni altro aspetto tecnico-organizzativo e gestionale connesso al funzionamento della banda musicale. Nelle more dell'emanazione del decreto, si applicano le disposizioni vigenti in materia.	perseguimento di scopi di interesse pubblico, attività promozionali per la diffusione della cultura musicale. 2. La banda musicale del Corpo nazionale ha sede a Roma. 3. Gli orchestrali della banda musicale svolgono compiti di esecuzione musicale e assicurano le attività di supporto logistico alla banda stessa. 4. Il maestro direttore coordina le attività della banda musicale ed esercita le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio e di direzione artistica e musicale della banda stessa. 5. Con decreto del capo del Dipartimento sono disciplinati l'organizzazione, l'impiego, la tabella di corrispondenza con gli altri ruoli tecnici del Corpo nazionale per le finalità di cui all'articolo X nonché ogni altro aspetto tecnico-organizzativo e gestionale connesso al funzionamento della banda musicale. Nelle more dell'emanazione del decreto, si applicano le disposizioni vigenti in materia.
<i>Art. 126</i> <i>Accesso ai ruoli della banda musicale.</i> 1. L'assunzione del personale da destinare al ruolo degli orchestrali e al ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo nazionale avviene, nei limiti delle carenze organiche dei rispettivi ruoli, mediante concorso pubblico per titoli musicali, culturali ed esami, riservato ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 [185]; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [186]; d) diploma accademico di primo livello nello specifico strumento, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno, conseguito al termine del percorso formativo presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 [187]. Ai fini dell'ammissione al concorso si applica il sistema di equipollenze, tra titoli di studio rilasciati ai sensi della predetta legge e i titoli di studio universitari, delineato con la legge 24 dicembre 2012, n. 228. Sono, altresì, fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi finali rilasciati dagli Istituti superiori di studi musicali e coreutici al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508 [188], e congiuntamente al possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado; e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1 è prevista una riserva, pari al 30 per cento dei posti messi a	<i>Art. 117</i> <i>Accesso ai ruoli della banda musicale.</i> 1. L'assunzione del personale da destinare al ruolo degli orchestrali e al ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo nazionale avviene, nei limiti delle carenze organiche dei rispettivi ruoli, mediante concorso pubblico per titoli musicali, culturali ed esami, riservato ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma accademico di primo livello nello specifico strumento per l'accesso al ruolo degli orchestrali e diploma accademico di secondo livello per l'accesso al ruolo del maestro direttore, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno, conseguiti rispettivamente al termine di percorsi formativi presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. Ai fini dell'ammissione al concorso si applica il sistema di equipollenze, tra titoli di studio rilasciati ai sensi della predetta legge e i titoli di studio universitari, delineato con la legge 24 dicembre 2012, n. 228. Sono, altresì, fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi finali rilasciati dagli Istituti superiori di studi musicali e coreutici al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e congiuntamente al possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado; e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Nella procedura di cui al comma 1 è prevista una riserva pari ad un sesto dei posti messi a concorso per il personale di ruolo del Corpo nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Nella medesima procedura è

concorso, per il personale di ruolo del Corpo nazionale, che sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai ruoli degli orchestrali e del maestro direttore. E', altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso ai ruoli degli orchestrali e del maestro direttore. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie di merito distinte per strumento, la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio[189]. 6. I vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli degli orchestrali e del maestro direttore sono nominati, rispettivamente, orchestrale in prova e maestro direttore in prova della banda musicale del Corpo nazionale e sono ammessi alla frequenza del corso di formazione e del tirocinio. Il periodo di prova ha la durata complessiva di sei mesi.	prevista una riserva pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dai commi 1 e 2. E', altresì, prevista la riserva di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari, ai quali è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, nell'ambito del Corpo nazionale, che opera nella misura del 10 per cento dei posti. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie di merito distinte per strumento, la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio. 6. I vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli degli orchestrali e del maestro direttore sono nominati, rispettivamente, orchestrale in prova e maestro direttore in prova della banda musicale del Corpo nazionale e sono ammessi alla frequenza del corso di formazione e del tirocinio. Il periodo di prova ha la durata complessiva di sei mesi.
<i>Art. 127</i> <i>Promozioni alle qualifiche superiori e attribuzione di scatti convenzionali</i> 1. La promozione alla qualifica di orchestrale esperto è conferita a ruolo aperto agli orchestrali che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica. 2. Agli orchestrali esperti è attribuito uno scatto convenzionale al compimento di otto anni di effettivo servizio nella qualifica. 3. La promozione alla qualifica di orchestrale superiore è conferita a ruolo aperto agli orchestrali esperti che abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica. 4. Agli orchestrali superiori è attribuito uno scatto convenzionale al compimento di otto anni di effettivo servizio nella qualifica. 5. Al maestro direttore sono attribuiti: uno scatto convenzionale al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo; uno scatto convenzionale al	<i>Art. 118</i> <i>Promozioni alle qualifiche superiori e attribuzione di scatti convenzionali</i> 1. La promozione alla qualifica di orchestrale esperto è conferita a ruolo aperto agli orchestrali che abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. 2. Agli orchestrali esperti è attribuito uno scatto convenzionale al compimento di tre anni di effettivo servizio nella qualifica. 3. La promozione alla qualifica di orchestrale superiore è conferita a ruolo aperto agli orchestrali esperti che abbiano maturato sei anni di effettivo servizio nella qualifica. 4. Agli orchestrali superiori è attribuito uno scatto convenzionale al compimento di otto anni di effettivo servizio nella qualifica. 5. Al maestro direttore sono attribuiti: un primo scatto convenzionale al compimento di quattro anni di effettivo servizio nel ruolo; un secondo scatto convenzionale al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo; un

compimento di quindici anni di effettivo servizio nel ruolo; uno scatto convenzionale al compimento di ventitre anni di effettivo servizio nel ruolo e uno scatto convenzionale al compimento di trentuno anni di effettivo servizio nel ruolo. 6. Le promozioni e gli scatti convenzionali sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e non sia stato sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.	terzo scatto convenzionale al compimento di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo e un quarto scatto convenzionale al compimento ventuno anni di effettivo servizio nel ruolo. 6. Le promozioni e gli scatti convenzionali sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e non sia stato sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
<i>Art. 128</i> <i>Sopravvenuta inidoneità.</i> 1. Il personale della banda musicale che perde l'idoneità allo svolgimento delle attività musicali, ma giudicato dal competente organo medico-legale idoneo al servizio, transita nella qualifica del corrispondente ruolo tecnico-professionale del Corpo nazionale, previa frequenza di un corso di aggiornamento tecnico-professionale. 2. Il transito avviene in conformità alla tabella di corrispondenza prevista nel decreto del capo del Dipartimento di cui all'articolo 125, comma 5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 234.	<i>Art. 119</i> <i>Sopravvenuta inidoneità.</i> 1. Il personale della banda musicale che perde l'idoneità allo svolgimento delle attività musicali, ma giudicato dal competente organo medico-legale idoneo al servizio, transita nella qualifica del corrispondente ruolo tecnico, previa frequenza di un corso di aggiornamento tecnico-professionale. 2. Il transito avviene in conformità alla tabella di corrispondenza prevista nel decreto del capo del Dipartimento di cui all'articolo..., comma 5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo....
<i>Sezione II</i> Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse	<i>Sezione II</i> Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse
<i>Art. 129</i> <i>Istituzione e articolazione del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse</i> 1. E' istituito il ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, articolato nell'unica qualifica di atleta. 2. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.	<i>Art. 120</i> <i>Istituzione e articolazione del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse</i> 1. E' istituito il ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, articolato nell'unica qualifica di atleta. 2. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
<i>Art. 130</i> <i>Funzioni del personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse</i> 1. Il personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse cura lo svolgimento e la promozione dell'attività sportiva agonistica di alto livello degli atleti di interesse nazionale del Corpo nazionale e ha il compito di rappresentare e accrescere il prestigio del Corpo stesso nonché di svilupparne il patrimonio sportivo nazionale. Gli atleti svolgono l'attività sportiva e la relativa opera di promozione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. 2. Il gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse ha sede centrale a Roma e si articola in sezioni sportive che sono dedicate a singole discipline e che possono essere decentrate presso le sedi territoriali del Corpo nazionale.	<i>Art. 121</i> <i>Funzioni del personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse</i> 1. Il personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse cura lo svolgimento e la promozione dell'attività sportiva agonistica di alto livello degli atleti di interesse nazionale del Corpo nazionale e ha il compito di rappresentare e accrescere il prestigio del Corpo stesso nonché di svilupparne il patrimonio sportivo nazionale. Gli atleti svolgono l'attività sportiva e la relativa opera di promozione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. 2. Il gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse ha sede centrale a Roma e si articola in sezioni sportive che sono dedicate a singole discipline e che possono essere decentrate presso le sedi territoriali del Corpo nazionale.

3. Con decreto del capo del Dipartimento sono disciplinati l'organizzazione, l'impiego, la tabella di corrispondenza con gli altri ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale per le finalità di cui all'articolo 133 nonché ogni altro aspetto tecnico-organizzativo e gestionale connesso al funzionamento del gruppo sportivo. Nelle more dell'emanazione del decreto, si applicano le disposizioni vigenti in materia.	3. Con decreto del capo del Dipartimento sono disciplinati l'organizzazione, l'impiego, la tabella di corrispondenza con gli altri ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale per le finalità di cui all'articolo ... nonché ogni altro aspetto tecnico-organizzativo e gestionale connesso al funzionamento del gruppo sportivo. Nelle more dell'emanazione del decreto, si applicano le disposizioni vigenti in materia.
<i>Art. 131</i> <i>Accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse</i> 1. L'assunzione del personale da destinare al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse avviene, nei limiti delle carenze organiche, mediante concorso pubblico per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali, che detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 [195]; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) titolo di studio della scuola dell'obbligo; e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Nella procedura concorsuale di cui al comma 1 è prevista una riserva, pari al 30 per cento dei posti messi a concorso, per il personale di ruolo del Corpo nazionale, che sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di atleta. E', altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale, che alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di atleta. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 3. Nei singoli bandi può essere previsto che i posti disponibili siano ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialità esistenti nell'ambito delle discipline stesse. 4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo	<i>Art. 122</i> <i>Accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse</i> 1. L'assunzione del personale da destinare al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse avviene, nei limiti delle carenze organiche, mediante concorso pubblico per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali e, in caso di atleti paralimpici, siano riconosciuti atleti del più alto livello tecnico-agonistico, secondo i parametri definiti dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), che detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) titolo di studio della scuola dell'obbligo; e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Nella procedura di cui al comma 1 è prevista una riserva pari ad un sesto dei posti messi a concorso per il personale di ruolo del Corpo nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Nella medesima procedura è prevista una riserva pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dai commi 1 e 2. E', altresì, prevista la riserva di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari, ai quali è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, nell'ambito del Corpo nazionale, che opera nella misura del 10 per cento dei posti. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 3. Nei singoli bandi può essere previsto che i posti disponibili siano ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialità esistenti nell'ambito delle discipline stesse.

o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 5. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio e i criteri di accertamento degli stessi, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialità, la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio [196]. 7. I vincitori del concorso sono nominati atleti in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e ammessi alla frequenza del corso di formazione e del tirocinio. Il periodo di prova ha la durata complessiva di sei mesi.	4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 5. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio e i criteri di accertamento degli stessi, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialità, la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio. 7. I vincitori del concorso sono nominati atleti in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e ammessi alla frequenza del corso di formazione e del tirocinio. Il periodo di prova ha la durata complessiva di sei mesi. 8. Per particolari esigenze sportive, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e previo consenso dell'interessato, può essere assegnato al Ruolo degli Atleti del G.S. VVF Fiamme Rosse in qualità di atleta o tecnico, il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei titoli sportivi e culturali individuati con il regolamento di cui all'articoloNel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento all'atto del trasferimento, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam da riassorbire con i successivi miglioramenti economici. 9. Per il periodo dell'assegnazione di cui al comma 8, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 10. Al verificarsi delle cause di inidoneità di cui all'articolo, comma 3, il personale di cui al comma 8 è reintegrato nelle funzioni proprie della qualifica di appartenenza.
<i>Art. 132</i> <i>Attribuzione di scatti convenzionali.</i> 1. Agli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse sono attribuiti: uno scatto convenzionale al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo; uno scatto convenzionale al compimento di quindici anni di effettivo servizio nel ruolo; uno scatto convenzionale al compimento di ventitre anni di effettivo servizio nel ruolo e uno scatto convenzionale al compimento di trentuno anni di effettivo servizio nel ruolo. 2. Gli scatti convenzionali di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e non sia stato sospeso	<i>Art. 123</i> <i>Attribuzione di scatti convenzionali.</i> 1. Agli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse sono attribuiti: un primo scatto convenzionale al compimento di quattro anni di effettivo servizio nel ruolo; un secondo scatto convenzionale al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo; un terzo scatto convenzionale al compimento di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo e un quarto scatto convenzionale al compimento di ventuno anni di effettivo servizio nel ruolo. 2. Gli scatti convenzionali di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e non sia stato sospeso

cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.	cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
<i>Art. 133</i> <i>Sopravvenuta inidoneità</i> 1. Il personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse che perde l'idoneità allo svolgimento delle attività sportive, ma giudicato dal competente organo medico-legale idoneo al servizio, transita nella qualifica del corrispondente ruolo tecnico-professionale del Corpo nazionale, previa frequenza di un corso di aggiornamento tecnico-professionale. 2. Il transito avviene in conformità alla tabella di corrispondenza prevista nel decreto del capo del Dipartimento di cui all'articolo 130, comma 3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 234.	<i>Art. 124</i> <i>Sopravvenuta inidoneità</i> 1. Il personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse che perde l'idoneità allo svolgimento delle attività sportive, ma giudicato dal competente organo medico-legale idoneo al servizio, transita nella qualifica del corrispondente ruolo tecnico del Corpo nazionale, previa frequenza di un corso di aggiornamento. 2. Il transito avviene in conformità alla tabella di corrispondenza prevista nel decreto del capo del Dipartimento di cui all'articolo ... comma 3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo ... 3. Le cause che determinano la perdita dell'idoneità alla attività nel gruppo sportivo Fiamme Rosse sono le seguenti: a) aggiornamento qualitativo dell'organico secondo le modalità stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; b) perdita dei requisiti di idoneità fisica necessari all'espletamento della disciplina sportiva praticata nell'ambito dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; c) non riconoscimento della qualità di atleta di interesse nazionale da parte della competente federazione sportiva, per un periodo superiore ai due anni consecutivi; d) sospensione definitiva disposta dalla competente federazione sportiva per un periodo superiore agli undici mesi.
	<i>Art. 125</i> <i>Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità del personale del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse</i> 1. Fatte salve le eventuali disposizioni normative più favorevoli vigenti per il personale di ruolo riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza ma idoneo al proficuo servizio, il Dipartimento non può procedere alla dispensa del personale dal servizio per inidoneità prima di aver esperito ogni utile tentativo, anche a domanda del dipendente da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità, compatibilmente con le esigenze organizzative del Dipartimento medesimo e con la disponibilità delle dotazioni organiche dei ruoli del personale del Corpo nazionale, per recuperarlo al servizio attivo, anche attraverso il transito ad altro ruolo e qualifica, previo corso di riqualificazione. 2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo del

	personale del ruolo degli atleti del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, in previsione della sua riammissione al termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dell'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n.521, il Dipartimento invia ai competenti organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla base dei parametri psico-fisici previsti per l'espletamento della disciplina sportiva per cui è stato assunto, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilità parziale, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attività tecnico-amministrative, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente può continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. La temporanea permanenza nei ruoli tecnici per motivi legati a inabilità parziale non può, comunque, essere superiore a un anno, decorsi i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3. 3. Il personale del ruolo degli atleti del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, giudicato non più idoneo alle attività nel gruppo sportivo, o che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti al comma 2, sia dichiarato totalmente inabile al servizio, transita, nei corrispondenti ruoli tecnici previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale personale è collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo, permanendo, anche in soprannumero, nella sede della provincia di residenza. 4. Il personale transitato ai sensi del comma 3 conserva l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio. 5. Il personale transitato nei ruoli tecnici ai sensi del comma 3, qualora la competente commissione medica ne verifichi il recupero dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di provenienza, può essere riammesso nella qualifica medesima, a domanda presentata entro due anni dalla data del transito, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilità della dotazione organica. In caso di accoglimento della domanda, il dipendente è riammesso, entro quindici giorni dalla notifica del giudizio di idoneità psico-fisica, nel ruolo, nella posizione economica e nella qualifica rivestiti al momento del transito nei ruoli tecnici con l'attribuzione del trattamento economico correlato e il riassorbimento dell'eventuale assegno ad personam corrisposto nel precedente transito. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli atleti in prova.
<i>Capo VI</i> Valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli ispettori	Capo VI Disposizioni comuni del personale dei ruoli operativi, specialisti e tecnici

<i>Art. 134</i> <i>Valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli ispettori</i> 1. Il personale appartenente ai ruoli degli ispettori antincendi, degli ispettori logistico-gestionali, degli ispettori informatici, degli ispettori tecnico-scientifici e degli ispettori sanitari del Corpo nazionale è valutato annualmente dall'amministrazione. 2. La valutazione di cui al comma 1 è formulata dal dirigente da cui il personale dipende direttamente, mediante un giudizio sintetico complessivo sulla base dei risultati raggiunti, delle capacità dimostrate nell'espletamento degli incarichi assegnati, nonché del livello di rendimento raggiunto nello svolgimento degli stessi. 3. Il personale interessato partecipa al procedimento di valutazione annuale compilando, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una scheda valutativa, riepilogativa dell'attività svolta durante l'anno precedente. 4. Entro il successivo 30 aprile, il dirigente valuta la scheda compilata dal personale assegnato al proprio ufficio, esprimendo un giudizio sintetico complessivo. 5. Il giudizio sintetico complessivo è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione. 6. I contenuti della scheda valutativa di cui al comma 3, le modalità di compilazione e di presentazione, i parametri per la valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del capo del Corpo nazionale. 7. Gli esiti delle valutazioni del personale di cui al comma 1 sono trasmessi alla direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento e sono tenuti in considerazione ai fini giuridici ed economici per la progressione in carriera. 8. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, il dirigente formula il giudizio complessivo sulla base degli elementi in proprio possesso.	<i>Art. 126</i> <i>Valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli operativi, specialisti e tecnici</i> 1. Al fine di individuare e riconoscere il merito come fattore significativo nel percorso di carriera, il personale appartenente ai ruoli operativi, specialisti e tecnici è valutato annualmente dall'amministrazione. 2. La valutazione di cui al comma 1 è formulata da una commissione, mediante un giudizio sintetico complessivo sulla base dei risultati raggiunti, delle capacità dimostrate nell'espletamento dell'attività svolta, nonché del livello di rendimento raggiunto nello svolgimento degli stessi. 3. Il personale interessato partecipa al procedimento di valutazione annuale compilando, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una scheda sintetica, riepilogativa dell'attività svolta durante l'anno precedente. 4. Entro il successivo 30 aprile, la commissione valuta la scheda compilata dal personale assegnato al proprio ufficio, esprimendo un giudizio sintetico complessivo che si sostanzia in una valutazione insufficiente, sufficiente, distinto rispetto alla media, superiore alla media, eccellente. 5. Il giudizio sintetico complessivo è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione. 6. Non è ammesso alla qualifica successiva il personale che, nei tre anni precedenti, abbia riportato un giudizio valutativo medio inferiore alla sufficienza. È ammesso a forme di incentivazione il personale che, per tre anni consecutivi, abbia riportato un giudizio medio superiore alla sufficienza. 7. Le modalità di costituzione e composizione della commissione di cui al comma 2, i contenuti della scheda sintetica di cui al comma 3 e della scheda di valutazione connessa, le modalità di compilazione e di presentazione, i parametri per la valutazione e criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del comandante generale dei vigili del fuoco, di concerto con le organizzazioni sindacali. 8. Gli esiti delle valutazioni del personale di cui al comma 1 sono trasmessi alla direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento e sono tenuti in considerazione ai fini giuridici ed economici per la progressione in carriera. 9. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, la commissione formula il giudizio complessivo sulla base degli elementi in proprio possesso.
	<i>Art. 127</i> <i>Norme relative agli scrutini di promozione</i> 1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento, d'intesa con il comandante generale dei vigili del fuoco, determina con cadenza triennale: le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ai fini della progressione in carriera del personale dei ruoli operativi, specialisti e tecnici del Corpo nazionale; i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai predetti titoli e alle schede sintetiche; il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli e delle schede e il coefficiente minimo di idoneità alla promozione, che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del

	punteggio complessivo massimo previsto. 2. Il consiglio di amministrazione, sulla base della proposta di graduatoria di merito formulata dalla commissione per la progressione in carriera conferisce le promozioni e approva la relativa graduatoria per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica superiore, motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione. 3. Non è ammesso a scrutinio il personale che: a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale un punteggio inferiore a sufficiente; b) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 4. E' sospeso dagli scrutini il personale rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per reati non colposi. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'<u>articolo 95</u> del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
	Art. 128 <i>Commissione per la progressione in carriera del personale dei ruoli operativi, specialisti e tecnici</i> 1. Il Capo del dipartimento costituisce con cadenza biennale la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli operativi, specialisti e tecnici del Corpo nazionale, presieduta dal comandante generale dei vigili del fuoco, composta dal direttore centrale per le risorse umane e da due dirigenti generali del Corpo, scelti secondo il criterio della rotazione. 2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, la direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso. 3. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa al personale ammesso a valutazione per le promozioni alle qualifiche superiori e per l'ammissione al corso di formazione, sulla base dei criteri di scrutinio determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui <u>all'articolo 90</u>.
<i>Capo VII</i> Procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente	Capo VII Procedimento negoziale del personale operativo, specialista, tecnico e di rappresentanza
<i>Art. 135</i> <i>Consultazione delle organizzazioni sindacali nell'ambito della programmazione finanziaria e di bilancio.</i> 1. Le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione della predisposizione del Documento di economia e finanza (DEF) e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate.	Art. 129 Consultazione delle organizzazioni sindacali nell'ambito della programmazione finanziaria e di bilancio. 1. Le organizzazioni sindacali rappresentative del personale operativo, specialista e tecnico del Corpo nazionale sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione della predisposizione del Documento di economia e finanza (DEF) e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate.
<i>Art. 136</i> <i>Ambito di applicazione</i> 1. Nelle materie di negoziazione di cui all'articolo 138, i relativi aspetti del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale sono oggetto della procedura di negoziazione di cui all'articolo 139, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione	Art. 130 Ambito di applicazione 1. Nelle materie di negoziazione di cui <u>all'articolo 138</u>, i relativi aspetti del rapporto di impiego del personale operativo, specialista e tecnico del Corpo nazionale sono oggetto della procedura di negoziazione di cui <u>all'articolo 139</u>, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione

denominato “Vigili del fuoco e soccorso pubblico”. 2. La disciplina derivante dal procedimento negoziale di cui al comma 1 ha durata triennale, sia per la parte economica sia per la parte normativa. 3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 138 e non disciplinate per il personale non direttivo e non dirigenziale del Corpo nazionale da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.	denominato “Vigili del fuoco e soccorso pubblico”. 2. La disciplina derivante dal procedimento negoziale di cui al comma 1 ha durata triennale, sia per la parte economica sia per la parte normativa. 3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 138 e non disciplinate per il personale operativo, specialista e tecnico del Corpo nazionale da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.
<i>Art. 137</i> <i>Delegazioni negoziali</i> 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 139, comma 1, in attesa della cui entrata in vigore il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo.	<i>Art. 131</i> <i>Delegazioni negoziali</i> 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale operativo, specialista e tecnico del Corpo nazionale individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 139, comma 1, in attesa della cui entrata in vigore il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo.
<i>Art. 138</i> <i>Materie di negoziazione.</i> 1. Formano oggetto del procedimento negoziale: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziare dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati; b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; e) i criteri per la mobilità a domanda; f) le linee di indirizzo di impiego del personale in attività	<i>Art. 132</i> <i>Materie di negoziazione.</i> 1. Formano oggetto del procedimento negoziale: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziare dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati; b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; e) i criteri per la mobilità a domanda; f) le linee di indirizzo di impiego del personale in attività

atipiche; g) la reperibilità; h) il congedo ordinario e straordinario; i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; l) i permessi brevi per esigenze personali; m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa; n) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale; o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale; p) le procedure di raffreddamento dei conflitti; q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli. 2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 136 possono essere utilizzati, ad eccezione dei dirigenti, dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 226, nei limiti spettanti ad invarianza di costi per l'amministrazione.	atipiche; g) la reperibilità; h) il congedo ordinario e straordinario; i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; l) i permessi brevi per esigenze personali; m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa; n) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale; o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale; p) le procedure di raffreddamento dei conflitti; q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli. 2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 136 possono essere utilizzati, ad eccezione dei dirigenti, dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 226, nei limiti spettanti ad invarianza di costi per l'amministrazione.
<i>Art. 139</i> <i>Procedura di negoziazione</i> 1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 136, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 137 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. Il procedimento negoziale si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica. 2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 137, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino più del 50 per cento del dato associativo. 3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. 4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel Documento di economia e finanza (DEF) approvato dal Parlamento nella legge di bilancio. 5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo	<i>Art. 133</i> <i>Procedura di negoziazione</i> 1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 136, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 137 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. Il procedimento negoziale si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica. 2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 137, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino più del 50 per cento del dato associativo. 3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. 4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel Documento di economia e finanza (DEF) approvato dal Parlamento nella legge di bilancio. 5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo

richiede alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti. 6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.	richiede alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti. 6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.
<i>Art. 140</i> <i>Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati.</i> 1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 139, comma 1, possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all'articolo 139, comma 1. 2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 139, comma 1, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati e una delegazione sindacale composta dall'organismo di rappresentanza unitaria del personale interessato e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all'articolo 139, comma 1. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche. 3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 139, comma 1, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.	<i>Art. 134</i> <i>Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati.</i> 1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 139, comma 1, possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all'articolo 139, comma 1. 2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 139, comma 1, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati e una delegazione sindacale composta dall'organismo di rappresentanza unitaria del personale interessato e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all'articolo 139, comma 1. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche. 3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 139, comma 1, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
<i>Titolo II</i> Ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	<i>Titolo II</i> Ordinamento del personale operativo e tecnico direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
<i>Capo I</i> Ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative	<i>Capo I</i> Ruoli del personale operativo direttivo e dirigente
<i>Art. 141</i> <i>Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative</i> Ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative [208] 1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative: a) ruolo dei direttivi; b) ruolo dei dirigenti. 2. Il ruolo dei direttivi è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:	<i>Art. 135</i> <i>Istituzione e articolazione dei ruoli operativi dei direttivi e dei dirigenti</i> 1. Sono istituiti i seguenti ruoli operativi dei direttivi e dei dirigenti: a) ruolo dei direttivi; b) ruolo dei dirigenti. 2. Il ruolo dei direttivi è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) direttore in prova; b) direttore; b) direttore vicedirigente.

a) vice direttore; b) direttore; c) direttore vicedirigente. 3. Il ruolo dei dirigenti è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) primo dirigente; b) dirigente superiore; c) dirigente generale. 4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti e direttivi. Al capo del Corpo nazionale è riconosciuta, altresì, una posizione di sovraordinazione funzionale nei confronti dei dirigenti generali del Corpo. 5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.	3. Il ruolo dei dirigenti è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) primo dirigente; c) dirigente superiore; d) dirigente generale. 4. La sovra ordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti, e direttivi. Al comandante generale dei vigili del fuoco è riconosciuta, altresì, una posizione di sovraordinazione funzionale nei confronti dei dirigenti generali del Corpo. 5. La dotazione organica dei ruoli operativi dei direttivi e dei dirigenti è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
<i>Art. 142</i> <i>Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative.</i> 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti cui all'articolo 141 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale, e le altre funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Al personale del ruolo dei direttivi, ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori, con esclusione di quelli che rivestono l'incarico di comandante dei vigili del fuoco, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza. 2. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi esercita le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attività del dirigente responsabile della struttura a cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti, di unità organizzative e di distretti di particolare rilevanza, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con piena responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione; nell'attività di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento ed effettua, con piena autonomia, gli interventi nell'area di competenza; in caso di emergenze di protezione civile, può essergli affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; svolge attività di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati; può essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione incendi; svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attività di studio e di ricerca, attività ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di	<i>Art. 136</i> <i>Funzioni del personale appartenente ai ruoli operativi dei direttivi e dei dirigenti</i> 1. Il personale appartenente ai ruoli operativi dei direttivi e dei dirigenti svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale, e le altre funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Al personale del ruolo dei direttivi, ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori, con esclusione di quelli che rivestono l'incarico di comandante dei vigili del fuoco, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza. 2. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi esercita le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attività del dirigente responsabile della struttura a cui è assegnato con autonomia organizzativa e piena responsabilità per le direttive impartite e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti, di unità organizzative e di distretti di particolare rilevanza, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con autonomia organizzativa e piena responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione; nell'attività di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento ed effettua, con piena autonomia, gli interventi nell'area di competenza; in caso di emergenze di protezione civile, può essergli affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; svolge attività di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati; può essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione incendi; svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attività di studio e di ricerca, attività ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria

sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; predispone piani e studi di fattibilità, verificandone risultati e costi; cura e partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato o a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di istruzione e di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame. Al personale con qualifica di direttore vicedirigente, i dirigenti delle strutture centrali e periferiche possono delegare l'esercizio di funzioni dirigenziali; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 201, assicura altresì le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza o impedimento, e può essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente, il direttore assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa. 3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e l'efficienza dei servizi; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attività di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e dall'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle articolazioni di servizio minori, anche territoriali, poste alle loro dipendenze; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale o comunque finalizzate all'efficace ed efficiente espletamento degli stessi. 4. Il primo dirigente cui viene affidato l'incarico di comunicazione in emergenza, individuato nella tabella B allegata al presente decreto, dirige, coordina e sovrintende alla redazione dei piani di comunicazione in emergenza, anche attraverso l'utilizzo di reti sociali virtuali; cura a livello nazionale i rapporti con la stampa e con gli organi di informazione; svolge funzioni di raccordo delle attività di comunicazione in emergenza espletate dalle strutture territoriali del Corpo nazionale.	competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; predispone piani e studi di fattibilità, verificandone risultati e costi; cura e partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato o a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di istruzione e di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame. Al personale con qualifica di direttore vicedirigente, i dirigenti delle strutture centrali e periferiche possono delegare l'esercizio di funzioni dirigenziali; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 201, assicura altresì le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza o impedimento, e può essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente, il direttore assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi può accedere al conseguimento di brevetti e abilitazioni specialistiche e, qualora in possesso degli stessi, svolge attività relative all'organizzazione, al coordinamento, alla gestione e al funzionamento dei nuclei specialistici nonché degli uffici centrali, connessi al funzionamento dei servizi specialistici e specializzati. 3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e l'efficienza dei servizi; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attività di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e dall'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle articolazioni di servizio minori, anche territoriali, poste alle loro dipendenze; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale o comunque finalizzate all'efficace ed efficiente espletamento degli stessi.
---	--

Art. 143

Accesso al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

1. L'accesso alla qualifica di vice direttore avviene mediante concorso pubblico, per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 [\[211\]](#);

c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'[articolo 17](#), comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [\[212\]](#);

d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270](#), e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

e) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera d);

f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, sia richiesto nel bando di concorso;

g) qualità morali e di condotta previste dall'[articolo 26](#) della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

h) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

Art. 137

Accesso al ruolo operativo dei direttivi

1. L'accesso alla qualifica di direttore in prova avviene mediante concorso pubblico, per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'[articolo 17](#), comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270](#), e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

e) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera d);

f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, sia richiesto nel bando di concorso;

g) qualità morali e di condotta previste dall'[articolo 26](#) della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

h) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura sono, altresì, previste una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo

2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.	nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di direttore e la riserva di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari, ai quali è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, nell'ambito del Corpo nazionale, che opera nella misura del 10 per cento dei posti. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 5. I posti rimasti scoperti nel concorso pubblico di cui al comma 1 sono devoluti ad un concorso interno per esami per l'accesso alla qualifica di direttore, riservato al personale di tutti i ruoli del Corpo nazionale in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti. 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui ai commi 1 e 5 e dell'eventuale prova preliminare, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale. 7. In caso di rilevanti carenze di organico tali da determinare criticità nella funzionalità del dispositivo di soccorso, può essere espletato, ai fini della copertura delle suddette carenze e con le stesse modalità di cui al presente articolo, un concorso nazionale su base territoriale.
<i>Art. 144</i> <i>Corso di formazione e tirocinio per vice direttore</i> 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 143 sono nominati vice direttori in prova. Il periodo di prova ha la durata di dodici mesi, di cui nove mesi di corso di formazione residenziale teorico-pratica presso l'Istituto superiore antincendi, e tre mesi di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi dei vigili del fuoco. 2. Al termine dei nove mesi del corso di formazione, i vice direttori in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 145, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori in	<i>Art. 138</i> <i>Corso di formazione e tirocinio</i> 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 143 sono nominati direttori in prova. Il periodo di prova e la durata del corso di formazione residenziale teorico-pratica nonché del tirocinio tecnico-operativo sono individuati con il decreto di cui al comma 6. 2. Al termine del corso di formazione, i direttori in prova sostengono un esame all'esito del quale comandante generale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo(dimissioni), ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal comandante generale dei vigili del fuoco, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I direttori in prova sono ammessi a ripetere, per una sola

prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. 3. I vice direttori in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi con la qualifica di vice direttore, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 5. I vice direttori in prova, qualora siano impiegati nello svolgimento di servizi di istituto, rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso. 7. I vice direttori sono assegnati ai servizi di istituto presso i comandi dei vigili del fuoco, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 150, comma 1 [215]. 8. L'assegnazione di cui al comma 7 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. 9. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole.	volta, il tirocinio con provvedimento del comandante generale dei vigili del fuoco, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. In tal caso conseguono, la nomina a direttore a decorrere dal giorno successivo alla conclusione del periodo di tirocinio, collocandosi nel ruolo di anzianità dopo l'ultima unità assunta del medesimo corso di formazione. 3. I direttori in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi con la qualifica di direttore, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 5. È esonerato dalla frequenza del corso di formazione il personale già appartenente ai ruoli del Corpo Nazionale, limitatamente ai moduli effettuati nel triennio precedente per l'accesso alla qualifica di provenienza. Tale personale è esonerato altresì alla visita medica, qualora in regola con l'effettuazione dei controlli periodici riportati nel libretto individuale sanitario e di rischio (LISER). 6. I direttori in prova, qualora siano impiegati nello svolgimento di servizi di istituto, rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 7. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti la durata, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso. 8. I direttori in prova sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture del Corpo nazionale. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 150, comma 1(percorso di carriera). 9. L'assegnazione di cui al comma 7 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria del concorso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. 10. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole.
<i>Art. 145</i> <i>Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio</i> 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 144 i vice direttori in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto; c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 144, comma 2; e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione; f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h); g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cento giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata	<i>Art. 139</i> <i>Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio</i> 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo ... i direttori in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto; c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo comma 2; e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione; f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per un numero di giorni di assenza anche non consecutivi parametrati alla durata del corso di formazione, di cui all'articolo ..., salvi i casi di cui alle lettere g) e h); g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per un

determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio; h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cento giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. 2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.	numero di giorni di assenza anche non consecutivi parametrati alla durata del corso di formazione, di cui all'articolo ... se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i direttori in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio nel periodo di astensione obbligatoria per maternità. In tal caso i direttori in prova conservano l'intera retribuzione fondamentale e gli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente, secondo le disposizioni contrattuali e sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. Nelle more, al termine del periodo di astensione obbligatoria, i medesimi prestano servizio presso il comando di residenza con mansioni di supporto, fatta salva l'eventuale fruizione degli istituti a tutela della maternità. 2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i direttori in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.
	Capo II Ruoli del personale tecnico direttivo e dirigente
	Art. 140 Istituzione e articolazione dei ruoli tecnici del personale direttivo e dirigente 1. Sono istituiti i ruoli tecnici del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così articolati: a) ruolo dei direttivi tecnici; b) ruolo dei dirigenti tecnici; 2. Il ruolo dei direttivi è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) direttore tecnico in prova; b) direttore tecnico; c) direttore vicedirigente tecnico. 3. Il ruolo dei dirigenti tecnici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) primo dirigente tecnico; c) dirigente superiore tecnico; d) dirigente generale tecnico. 4. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti tecnici, di cui all'articolo, svolge le funzioni proprie del settore di impiego di appartenenza e dei profili professionali, ove previsti, anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza. 3. I settori di impiego sono articolati in amministrativo-

	contabile, informatico, scientifico e ginnico sportivo. 4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigente generale tecnico, dirigente superiore tecnico, primo dirigente tecnico, direttivi tecnici. 5. La dotazione organica dei ruoli tecnici dei direttivi e dei dirigenti, unitamente ai settori d'impiego e ai profili professionali ove previsti, sono fissati nella tabella A allegata al presente decreto.
--	---

154. Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali.

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali di cui all'articolo 153 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.

2. Il personale di cui al comma 1 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni logistico-gestionali implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.

3. Il personale del ruolo dei direttivi logistico-gestionali esercita le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività amministrative e contabili, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; predispone l'attività istruttoria ed adotta atti e provvedimenti attribuiti alla propria competenza, anche aventi un elevato grado di complessità; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; svolge attività di studio, di ricerca e di verifica per l'applicazione delle normative vigenti; firma congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, in riferimento al proprio settore di competenza; può svolgere le funzioni di consegnatario, economo e agente di cassa; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, anche curando la predisposizione dei relativi atti, provvedendo alle attività di indagine di mercato e collaborando a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni di esame. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, altresì, gestisce, coordina e controlla processi lavorativi complessi, attinenti agli ambiti amministrativi di propria competenza, anche avvalendosi delle risorse umane e strumentali assegnate. Allo stesso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza e può essere delegato l'esercizio di funzioni dirigenziali correlate al ruolo di appartenenza; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 201, assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente logistico-gestionale, in caso di assenza o impedimento. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, il direttore logistico-gestionale assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente

Art. 141

Funzioni del personale appartenente ai ruoli tecnici dei direttivi e dei dirigenti nel settore d'impiego amministrativo – contabile.

1. Il personale appartenente ai ruoli tecnici dei direttivi e dei dirigenti, nel settore d'impiego amministrativo – contabile, svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni amministrativo-contabili implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, e le altre funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.

2. Il personale del ruolo dei direttivi tecnici amministrativo-contabili esercita le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attività del dirigente responsabile della struttura cui è assegnato con autonomia organizzativa e piena responsabilità per le direttive impartite e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti, di unità organizzative di particolare rilevanza, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con autonomia organizzativa e piena responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; effettua la rilevazione delle esigenze al fine della predisposizione del piano generale del fabbisogno dei beni, servizi e lavori necessari ad assicurare la funzionalità degli uffici; acquisisce informazioni e tutti gli elementi necessari per la stesura dei capitolati tecnici relativi ad approvvigionamento di beni, servizi e lavori necessari ad assicurare la funzionalità dell'ufficio; elabora e conserva la documentazione relativa alle procedure di acquisto previste dalle normative vigenti; svolge attività di controllo sulle lavorazioni e sulle forniture in approvvigionamento; tratta la materia relativa allo stato giuridico e alla disciplina del personale del Corpo, anche con riferimento al contenzioso; predispone l'attività istruttoria ed adotta atti e provvedimenti attribuiti alla propria competenza, anche aventi un elevato grado di complessità; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinenti al settore amministrativo contabile; svolge attività di studio, di ricerca e di verifica per l'applicazione delle normative vigenti; firma congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, in riferimento al proprio settore di competenza; può svolgere le funzioni di consegnatario, economo e agente di cassa; cura e partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, anche curando la predisposizione dei relativi atti, provvedendo alle attività di indagine di mercato e collaborando a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni di esame;

logistico-gestionale della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente logistico-gestionale di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa. 4. I dirigenti logistico-gestionali, nell'espletamento degli incarichi di funzione individuati nella tabella B, allegata al presente decreto, dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurarne la funzionalità e l'efficienza; controllano l'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi e contabili, esercitando anche poteri sostitutivi in caso di inerzia; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati dai dirigenti di cui all'articolo 141, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni di carattere giuridico, amministrativo e contabile.	partecipa alle attività e ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, Capo III, e di polizia giudiziaria, in relazione alla qualifica posseduta ed alle specifiche competenze svolte. Al personale con qualifica di direttore vicedirigente tecnico possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza e può essere delegato l'esercizio di funzioni dirigenziali correlate al ruolo di appartenenza; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 201, assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente nel settore di impiego amministrativo-contabile, in caso di assenza o impedimento e può essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente, il direttore assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa. 3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori tecnici nel settore di impiego amministrativo-contabile, nell'espletamento degli incarichi di funzione individuati nella tabella B, allegata al presente decreto, dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e l'efficienza dei servizi; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; controllano l'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi e contabili, esercitando anche poteri sostitutivi in caso di inerzia; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni in ambito giuridico, amministrativo e contabile inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale o comunque finalizzate all'efficace ed efficiente espletamento degli stessi.
---	--

Art. 163

Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici di cui all'articolo 162 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.

2. Il personale di cui al comma 1 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni informatiche implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.

3. Il personale del ruolo dei direttivi informatici esercita le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, compiti di pianificazione, di coordinamento e di controllo delle attività proprie del settore di competenza, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; coordina e cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo di lavorazioni, anche aventi un elevato grado di complessità, inerenti al proprio indirizzo tecnico-professionale; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito dei settori di competenza, svolge attività di studio e di ricerca, elabora proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; effettua, anche avvalendosi di collaboratori, l'analisi tecnica di processi di lavoro, delinea la struttura hardware e definisce le specifiche tecniche e le funzioni relative al software, al sistema e alla rete; valuta prodotti di software e soluzioni hardware; controlla gli standard di funzionamento; pianifica, coordina e segue le attività di sviluppo dei sistemi informatici; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando alle attività di indagine di mercato e a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame; cura lo sviluppo e il coordinamento delle attività connesse all'innovazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il personale con qualifica di direttore vicedirigente informatico, altresì, gestisce, coordina e controlla processi lavorativi complessi, attinenti agli ambiti di propria competenza, anche avvalendosi delle risorse umane e strumentali assegnate. Allo stesso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza e può essere delegato l'esercizio di funzioni dirigenziali correlate al ruolo di appartenenza; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 201, assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione

Art. 142

Funzioni del personale appartenente ai ruoli tecnici dei direttivi e dei dirigenti nel settore d'impiego informatico

1. Il personale appartenente ai ruoli tecnici dei direttivi e dei dirigenti, nel settore d'impiego informatico, svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni informatiche implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, e le altre funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.

2. Il personale del ruolo dei direttivi tecnici informatici esercita le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attività del dirigente responsabile della struttura cui è assegnato con autonomia organizzativa e piena responsabilità per le direttive impartite e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti, di unità organizzative di particolare rilevanza, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con autonomia organizzativa e piena responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; collabora al monitoraggio delle consistenze e alla rilevazione delle esigenze ai fini della predisposizione del piano del fabbisogno nel settore dell'informatica e dei piani di riparto dei materiali e delle apparecchiature, anche mediante elaborazione di statistiche delle variabili gestionali; può ricoprire l'incarico di amministratore di rete; partecipa alle commissioni di fuori uso e fuori servizio dei materiali informatici e di altri materiali e strumenti specifici di settore; esegue test e prove nei settori dell'informatica, seguendo le procedure definite nell'ambito del settore d'impiego e assumendo la responsabilità delle misure rilevate; utilizza tecniche di analisi, elaborazione e confronto di dati telematici; coordina e cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo di lavorazioni, anche aventi un elevato grado di complessità, inerenti al proprio indirizzo tecnico-professionale; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito dei settori di competenza, svolge attività di studio e di ricerca, elabora proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; effettua, anche avvalendosi di collaboratori, l'analisi tecnica di processi di lavoro, delinea la struttura hardware e definisce le specifiche tecniche e le funzioni relative al software, al sistema e alla rete; valuta prodotti di software e soluzioni hardware; controlla gli standard di funzionamento; pianifica, coordina e segue le attività di sviluppo dei sistemi informatici; cura e partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato o a quelle di collaudo; cura lo sviluppo e il coordinamento delle attività connesse all'innovazione delle tecnologie dell'informazione e della

del dirigente informatico, in caso di assenza o impedimento. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente informatico, il direttore informatico assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente informatico della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente informatico di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa. 4. I dirigenti informatici, nell'espletamento degli incarichi di funzione individuati nella tabella B, allegata al presente decreto, dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti e adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurarne la funzionalità e l'efficienza; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati dai dirigenti di cui all'articolo 141, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni di carattere informatico.	comunicazione; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame; partecipa alle attività e ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, Capo III, e di polizia giudiziaria, in relazione alla qualifica posseduta ed alle specifiche competenze svolte. Al personale con qualifica di direttore vicedirigente tecnico, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza e può essere delegato l'esercizio di funzioni dirigenziali correlate al ruolo di appartenenza; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 201, assicura altresì le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente nel settore di impiego informatico, in caso di assenza o impedimento, e può essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente, il direttore assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa. 3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori tecnici nel settore di impiego informatico, nell'espletamento degli incarichi di funzione individuati nella tabella B, allegata al presente decreto, dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e l'efficienza dei servizi; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; controllano l'attività dei responsabili dei procedimenti nel settore di impiego, esercitando anche poteri sostitutivi in caso di inerzia; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni in ambito informatico inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale o comunque finalizzate all'efficace ed efficiente espletamento degli stessi.
---	--

Art. 172

Funzioni del personale appartenente al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici.

1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici di cui all'articolo 171 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.

2. Il personale di cui al comma 1 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni tecnico-scientifiche implicanti autonomia responsabilità decisionale e rilevante professionalità, connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale e le altre funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. All'ambito tecnico-scientifico afferiscono, in relazione alla specifica qualificazione professionale del personale, settori di competenza attinenti all'applicazione delle scienze biologiche, chimiche, geologiche, agro-forestali, psicologiche e di eventuali ulteriori discipline di interesse del Corpo nazionale, da individuarsi con decreto del capo del Dipartimento.

3. Il personale del ruolo dei direttivi tecnico-scientifici esercita le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, compiti di pianificazione, di coordinamento e di controllo delle attività proprie del settore di competenza, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; coordina e cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo di lavorazioni, anche aventi un elevato grado di complessità, inerenti al proprio specifico indirizzo professionale; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito dei settori di competenza, svolge attività di studio e di ricerca, elabora proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; effettua, anche in qualità di responsabile di unità organizzative, di laboratori di ricerca e di impianti di prova, attività di analisi e di sviluppo dei processi e degli strumenti di lavoro del Corpo nazionale, con particolare riferimento alle esigenze definite dalle direzioni centrali del Dipartimento; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando anche alle fasi di indagine di mercato e a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione e di attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente tecnico-scientifico, inoltre, gestisce, coordina e controlla processi lavorativi complessi, attinenti agli ambiti di propria competenza, anche avvalendosi delle risorse umane e strumentali

Art. 143

Funzioni del personale appartenente ai ruoli tecnici dei direttivi e dei dirigenti nel settore d'impiego scientifico

1. Al settore di impiego scientifico afferiscono, in relazione alla specifica qualificazione professionale del personale, ambiti di competenza attinenti all'applicazione delle scienze biologiche, fisiche, chimiche, geologiche, agro-forestali (antincendio boschivo AIB), psicologiche e di eventuali ulteriori discipline di interesse del Corpo nazionale, da individuarsi con decreto del capo del Dipartimento.

2. Il personale appartenente ai ruoli tecnici dei direttivi e dei dirigenti tecnici nel settore d'impiego scientifico svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni scientifiche implicanti autonomia responsabilità decisionale e rilevante professionalità, connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale e le altre funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.

3. Il personale del ruolo dei direttivi tecnici nel settore d'impiego scientifico esercita le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attività del dirigente responsabile della struttura cui è assegnato con autonomia organizzativa e piena responsabilità per le direttive impartite e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti, di unità organizzative di particolare rilevanza, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con autonomia organizzativa e piena responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; collabora al monitoraggio delle consistenze e alla rilevazione delle esigenze ai fini della predisposizione del piano del fabbisogno nel settore d'impiego e dei piani di riparto dei materiali e delle apparecchiature, anche mediante elaborazione di statistiche delle variabili gestionali; partecipa alle commissioni di fuori uso e fuori servizio dei materiali e strumenti specifici di settore; esegue test e prove nei settori d'impiego, seguendo le procedure definite nell'ambito del settore d'impiego e assumendo la responsabilità delle misure rilevate; utilizza tecniche di analisi, elaborazione e confronto di dati; coordina e cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo di lavorazioni, anche aventi un elevato grado di complessità, inerenti al proprio specifico indirizzo professionale; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito dei settori di competenza, svolge attività di studio e di ricerca, elabora proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; effettua, anche in qualità di responsabile di unità organizzative, di laboratori di ricerca e di impianti di prova, attività di analisi e di sviluppo dei processi e degli strumenti di lavoro del Corpo nazionale, con particolare riferimento alle esigenze definite dalle direzioni centrali del Dipartimento; cura e

assegnate. Allo stesso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza.

partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando anche alle fasi di indagine di mercato e a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione e di attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame; partecipa alle attività e ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, Capo III, e di polizia giudiziaria, in relazione alla qualifica posseduta ed alle specifiche competenze svolte. Al personale con qualifica di direttore vicedirigente tecnico possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza e può essere delegato l'esercizio delle funzioni del primo dirigente scientifico; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 201, assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del primo dirigente nel settore di impiego scientifico, in caso di assenza o impedimento, e può essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente tecnico, il direttore tecnico assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente tecnico di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa.

4. I primi dirigenti e i dirigenti superiori tecnici nel settore di impiego scientifico, nell'espletamento degli incarichi di funzione individuati nella tabella B, allegata al presente decreto, dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e l'efficienza dei servizi; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; controllano l'attività dei responsabili dei procedimenti nel settore di impiego, esercitando anche poteri sostitutivi in caso di inerzia; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni in ambito scientifico inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale o comunque finalizzate all'efficace ed efficiente espletamento degli stessi.

5. *Al personale appartenente ai ruoli tecnici dei direttivi e dei dirigenti nel settore di impiego scientifico – psicologi, iscritto all'albo professionale degli psicologi, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, nonché le limitazioni previste per le convenzioni con il sistema sanitario nazionale, fermo restando il divieto di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale e nei procedimenti medico-legali nei quali è coinvolto, quale*

	<i>controparte, lo stesso Corpo.</i>
--	--------------------------------------

Art. 189

Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi.

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi di cui all'articolo 188 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.

2. Il personale di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

a) provvede, quale componente di commissioni, anche di concorso, o di collegi, istituzionalmente od occasionalmente istituiti, all'accertamento dell'idoneità al servizio dei candidati ai concorsi pubblici o interni per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale;

b) provvede alla preparazione motoria, all'organizzazione dell'addestramento ginnico-sportivo e al mantenimento dell'efficienza fisica del personale del Corpo nazionale, anche promuovendo la partecipazione del personale medesimo ad attività agonistiche interne ed esterne al Corpo nazionale nell'ambito dei gruppi sportivi;

c) sovrintende, coordina, controlla e promuove l'attività dei gruppi sportivi del Corpo nazionale e attua i programmi previsti dalle convenzioni stipulate con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), concernenti le attività sportive praticate in campo nazionale e internazionale dal personale del Corpo nazionale;

d) partecipa alla formulazione dei programmi di addestramento del personale del Corpo nazionale, organizza e svolge, presso le strutture e gli istituti di istruzione del Corpo stesso, attività didattica e addestrativa nel settore di competenza e partecipa, in qualità di componente, alle commissioni d'esame;

e) mantiene i rapporti con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, gli uffici sportivi di altri corpi dello Stato, le altre organizzazioni sportive e professionali nazionali e internazionali e le istituzioni universitarie;

f) effettua studi e ricerche nel settore motorio, anche ai fini della prevenzione degli infortuni in ambito professionale, formulando proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo;

g) formula proposte in merito ai livelli prestazionali delle prove ginniche e motorie per i corsi e i concorsi;

h) espleta le funzioni di direzione gestionale e tecnica nell'ambito del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse.

3. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi svolge le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività del settore ginnico-sportivo, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; svolge gli incarichi

Art. 144

Funzioni del personale appartenente ai ruoli tecnici dei direttivi e dei dirigenti nel settore d'impiego ginnico-sportivo

1. Il personale appartenente ai ruoli tecnici dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi di cui all'articolo 188 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.

2. Il personale di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

a) provvede, quale componente di commissioni, anche di concorso, o di collegi, istituzionalmente od occasionalmente istituiti, all'accertamento dell'idoneità al servizio dei candidati ai concorsi pubblici o interni per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale;

b) provvede alla preparazione motoria, all'organizzazione dell'addestramento ginnico-sportivo e al mantenimento dell'efficienza fisica del personale del Corpo nazionale, anche promuovendo la partecipazione del personale medesimo ad attività agonistiche interne ed esterne al Corpo nazionale nell'ambito dei gruppi sportivi;

c) sovrintende, coordina, controlla e promuove l'attività dei gruppi sportivi del Corpo nazionale e attua i programmi previsti dalle convenzioni stipulate con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), concernenti le attività sportive praticate in campo nazionale e internazionale dal personale del Corpo nazionale;

d) partecipa alla formulazione dei programmi di addestramento del personale del Corpo nazionale, organizza e svolge, presso le strutture e gli istituti di istruzione del Corpo stesso, attività didattica e addestrativa nel settore di competenza e partecipa, in qualità di componente, alle commissioni d'esame;

e) mantiene i rapporti con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, gli uffici sportivi di altri corpi dello Stato, le altre organizzazioni sportive e professionali nazionali e internazionali e le istituzioni universitarie;

f) effettua studi e ricerche nel settore motorio, anche ai fini della prevenzione degli infortuni in ambito professionale, formulando proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo;

g) formula proposte in merito ai livelli prestazionali delle prove ginniche e motorie per i corsi e i concorsi;

h) espleta le funzioni di direzione gestionale e tecnica nell'ambito del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse.

3. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi svolge le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività del settore ginnico-sportivo, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; svolge gli incarichi

per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando anche alle fasi di indagine di mercato e a quelle di collaudo; negli uffici cui è preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi, il vice direttore ginnico-sportivo, il direttore ginnico-sportivo e il direttore vicedirigente ginnico-sportivo partecipano all'attività del dirigente ginnico-sportivo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. <i>4. I dirigenti ginnico-sportivi sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B, allegata al presente decreto; nell'espletamento di tali incarichi di funzione dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurare la funzionalità e l'efficienza del settore di competenza; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni afferenti all'attività ginnico-sportiva.</i>	per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando anche alle fasi di indagine di mercato e a quelle di collaudo; negli uffici cui è preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi, il vice direttore ginnico-sportivo, il direttore ginnico-sportivo e il direttore vicedirigente ginnico-sportivo partecipano all'attività del dirigente ginnico-sportivo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. 4. I dirigenti tecnici ginnico-sportivi sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B, allegata al presente decreto; nell'espletamento di tali incarichi di funzione dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurare la funzionalità e l'efficienza del settore di competenza; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni afferenti all'attività ginnico-sportiva.
---	--

Art. 155

Accesso al ruolo dei direttivi logistico-gestionali

1. L'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 [229];

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [230];

d) laurea magistrale a indirizzo giuridico ed economico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie a indirizzo giuridico ed economico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo giuridico ed economico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1.

3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. E' ammesso a fruire della

Art. 145

Accesso al ruolo tecnico dei direttivi

1. L'accesso alla qualifica di direttore tecnico in prova avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) lauree magistrali ad indirizzo giuridico, economico, informatico, scientifico, motorio-sportivo e umanistico tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie a indirizzo giuridico, economico, informatico, scientifico, motorio-sportivo e umanistico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. *Al concorso per l'accesso alla qualifica di direttore tecnico in prova nel settore di impiego scientifico – psicologi, possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli di cui al comma 1:*

h) *abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, conseguita entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale;*

g) *iscrizione nella Sezione A dell'albo professionale degli psicologi, conseguita entro l'inizio del corso di formazione iniziale, purché il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza.*

3. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea magistrale prescritte per l'ammissione al

riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei. 4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 5. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 6. <i>Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale [231].</i>	concorso di cui al comma 1. 4. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura sono, altresì, previste una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di direttore e la riserva di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari, ai quali è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, nell'ambito del Corpo nazionale, che opera nella misura del 10 per cento dei posti. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 5. In relazione alle esigenze dell'amministrazione, l'accesso alla qualifica di direttore tecnico in prova può essere riservato a professionalità esperte nel settore della comunicazione che sono in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma 1, anche di quelli individuati con il regolamento di cui al comma 6. L'iscrizione all'albo dei giornalisti è, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, requisito obbligatorio per coloro che prestano servizio presso l'Ufficio stampa. 6. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 7. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 8. I posti rimasti scoperti nel concorso pubblico di cui al comma 1, sono devoluti ad un concorso interno per esami per l'accesso alla qualifica di direttore, riservato al personale di tutti i ruoli del Corpo nazionale, in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti. 9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui ai commi 1 e 6 e dell'eventuale prova preliminare, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale. 10. In caso di rilevanti carenze di organico tali da determinare criticità nella funzionalità dei servizi d'istituto, può essere espletato, ai fini della copertura delle suddette carenze e con le stesse modalità di cui al presente
---	--

articolo, un concorso nazionale su base territoriale.

<i>Art. 156</i> <i>Corso di formazione e tirocinio per vice direttore logistico-gestionale.</i> 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 155 sono nominati vice direttori logistico-gestionali in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale. 2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori logistico-gestionali in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 157, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori logistico-gestionali in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. 3. I vice direttori logistico-gestionali in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali con la qualifica di vice direttore logistico-gestionale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso. 6. I vice direttori logistico-gestionali sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture periferiche del Corpo nazionale permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 161. 7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. 8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole.	<i>Art. 146</i> <i>Corso di formazione e tirocinio</i> 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 155 sono nominati direttori tecnici in prova. Il periodo di prova e la durata del corso di formazione residenziale nonché del tirocinio presso le strutture del corpo, sono individuati con il decreto di cui al comma 5. 2. Al termine del corso di formazione, i direttori tecnici in prova sostengono un esame all'esito del quale il comandante generale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 157(dimissioni), ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal comandante generale dei vigili del fuoco, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I direttori tecnici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del comandante generale dei vigili del fuoco, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. In tal caso conseguono la nomina a direttore tecnico in prova a decorrere dal giorno successivo alla conclusione del periodo di tirocinio, collocandosi nel ruolo di anzianità dopo l'ultima unità assunta del medesimo corso di formazione. 3. I direttori tecnici in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi tecnici con la qualifica di direttore, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 5. È esonerato dalla frequenza del corso di formazione il personale già appartenente ai ruoli del Corpo Nazionale, limitatamente ai moduli effettuati nel triennio precedente per l'accesso alla qualifica di provenienza. Tale personale è esonerato altresì alla visita medica, qualora in regola con l'effettuazione dei controlli periodici riportati nel libretto individuale sanitario e di rischio (LISER). 6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti la durata, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso. 7. I direttori tecnici in prova sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture del Corpo nazionale. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 161(percorso di carriera). 8. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria del concorso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. 9. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole.
<i>Art. 157</i>	<i>Art. 147</i>

<i>Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio</i> 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 156 i vice direttori logistico-gestionali in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto; c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 2; e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione; f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h); g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio; h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. 2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori logistico-gestionali in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.	Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo..., i direttori tecnici in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto; c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 144, comma 2; e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione; f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per un numero di giorni di assenza anche non consecutivi, parametrati alla durata del corso di formazione, di cui all'articolo ..., salvi i casi di cui alle lettere g) e h); g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per un numero di giorni di assenza, anche non consecutivi, parametrati alla durata del corso di formazione, di cui all'articolo ... se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i direttori tecnici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio nel periodo di astensione obbligatoria per maternità. In tal caso i direttori in prova conservano l'intera retribuzione fondamentale e gli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente, secondo le disposizioni contrattuali e sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. Nelle more, al termine del periodo di astensione obbligatoria, i medesimi prestano servizio presso il comando di residenza con mansioni di supporto, fatta salva l'eventuale fruizione degli istituti a tutela della maternità. 2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i direttori tecnici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.
	Capo III Ruoli del personale specialista direttivo
	Art. 148 Istituzione e articolazione dei ruoli specialisti dei direttivi

	1. Nell'ambito delle specialità di cui al Titolo I, Capo II, del presente decreto sono istituiti i seguenti ruoli direttivi del personale specialista del Corpo nazionale: a) ruolo dei direttivi delle specialità aeronaviganti; b) ruolo dei direttivi delle specialità nautiche e dei sommozzatori; c) ruolo dei direttivi delle specialità delle telecomunicazioni. 2. I ruoli dei direttivi di cui al comma 1, lettere a), b), c) sono articolati, per ogni settore di cui all'articolo 25 comma..., in due qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) direttore; b) direttore esperto. 4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: direttore esperto, direttore. 5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi del personale specialista è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
	Art. 149 Funzioni del personale appartenente ai ruoli specialisti dei direttivi 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative specialistiche di cui all'articolo 21 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le stesse implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale e le altre funzioni connesse attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Al personale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative specialistiche è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria- 2. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi specialisti partecipa all'attività del dirigente responsabile della struttura a cui è assegnato con autonomia organizzativa e piena responsabilità per le direttive impartite e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni connesse ai brevetti e abilitazioni specialistiche possedute e svolge attività di organizzazione, coordinamento, gestione e funzionamento dei nuclei specialistici, nonché degli uffici centrali, connessi al funzionamento dei servizi specialistici relativi alle proprie abilitazioni, con piena responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente specialistiche e, ove necessario, ne assume la direzione; nell'attività di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento legati alle funzioni operative specialistiche con piena autonomia; in caso di emergenze di protezione civile, può essergli affidata la responsabilità di gruppi operativi di specialità di tipo articolato e complesso; svolge l'attività di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento dei servizi connessi alla propria specialità; può essere delegato, per la specialità nautica al rilascio di

	atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione incendi connessi alle infrastrutture portuali o ad attività di tipo analogo; svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attività di studio e di ricerca, attività ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; predispone piani e studi di fattibilità, verificandone risultati e costi; cura e partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato o a quelle di collaudo connesse alle funzioni operative specialistiche; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di istruzione e di formazione, per la propria specialità, del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame. 3. Al personale con qualifica di direttore esperto, i dirigenti delle strutture centrali possono delegare l'esercizio di funzioni dirigenziali connesse agli uffici specialistici del ruolo; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale degli uffici centrali connessi al ruolo specialistico, di cui all'articolo 21, assicura altresì le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza o impedimento, e può essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare. In assenza di personale con la qualifica di direttore esperto, il direttore assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente della struttura centrale dei vigili del fuoco connessa al ruolo specialistico, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente da una struttura dei vigili del fuoco connessa al ruolo specialistico.
	Art. 150 Accesso ai ruoli specialisti dei direttivi 1. L'accesso alla qualifica di direttore nei ruoli direttivi del personale specialista avviene mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, al quale può partecipare il personale appartenente ai ruoli del personale specialista con la qualifica di ispettore, in possesso della laurea magistrale in ingegneria o architettura, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del <u>decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270</u>, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

	2. Non è ammesso al concorso interno di cui al comma 1, il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso interno, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale.
	Art. 151 Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione professionale 1. È dimesso dal corso di formazione professionale di cui all'articolo ..., il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un numero di giorni di assenza, anche non consecutivi, parametrati alla durata del corso di formazione, di cui all'articolo ... Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso. d) è stato assente dal corso nel periodo di astensione obbligatoria per maternità. In tal caso conserva l'intera retribuzione fondamentale e gli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente, secondo le disposizioni contrattuali ed è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nelle more, al termine del periodo di astensione obbligatoria, presta servizio presso il comando di residenza con mansioni di supporto, fatta salva l'eventuale fruizione degli istituti a tutela della maternità. 3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione professionale per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, ovvero per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

	6. Il personale che non supera il corso di formazione professionale permane nella qualifica e nella sede di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.
	Art. 152 Promozione alla qualifica di direttore esperto La promozione alla qualifica di direttore esperto si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore dei ruoli direttivi del personale specialista che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, nonché abbia conseguito una valutazione non inferiore a 80 nei tre anni precedenti lo scrutinio, ai sensi dell'articolo 202.
	Capo IV Percorso di carriera del personale dei ruoli operativi e tecnici dei direttivi e dei dirigenti
Art. 146 Promozione alla qualifica di direttore 1. La promozione alla qualifica di direttore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3. 2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 144 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.	Art. 153 Promozione alla qualifica di direttore dei ruoli operativi e tecnici 1. La promozione alla qualifica di direttore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai direttori in prova che abbiano maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3. 2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui agli articoli... è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.
Art. 147 <i>Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente</i> 1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.	Art. 154 Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente dei ruoli operativi e tecnici 1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, nonché abbia conseguito una valutazione non inferiore a 80 nei tre anni precedenti lo scrutinio, ai sensi dell'articolo 202. 2. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 203, la promozione di cui al comma 1 è subordinata anche alla frequentazione di corsi di formazione, che sono stabiliti con decreto del Capo Dipartimento.
Art. 148 <i>Accesso al ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative</i> 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente,	Art. 155 Accesso ai ruoli operativi e tecnici dei dirigenti 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, a domanda, e superamento di un corso di formazione con esame finale. 2. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti che, alla data del 31 dicembre, abbiano maturato 1 anno di

abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi. 2. L'accesso alla qualifica del primo dirigente che espleta le funzioni di cui all'articolo 142, comma 4, avviene mediante apposito scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti di cui al presente capo, nonché quelli appartenenti ai ruoli tecnico-professionali di cui al capo II, che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3. In ogni caso è ammesso allo scrutinio il personale direttivo che abbia svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nei ruoli dei direttivi. 3. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso. 4. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali. 5. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio indicato al comma 3.	effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto complessivamente almeno nove anni di effettivo servizio nel ruolo direttivo e deve aver conseguito una valutazione non inferiore a 80 nei tre anni precedenti lo scrutinio, ai sensi dell'articolo 202. 3. L'accesso alla qualifica del primo dirigente che espleta le funzioni di cui all'articolo... (URP e Stampa) avviene mediante apposito scrutinio per merito comparativo, a domanda, e superamento di un corso di formazione con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti che svolgono le predette funzioni, che abbiano maturato 1 anno di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3. In ogni caso è ammesso allo scrutinio il personale direttivo che abbia svolto almeno nove anni di effettivo servizio nei ruoli dei direttivi e che ha conseguito una valutazione non inferiore a 80 nei tre anni precedenti lo scrutinio, ai sensi dell'articolo 202. 4. Le nomine a primo dirigente decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso. 5 Il corso di formazione dirigenziale è finalizzato a perfezionare le conoscenze necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali. 6. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate la durata, le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio indicato al comma 4.
<i>Art. 149</i> <i>Promozione alla qualifica di dirigente superiore</i> 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3. 2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche.	<i>Art. 156</i> <i>Promozione alla qualifica di dirigente superiore dei ruoli operativi e tecnici</i> 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso, a domanda, il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, nonché abbia conseguito una valutazione non inferiore a 80 nei tre anni precedenti lo scrutinio, ai sensi dell'art. 202. 2. La promozione alla qualifica di dirigente superiore che espleta le funzioni di cui all'articolo (URP e Stampa) si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso, a domanda, il personale con la qualifica di primo dirigente che svolge le predette funzioni che, alla stessa data, abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, nonché abbia conseguito una valutazione non inferiore a 80 nei tre anni precedenti lo scrutinio, ai sensi dell'art. 202.

<i>Art. 150</i> <i>Percorso di carriera</i> 1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, i direttori vicedirigenti che non abbiano prestato servizio effettivo per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale. 2. Allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore è ammesso il personale appartenente alla qualifica di primo dirigente che abbia svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale.	<i>Art. 157</i> <i>Percorso di carriera</i> 1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, i direttori vicedirigenti che non abbiano prestato servizio effettivo per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale o presso le Scuole Centrali Antincendi. 2. Allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore è ammesso il personale appartenente alla qualifica di primo dirigente che abbia svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale.
<i>Art. 151</i> <i>Nomina a dirigente generale</i> 1. I dirigenti generali sono nominati tra i dirigenti superiori con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilità di organico. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, su designazione del consiglio di amministrazione, è costituita, con cadenza biennale, la commissione consultiva per le nomine a dirigente generale, composta dal capo del Dipartimento che la presiede, dal capo del Corpo nazionale, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento, da un dirigente generale del Corpo in servizio presso gli uffici centrali e da due dirigenti generali del Corpo in servizio presso le strutture periferiche, scelti secondo il criterio della rotazione. Con il medesimo decreto sono individuati, tra i dirigenti generali del Corpo, due componenti supplenti, uno in servizio presso gli uffici centrali, l'altro in servizio presso le strutture periferiche. 3. La commissione consultiva individua, nella misura pari a due volte il numero dei posti disponibili, con un minimo di tre unità, il personale in possesso della qualifica di dirigente superiore idoneo alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali, nonché dell'attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore. 4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso. 5. Il Ministro dell'interno individua, tra i dirigenti superiori indicati dalla commissione, quelli da proporre al Consiglio dei ministri. 5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo possono applicarsi anche al personale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, in relazione alle specifiche competenze svolte, ai fini dell'attribuzione dell'incarico di direttore centrale [224].	<i>Art. 158</i> <i>Nomina a dirigente generale</i> 1. I dirigenti generali sono nominati tra i dirigenti superiori dei ruoli operativi e dei ruoli tecnici, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilità di organico. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, su designazione del consiglio di amministrazione, è costituita, con cadenza biennale, la commissione consultiva per le nomine a dirigente generale, composta dal capo del Dipartimento che la presiede, dal comandante generale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento, da un dirigente generale del Corpo in servizio presso gli uffici centrali e da due dirigenti generali del Corpo in servizio presso le strutture territoriali, scelti secondo il criterio della rotazione. Con il medesimo decreto sono individuati, tra i dirigenti generali del Corpo, due componenti supplenti, uno in servizio presso gli uffici centrali, l'altro in servizio presso le strutture periferiche. 3. La commissione consultiva propone, per ciascun ruolo di cui al comma 1, il personale in possesso della qualifica di dirigente superiore idoneo alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali. 4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso. 5. Il Ministro dell'interno individua, tra i dirigenti superiori indicati dalla commissione, quelli da proporre al Consiglio dei ministri. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale del ruolo dei dirigenti tecnici e medici, in relazione alle specifiche competenze svolte, ai fini dell'attribuzione dell'incarico di direttore centrale.

<i>Art. 152</i> <i>Capo del Corpo nazionale</i> 1. Il capo del Corpo nazionale, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, sostituisce il capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento. In ragione delle funzioni previste e della sovraordinazione funzionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 141, comma 4, al capo del Corpo nazionale è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il capo del Corpo nazionale è individuato tra i dirigenti generali del Corpo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.	<i>Art. 159</i> Comandante generale dei vigili del Fuoco 1. Il comandante generale dei vigili del fuoco, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, sostituisce il capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento. Il comandante generale dei vigili del fuoco, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo. 2. In ragione delle funzioni previste e della sovraordinazione funzionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 141, comma 4, al comandante generale dei vigili del fuoco è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Il comandante generale dei vigili del fuoco è individuato tra i dirigenti generali del Corpo, che espletano funzioni operative, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
<i>Capo II</i> Ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente	
<i>Sezione I</i> Ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali	
<i>Art. 153</i> <i>Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali.</i> 1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali: a) ruolo dei direttivi logistico-gestionali; b) ruolo dei dirigenti logistico-gestionali. 2. Il ruolo dei direttivi logistico-gestionali è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) vice direttore logistico-gestionale; b) direttore logistico-gestionale; c) direttore vicedirigente logistico-gestionale. 3. Il ruolo dei dirigenti logistico-gestionali è costituito dalla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale. 4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: primo dirigente logistico-gestionale, direttivi logistico-gestionali. 5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.	Abrogato
<i>154. Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali.</i> 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali di cui all'articolo 153 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza. 2. Il personale di cui al comma 1 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni logistico-gestionali implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità,	Abrogato

connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.

3. Il personale del ruolo dei direttivi logistico-gestionali esercita le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività amministrative e contabili, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; predispone l'attività istruttoria ed adotta atti e provvedimenti attribuiti alla propria competenza, anche aventi un elevato grado di complessità; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; svolge attività di studio, di ricerca e di verifica per l'applicazione delle normative vigenti; firma congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, in riferimento al proprio settore di competenza; può svolgere le funzioni di consegnatario, economo e agente di cassa; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, anche curando la predisposizione dei relativi atti, provvedendo alle attività di indagine di mercato e collaborando a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni di esame. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, altresì, gestisce, coordina e controlla processi lavorativi complessi, attinenti agli ambiti amministrativi di propria competenza, anche avvalendosi delle risorse umane e strumentali assegnate. Allo stesso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza e può essere delegato l'esercizio di funzioni dirigenziali correlate al ruolo di appartenenza; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 201, assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente logistico-gestionale, in caso di assenza o impedimento. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, il direttore logistico-gestionale assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente logistico-gestionale della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente logistico-gestionale di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa.

4. I dirigenti logistico-gestionali, nell'espletamento degli incarichi di funzione individuati nella tabella B, allegata al presente decreto, dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurarne la funzionalità e l'efficienza; controllano l'attività dei

responsabili dei procedimenti amministrativi e contabili, esercitando anche poteri sostitutivi in caso di inerzia; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati dai dirigenti di cui all'articolo 141, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni di carattere giuridico, amministrativo e contabile.	
<i>Art. 155</i> <i>Accesso al ruolo dei direttivi logistico-gestionali</i> 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 [229]; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [230]; d) laurea magistrale a indirizzo giuridico ed economico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie a indirizzo giuridico ed economico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;	Abrogato

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo giuridico ed economico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1. 3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei. 4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 5. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale [231].	
<i>Art. 156</i> <i>Corso di formazione e tirocinio per vice direttore logistico-gestionale.</i> 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 155 sono nominati vice direttori logistico-gestionali in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale. 2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori logistico-gestionali in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 157, ricevono il	Abrogato

giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori logistico-gestionali in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

3. I vice direttori logistico-gestionali in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali con la qualifica di vice direttore logistico-gestionale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

6. I vice direttori logistico-gestionali sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture periferiche del Corpo nazionale permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 161.

7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole.

Art. 157

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio

1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 156 i vice direttori logistico-gestionali in prova che:

- a) non superino gli esami del corso;
- b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto;
- c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
- d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 2;
- e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;
- f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);
- g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice

Abrogato

direttori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio; h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. 2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori logistico-gestionali in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.	
<i>Art. 158</i> <i>Promozione alla qualifica di direttore logistico-gestionale</i> 1. La promozione alla qualifica di direttore logistico-gestionale è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori logistico-gestionali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3. 2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 156 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.	Abrogato
<i>Art. 159</i> <i>Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale</i> 1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore logistico-gestionale che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.	Abrogato
<i>Art. 160</i> <i>Accesso al ruolo dei dirigenti logistico-gestionali</i> 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti logistico-gestionali che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali. 2. La nomina a primo dirigente logistico-gestionale	Abrogato

decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso. 3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere giuridico e gestionale, necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali. 4. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso in applicazione del criterio indicato al comma 2.	
<i>Art. 161</i> <i>Percorso di carriera</i> 1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, i direttori vicedirigenti logistico-gestionali che non abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale.	Abrogato
<i>Sezione II</i> <i>Ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici</i>	
<i>Art. 162</i> <i>Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici</i> 1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici: a) ruolo dei direttivi informatici; b) ruolo dei dirigenti informatici. 2. Il ruolo dei direttivi informatici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) vice direttore informatico; b) direttore informatico; c) direttore vicedirigente informatico. 3. Il ruolo dei dirigenti informatici è costituito dalla qualifica di primo dirigente informatico. 4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: primo dirigente informatico, direttivi informatici. 5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.	Abrogato
<i>Art. 163</i> <i>Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici</i> 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici di cui all'articolo 162 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza. 2. Il personale di cui al comma 1 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni informatiche implicanti autonoma responsabilità	Abrogato

decisionale e rilevante professionalità connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.

3. Il personale del ruolo dei direttivi informatici esercita le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, compiti di pianificazione, di coordinamento e di controllo delle attività proprie del settore di competenza, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; coordina e cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo di lavorazioni, anche aventi un elevato grado di complessità, inerenti al proprio indirizzo tecnico-professionale; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito dei settori di competenza, svolge attività di studio e di ricerca, elabora proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; effettua, anche avvalendosi di collaboratori, l'analisi tecnica di processi di lavoro, delinea la struttura hardware e definisce le specifiche tecniche e le funzioni relative al software, al sistema e alla rete; valuta prodotti di software e soluzioni hardware; controlla gli standard di funzionamento; pianifica, coordina e segue le attività di sviluppo dei sistemi informatici; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando alle attività di indagine di mercato e a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame; cura lo sviluppo e il coordinamento delle attività connesse all'innovazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il personale con qualifica di direttore vicedirigente informatico, altresì, gestisce, coordina e controlla processi lavorativi complessi, attinenti agli ambiti di propria competenza, anche avvalendosi delle risorse umane e strumentali assegnate. Allo stesso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza e può essere delegato l'esercizio di funzioni dirigenziali correlate al ruolo di appartenenza; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 201, assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente informatico, in caso di assenza o impedimento. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente informatico, il direttore informatico assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente informatico della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente informatico di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa.

4. I dirigenti informatici, nell'espletamento degli incarichi

di funzione individuati nella tabella B, allegata al presente decreto, dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti e adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurarne la funzionalità e l'efficienza; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati dai dirigenti di cui all'articolo 141, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni di carattere informatico.	
<i>Art. 164</i> <i>Accesso al ruolo dei direttivi informatici</i> 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore informatico avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 [242]; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [243]; d) laurea magistrale ad indirizzo informatico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie ad indirizzo informatico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26	Abrogato

della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo informatico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1. 3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore informatico. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei. 4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 5. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale [244].	
<i>Art. 165</i> <i>Corso di formazione e tirocinio per vice direttore informatico</i> 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 164 sono nominati vice direttori informatici in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale. 2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori informatici in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo	Abrogato

restando quanto previsto dall'articolo 166, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori informatici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. 3. I vice direttori informatici in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi informatici con la qualifica di vice direttore informatico, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso. 6. I vice direttori informatici sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture periferiche del Corpo nazionale permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 170. 7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. 8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole.	
<i>Art. 166</i> <i>Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio</i> 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 165 i vice direttori informatici in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto; c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 165, comma 2; e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione; f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h); g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice	Abrogato

direttori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psicofisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio; h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. 2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori informatici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.	
<i>Art. 167</i> <i>Promozione alla qualifica di direttore informatico</i> 1. La promozione alla qualifica di direttore informatico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori informatici che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3. 2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 165 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.	Abrogato
<i>Art. 168</i> <i>Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente informatico</i> 1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente informatico si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore informatico che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.	Abrogato
<i>Art. 169</i> <i>Accesso al ruolo dei dirigenti informatici</i> 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti informatici che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi informatici. 2. La nomina a primo dirigente informatico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel	Abrogato

quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso. 3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere organizzativo e gestionale, necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali. 4. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso in applicazione del criterio indicato al comma 2.	
<i>Art. 170</i> <i>Percorso di carriera</i> 1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico, i direttori vicedirenti informatici che non abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale.	Abrogato
<i>Sezione III</i> <i>Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici</i>	
<i>Art. 171</i> <i>Istituzione e articolazione del ruolo dei direttivi tecnico-scientifici.</i> 1. E' istituito il ruolo dei direttivi tecnico-scientifici, articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) vice direttore tecnico-scientifico; b) direttore tecnico-scientifico; c) direttore vicedirente tecnico-scientifico. 2. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti al ruolo di cui al presente articolo è determinata come segue: direttore vicedirente tecnico-scientifico, direttore tecnico-scientifico e vice direttore tecnico-scientifico. 3. La dotazione organica del ruolo dei direttivi tecnico-scientifici è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.	Abrogato
<i>Art. 172</i> <i>Funzioni del personale appartenente al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici.</i> 1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici di cui all'articolo 171 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza. 2. Il personale di cui al comma 1 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni tecnico-scientifiche implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale e le altre funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. All'ambito tecnico-scientifico afferiscono, in relazione alla specifica qualificazione professionale del personale,	Abrogato

settori di competenza attinenti all'applicazione delle scienze biologiche, chimiche, geologiche, agro-forestali, psicologiche e di eventuali ulteriori discipline di interesse del Corpo nazionale, da individuarsi con decreto del capo del Dipartimento. 3. Il personale del ruolo dei direttivi tecnico-scientifici esercita le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, compiti di pianificazione, di coordinamento e di controllo delle attività proprie del settore di competenza, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; coordina e cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo di lavorazioni, anche aventi un elevato grado di complessità, inerenti al proprio specifico indirizzo professionale; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito dei settori di competenza, svolge attività di studio e di ricerca, elabora proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; effettua, anche in qualità di responsabile di unità organizzative, di laboratori di ricerca e di impianti di prova, attività di analisi e di sviluppo dei processi e degli strumenti di lavoro del Corpo nazionale, con particolare riferimento alle esigenze definite dalle direzioni centrali del Dipartimento; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando anche alle fasi di indagine di mercato e a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione e di attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente tecnico-scientifico, inoltre, gestisce, coordina e controlla processi lavorativi complessi, attinenti agli ambiti di propria competenza, anche avvalendosi delle risorse umane e strumentali assegnate. Allo stesso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza.	
<i>Art. 173</i> <i>Accesso al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici</i> 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 [255];	Abrogato

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'[articolo 17](#), comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [\[256\]](#);

d) laurea magistrale ad indirizzo tecnico e scientifico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270](#), e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie ad indirizzo tecnico e scientifico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

e) qualità morali e di condotta previste dall'[articolo 26](#) della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo tecnico e scientifico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1.

3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e

dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 5. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale [257]. o-scientifici in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.	
<i>Art. 174</i> <i>Corso di formazione e tirocinio per vice direttore tecnico-scientifico</i> 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 173 sono nominati vice direttori tecnico-scientifici in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale. 2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori tecnico-scientifici in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 175, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. 3. I vice direttori tecnico-scientifici in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi tecnico-scientifici con la qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine	Abrogato

corso. 6. I vice direttori tecnico-scientifici sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture del Corpo nazionale permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. 7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. 8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole.	
<i>Art. 175</i> <i>Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio</i> 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 174 i vice direttori tecnico-scientifici in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto; c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 174, comma 2; e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione; f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h); g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio; h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. 2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori tecnico-scientifici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.	
<i>Art. 176</i>	Abrogato

<i>Promozione alla qualifica di direttore tecnico-scientifico</i> 1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico-scientifico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori tecnico-scientifici che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3. 2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 174 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.	
<i>Art. 177</i> <i>Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente tecnico-scientifico</i> 1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente tecnico-scientifico si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico-scientifico che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.	Abrogato
	CAPO V Ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici
<i>Sezione IV</i> Ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari	
<i>Art. 178</i> <i>Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari.</i> 1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari: a) ruolo dei direttivi sanitari; b) ruolo dei dirigenti sanitari. 2. Il ruolo dei direttivi sanitari è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) vice direttore sanitario; b) direttore sanitario; c) direttore vicedirigente sanitario. 3. Il ruolo dei dirigenti sanitari è articolato in due qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) primo dirigente sanitario; b) dirigente superiore sanitario. 4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigente superiore sanitario, primi dirigenti sanitari e direttivi sanitari. 5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.	<i>Art. 160</i> <i>Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici</i> 1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici: a) ruolo dei direttivi medici; b) ruolo dei dirigenti medici. 2. Il ruolo dei direttivi medici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) vicedirettore medico; b) direttore medico; c) direttore vicedirigente medico. 3. Il ruolo dei dirigenti medici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) primo dirigente medico; c) dirigente superiore medico; d) dirigente generale medico. 4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigente generale medico, dirigenti superiori medici, primi dirigenti medici e direttivi medici. 5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
<i>Art. 179</i> <i>Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari.</i> 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari di cui all'articolo 178, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.	<i>Art. 161</i> <i>Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici</i> 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici di cui all'articolo 160, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza. 2. Il personale di cui al comma 1, indipendentemente dal

2. Il personale di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni: a) provvede all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale e alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psico-fisici; b) provvede all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale, inclusa la gestione del libretto individuale sanitario e di rischio; c) nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno, svolge attività di medico nel settore della medicina del lavoro e, dopo aver esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espleta, altresì, le attività di sorveglianza e vigilanza ai sensi dell'articolo 13, commi 1-bis e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni; d) nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno, svolge le funzioni di medico competente, dopo aver esercitato per almeno quattro anni le attività di medico nel settore della medicina del lavoro; e) provvede all'accertamento dell'idoneità psicofisica degli aspiranti all'abilitazione all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella A allegata al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, negli eliporti e nelle elisuperfici, nonché alla verifica della persistenza dei requisiti psico-fisici per il personale che è già in possesso dell'abilitazione stessa; f) rilascia certificazioni di idoneità psico-fisica con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate; g) provvede all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale del Corpo nazionale e partecipa, con voto deliberativo, alle commissioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e di cui agli articoli 193, 194 e 198 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, allorché vengono prese in esame pratiche relative al personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale; h) fa parte delle commissioni mediche sanitarie di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89; i) svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame; l) sovrintende all'attività, svolta in sede locale, finalizzata alla preparazione del personale in materia di primo soccorso sanitario; m) fa parte delle commissioni mediche ospedaliere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; n) svolge funzioni e compiti amministrativi connessi ai controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei locali adibiti alla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande al personale del Corpo nazionale, da effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche territorialmente competenti; o) partecipa allo sviluppo e all'aggiornamento del settore sanitario del Corpo nazionale, anche attraverso forme di	diploma di specializzazione posseduto, svolge le seguenti funzioni: a) provvede all'accertamento dell'idoneità psicofisica e attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale e alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psico-fisici; b) provvede all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale, inclusa la gestione del libretto individuale sanitario e di rischio; c) nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno, svolge attività di medico nel settore della medicina del lavoro e, dopo aver esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espleta, altresì, le attività di sorveglianza e vigilanza ai sensi dell'articolo 13, commi 1-bis e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni; d) nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno, svolge le funzioni di medico competente, dopo aver esercitato per almeno quattro anni le attività di medico nel settore della medicina del lavoro; e) provvede all'accertamento dell'idoneità psicofisica degli aspiranti all'abilitazione all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella A allegata al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, negli eliporti e nelle elisuperfici, nonché alla verifica della persistenza dei requisiti psico-fisici per il personale che è già in possesso dell'abilitazione stessa; f) rilascia certificazioni di idoneità psico-fisica con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali; g) provvede all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale del Corpo nazionale e partecipa, con voto deliberativo, alle commissioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e di cui agli articoli 193, 194 e 198 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, allorché vengono prese in esame pratiche relative al personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale; h) fa parte delle commissioni mediche sanitarie di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89; i) svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame; l) sovrintende all'attività, svolta in sede locale, finalizzata alla preparazione del personale in materia di primo soccorso sanitario; m) fa parte delle commissioni mediche ospedaliere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; n) svolge funzioni e compiti amministrativi connessi ai controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei locali adibiti alla preparazione, distribuzione e somministrazione di alimenti e bevande al personale del Corpo nazionale, da effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche territorialmente competenti; o) partecipa allo sviluppo e all'aggiornamento del settore sanitario del Corpo nazionale, anche attraverso forme di
---	--

collaborazione con le strutture sanitarie della Polizia di Stato, delle Forze armate e con le altre amministrazioni o enti competenti; p) fa parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di cui all'articolo 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 3. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi sanitari esercita le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività del settore sanitario, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito dei settori di competenza, svolge attività di studio e di ricerca, elabora proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando anche alle fasi di indagine di mercato e a quelle di collaudo; negli uffici cui è preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti sanitari, il vice direttore sanitario, il direttore sanitario e il direttore vicedirigente sanitario partecipano all'attività del dirigente sanitario e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. 4. I dirigenti sanitari sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B, allegata al presente decreto; nell'espletamento di tali incarichi di funzione dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurare la funzionalità e l'efficienza del settore di competenza; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni di carattere sanitario. 5. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale e nei procedimenti medico-legali nei quali è coinvolto, quale controparte, lo stesso Corpo. 6. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria relativamente alle attribuzioni di cui al comma 1, lettera c).	collaborazione con le strutture sanitarie della Polizia di Stato, delle Forze armate e con le altre amministrazioni o enti competenti; p) fa parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di cui all'articolo 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; q) provvede, quale componente delle commissioni mediche ospedaliere, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti al riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302 e dalla legge 23 febbraio 1990, n. 44, in materia di vittime del dovere e soggetti equiparati; r) svolge accertamenti e attività peritale e medico-legale per conto dell'amministrazione; s) svolge, per il personale del Corpo nazionale, l'accertamento della dipendenza da causa di servizio in caso di lesioni traumatiche da causa violenta ai sensi dell'articolo 1880 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 3. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi medici esercita le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività del settore sanitario, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente all'abilitazione professionale e al diploma di specializzazione posseduto; nell'ambito dei settori di competenza, svolge attività di studio e di ricerca, elabora proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando anche alle fasi di indagine di mercato e a quelle di collaudo; negli uffici cui è preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti medici, il direttore medico e il direttore vicedirigente medico partecipano all'attività del dirigente medico e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. 4. I dirigenti medici sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B, allegata al presente decreto; nell'espletamento di tali incarichi di funzione dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurare la funzionalità e l'efficienza del settore di competenza; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni di carattere sanitario.
--	---

	5. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale e nei procedimenti medico-legali nei quali è coinvolto, quale controparte, lo stesso Corpo. L'attività di medico di medicina generale può essere svolta, previa autorizzazione dell'amministrazione, assicurando primariamente le esigenze operative e funzionali dell'amministrazione e i doveri attinenti al servizio. 6. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria relativamente alle attribuzioni di cui al comma 1, lettera c). 7. Gli appartenenti ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici possono essere autorizzati ad assumere incarichi temporanei di insegnamento e di ricerca scientifica purché compatibili con i doveri attinenti al servizio. Gli stessi possono essere autorizzati a frequentare le scuole di specializzazione presso le università in settori di interesse per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. L'autorizzazione ha validità annuale e può essere rinnovata anche in relazione al profitto. 8. Per le esigenze di formazione specialistica dei direttivi e dirigenti medici del Corpo nazionale, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è stabilita, d'intesa con l'amministrazione, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento, ferma restando la facoltà per gli interessati di accedere ai posti in soprannumero ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.
<i>Art. 180</i> <i>Accesso al ruolo dei direttivi sanitari</i> 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore sanitario avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 [265]; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [266]; d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della	<i>Art. 162</i> <i>Accesso al ruolo dei direttivi medici</i> 1. L'accesso alla qualifica di vicedirettore medico avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale.

<u>ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270</u>, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in medicina e chirurgia conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;	Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in medicina e chirurgia conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; e) abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo; f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, sia richiesto nel bando di concorso; g) qualità morali e di condotta previste dall'<u>articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53</u>;
e) abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo; f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, sia richiesto nel bando di concorso; g) qualità morali e di condotta previste dall'<u>articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53</u>;	h) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura sono, altresì, previste una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di direttore e la riserva di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari, ai quali è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, nell'ambito del Corpo nazionale, che opera nella misura del 10 per cento dei posti. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
h) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore sanitario. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'<u>articolo 17</u>, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento	3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale[267].	6. In caso di rilevanti carenze di organico tali da determinare criticità nella funzionalità dei servizi d'istituto, può essere espletato, ai fini della copertura delle suddette carenze e con le stesse modalità di cui al presente articolo, un concorso nazionale su base territoriale.
<i>Art. 181</i> <i>Corso di formazione e tirocinio per vice direttore sanitario</i> 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 180 sono nominati vice direttori sanitari in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale. 2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori sanitari in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori sanitari in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. 3. I vice direttori sanitari in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi sanitari con la qualifica di vice direttore sanitario secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso. 6. I vice direttori sanitari sono assegnati ai servizi di istituto presso le direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 187. 7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. 8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento	<i>Art. 163</i> <i>Corso di formazione e tirocinio per vicedirettore medico</i> 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo sono nominati vicedirettori medici in prova. Il periodo di prova e la durata del corso di formazione residenziale nonché del tirocinio presso le strutture del corpo, sono individuati con il decreto di cui al comma 5. 2. Al termine del corso di formazione, i vicedirettori medici in prova sostengono un esame all'esito del quale il comandante generale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 182(dimissioni), ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal comandante generale dei vigili del fuoco, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vicedirettori medici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del comandante generale dei vigili del fuoco, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. In tal caso conseguono, la nomina a vicedirettore medico a decorrere dal giorno successivo alla conclusione del periodo di tirocinio, collocandosi nel ruolo di anzianità dopo l'ultima unità assunta del medesimo corso di formazione. 3. I vicedirettori medici in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi medici con la qualifica di vicedirettore medico secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti la durata, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso. 6. I vicedirettori medici sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture del Corpo nazionale. 7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria del concorso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. 8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole.

economico più favorevole.	
<i>Art. 182</i> <i>Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio</i> 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 181 i vice direttori sanitari in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto; c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 181, comma 2; e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione; f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h); g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori sanitari in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio; h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori sanitari in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. 2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori sanitari in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.	<i>Art. 164</i> <i>Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio</i> 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo i vicedirettori medici in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto; c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 181, comma 2; e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione; f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per un numero di giorni di assenza parametrati alla durata del corso di formazione, di cui all'articolo, salvi i casi di cui alle lettere g) e h); g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio, anche non consecutivi, per un numero di giorni di assenza, anche non consecutivi, parametrati alla durata del corso di formazione, di cui all'articolo ... se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i direttori in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio nel periodo di astensione obbligatoria per maternità. In tal caso i direttori medici in prova conservano l'intera retribuzione fondamentale e gli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente, secondo le disposizioni contrattuali e sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. Nelle more, al termine del periodo di astensione obbligatoria, i medesimi prestano servizio presso il comando di residenza con mansioni di supporto, fatta salva l'eventuale fruizione degli istituti a tutela della maternità. 2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vicedirettori medici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.
<i>Art. 183</i> <i>Promozione alla qualifica di direttore sanitario</i> 1. La promozione alla qualifica di direttore sanitario è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori sanitari che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in	<i>Art. 165</i> <i>Promozione alla qualifica di direttore medico</i> 1. La promozione alla qualifica di direttore medico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vicedirettori medici che abbiano maturato sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in

alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3. 2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 181 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.	alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3. 2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.
<i>Art. 184</i> <i>Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente sanitario</i> 1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente sanitario si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore sanitario che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.	<i>Art. 166</i> <i>Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente medico</i> 1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente medico si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore medico che abbia maturato due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3 nonché abbia conseguito una valutazione non inferiore a 80 nei tre anni precedenti lo scrutinio, ai sensi dell'articolo 202. 2. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 203, la promozione di cui al comma 1 è subordinata anche alla frequentazione di corsi di formazione, che sono stabiliti con decreto del Capo Dipartimento.
<i>Art. 185</i> <i>Accesso al ruolo dei dirigenti sanitari.</i> 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente sanitario avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti sanitari che, alla predetta data, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi. 2. La nomina a primo dirigente sanitario decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso. 3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere organizzativo e gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali. 4. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso in applicazione del criterio indicato al comma 2.	<i>Art. 167</i> <i>Accesso al ruolo dei dirigenti medici</i> 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico avviene, a domanda, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione, con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti che, alla data del 31 dicembre, abbiano maturato 1 anno di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto complessivamente almeno cinque anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici e deve aver conseguito una valutazione non inferiore a ottanta nei tre anni precedenti lo scrutinio, ai sensi dell'art. 202. 2. La nomina a primo dirigente medico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso. 3. Il corso di formazione dirigenziale è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali. 4. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate la durata, le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio indicato al comma 2.
<i>Art. 186</i> <i>Promozione alla qualifica di dirigente superiore sanitario</i> 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore sanitario si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la	<i>Art. 168</i> <i>Promozione alla qualifica di dirigente superiore medico</i> La promozione alla qualifica di dirigente superiore medico si consegue, a domanda, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso, a domanda, il personale

qualifica di primo dirigente sanitario che, alla predetta data, abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3. 2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche.	con la qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data, abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, nonché abbia conseguito una valutazione non inferiore a 80 nei tre anni precedenti lo scrutinio, ai sensi dell'articolo 202. 2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche.
<i>Art. 187</i> <i>Percorso di carriera</i> 1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente sanitario, i direttori vicedirenti sanitari che non abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale.	Abrogato
	<i>Art. 169</i> <i>Nomina a dirigente generale medico</i> 1. I dirigenti generali medici sono nominati tra i dirigenti superiori medici con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilità di organico. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, su designazione del consiglio di amministrazione, è costituita, con cadenza biennale, la commissione consultiva per le nomine a dirigente generale, composta dal capo del Dipartimento che la presiede, dal comandante generale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento, da un dirigente generale del Corpo in servizio presso gli uffici centrali e da due dirigenti generali del Corpo in servizio presso le strutture periferiche, scelti secondo il criterio della rotazione. Con il medesimo decreto sono individuati, tra i dirigenti generali del Corpo, due componenti supplenti, uno in servizio presso gli uffici centrali, l'altro in servizio presso le strutture periferiche. 3. La commissione consultiva propone il personale in possesso della qualifica di dirigente superiore medico idoneo alla nomina a dirigente generale medico, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali medici. 4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso. 5. Il Ministro dell'interno individua, tra i dirigenti superiori indicati dalla commissione, quelli da proporre al Consiglio dei ministri. 6. Ai fini dell'attribuzione dell'incarico di direttore centrale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo , comma , del presente decreto.
<i>Sezione V</i> <i>Ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi</i>	
<i>Art. 188</i> <i>Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi</i>	Abrogato

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi: a) ruolo dei direttivi ginnico-sportivi; b) ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi. 2. Il ruolo dei direttivi ginnico-sportivi è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) vice direttore ginnico-sportivo; b) direttore ginnico-sportivo; c) direttore vicedirigente ginnico-sportivo. 3. Il ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi è articolato in due qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) primo dirigente ginnico-sportivo; b) dirigente superiore ginnico-sportivo. 4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigente superiore ginnico-sportivo, primo dirigente ginnico-sportivo e direttivi ginnico-sportivi. 5. <i>La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.</i>	
<i>Art. 189</i> <i>Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi.</i> 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi di cui all'articolo 188 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza. 2. Il personale di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni: a) provvede, quale componente di commissioni, anche di concorso, o di collegi, istituzionalmente od occasionalmente istituiti, all'accertamento dell'idoneità al servizio dei candidati ai concorsi pubblici o interni per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale; b) provvede alla preparazione motoria, all'organizzazione dell'addestramento ginnico-sportivo e al mantenimento dell'efficienza fisica del personale del Corpo nazionale, anche promuovendo la partecipazione del personale medesimo ad attività agonistiche interne ed esterne al Corpo nazionale nell'ambito dei gruppi sportivi; c) sovrintende, coordina, controlla e promuove l'attività dei gruppi sportivi del Corpo nazionale e attua i programmi previsti dalle convenzioni stipulate con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), concernenti le attività sportive praticate in campo nazionale e internazionale dal personale del Corpo nazionale; d) partecipa alla formulazione dei programmi di addestramento del personale del Corpo nazionale, organizza e svolge, presso le strutture e gli istituti di istruzione del Corpo stesso, attività didattica e addestrativa nel settore di competenza e partecipa, in qualità di componente, alle commissioni d'esame; e) mantiene i rapporti con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, gli uffici sportivi di altri corpi dello Stato, le altre organizzazioni sportive e professionali nazionali e internazionali e le istituzioni universitarie; f) effettua studi e ricerche nel settore motorio, anche ai fini della prevenzione degli infortuni in ambito	Abrogato

professionale, formulando proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo;

g) formula proposte in merito ai livelli prestazionali delle prove ginniche e motorie per i corsi e i concorsi;

h) espleta le funzioni di direzione gestionale e tecnica nell'ambito del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse.

3. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi svolge le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività del settore ginnico-sportivo, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando anche alle fasi di indagine di mercato e a quelle di collaudo; negli uffici cui è preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi, il vice direttore ginnico-sportivo, il direttore ginnico-sportivo e il direttore vicedirigente ginnico-sportivo partecipano all'attività del dirigente ginnico-sportivo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

4. I dirigenti ginnico-sportivi sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B, allegata al presente decreto; nell'espletamento di tali incarichi di funzione dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurare la funzionalità e l'efficienza del settore di competenza; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni afferenti all'attività ginnico-sportiva.

Art. 190

Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi.

1. L'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.

Abrogato

127 [\[279\]](#);

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'[articolo 17](#), comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [\[280\]](#);

d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270](#), e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in scienze motorie o sportive conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

e) qualità morali e di condotta previste dall'[articolo 26](#) della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo

o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'<u>articolo 17</u>, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale <u>[281]</u>.	
<i>Art. 191</i> <i>Corso di formazione e tirocinio per vice direttore ginnico-sportivo</i> 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 190 sono nominati vice direttori ginnico-sportivi in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale. 2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori ginnico-sportivi in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 192, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori ginnico-sportivi in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. 3. I vice direttori ginnico-sportivi in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi ginnico-sportivi con la qualifica di vice direttore ginnico-sportivo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso. 6. I vice direttori ginnico-sportivi sono assegnati ai servizi di istituto presso le direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in	Abrogato

relazione a quanto previsto dall'articolo 197. 7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. 8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole.	
<i>Art. 192</i> <i>Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio.</i> 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 191 i vice direttori ginnico-sportivi in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto; c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 191, comma 2; e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione; f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h); g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori ginnico-sportivi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio; h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori ginnico-sportivi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. 2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori ginnico-sportivi in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.	Abrogato
<i>Art. 193</i> <i>Promozione alla qualifica di direttore ginnico-sportivo</i> 1. La promozione alla qualifica di direttore ginnico-sportivo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori ginnico-sportivi che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e	Abrogato

che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3. 2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 191 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.	
<i>Art. 194</i> <i>Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente ginnico-sportivo</i> 1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente ginnico-sportivo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore ginnico-sportivo che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.	Abrogato
<i>Art. 195</i> <i>Accesso al ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi.</i> 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti ginnico-sportivi che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi. 2. La nomina a primo dirigente ginnico-sportivo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso. 3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico-gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali. 4. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso in applicazione del criterio indicato al comma 2.	Abrogato
<i>Art. 196</i> <i>Promozione alla qualifica di dirigente superiore ginnico-sportivo</i> 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore ginnico-sportivo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo che, alla predetta data, abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3. 2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche.	Abrogato

<i>Art. 197</i> <i>Percorso di carriera</i> 1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo, i direttori vicedirenti ginnico-sportivi che non abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale.	Abrogato
<i>Capo III</i> Disposizioni comuni al personale direttivo e dirigente	Capo VI Disposizioni comuni al personale direttivo e dirigente
<i>Art. 198</i> <i>Individuazione delle posizioni organizzative per il personale appartenente ai ruoli direttivi</i> 1. Le posizioni organizzative, da conferire al personale direttivo del Corpo nazionale, sono individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, al fine di incrementare il livello di funzionalità e di efficienza del Corpo nazionale e di razionalizzare il modello organizzativo delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno. Con il medesimo decreto viene stabilita la loro graduazione sulla base della rilevanza e dei livelli di responsabilità connessi; sono individuate, altresì, quelle posizioni organizzative di particolare rilevanza che implicano la diretta responsabilità del titolare nei confronti della figura di vertice della struttura. 2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione delle posizioni organizzative.	Abrogato
<i>Art. 199</i> <i>Conferimento delle posizioni organizzative per il personale direttivo</i> 1. Le posizioni organizzative sono conferite al personale appartenente ai ruoli dei direttivi dai dirigenti responsabili delle strutture presso cui prestano servizio, in relazione alla qualifica rivestita, alle attitudini individuali, alla capacità professionale, alla natura e alle caratteristiche degli incarichi da ricoprire e comunque sulla base di criteri generali previamente definiti con decreto del capo del Dipartimento. 2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico finalizzato all'attribuzione di una specifica posizione organizzativa è determinata la durata della stessa che non può eccedere il termine di cinque anni. L'incarico è rinnovabile. La preposizione del medesimo direttivo ad un determinato incarico non può avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Le posizioni organizzative sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.	Abrogato
<i>Art. 200</i> <i>Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale.</i> 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri, gli incarichi da conferire ai primi dirigenti del Corpo nazionale, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro	Art. 170 Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale. 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri, gli incarichi da conferire ai primi dirigenti del Corpo nazionale, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro

dell'interno. Con lo stesso provvedimento sono individuati gli incarichi da conferire ai dirigenti superiori, ivi compresi quelli di particolare rilevanza. Per gli incarichi individuati ai sensi del presente comma, le funzioni vicarie, la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di assenza o di impedimento, e la reggenza, in attesa della nomina del titolare, sono riservate, in relazione alle specifiche funzioni di ciascun ruolo di appartenenza, ad un altro dirigente del Corpo nazionale o ad un funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi del Corpo. 2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione degli incarichi di cui al medesimo comma.	dell'interno. Con lo stesso provvedimento sono individuati gli incarichi da conferire ai dirigenti superiori, ivi compresi quelli di particolare rilevanza. Per gli incarichi individuati ai sensi del presente comma, le funzioni vicarie, la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di assenza o di impedimento, e la reggenza, in attesa della nomina del titolare, sono riservate, in relazione alle specifiche funzioni di ciascun ruolo di appartenenza, ad un altro dirigente del Corpo nazionale o ad un funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi del Corpo. 2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione degli incarichi di cui al medesimo comma.
<i>Art. 201</i> <i>Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale.</i> 1. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti del Corpo nazionale, in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare e degli obiettivi e dei programmi da realizzare. 2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico è determinata la durata dello stesso, che è correlata agli obiettivi da conseguire e che, comunque, non può eccedere il termine di tre anni per i dirigenti generali e di cinque anni per i primi dirigenti e i dirigenti superiori. Gli incarichi sono rinnovabili. La preposizione del medesimo primo dirigente o dirigente superiore ad un determinato incarico non può avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Gli incarichi sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 151, comma 2, gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti generali con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri. 4. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dal capo del Dipartimento, su proposta del capo del Corpo nazionale, sulla base dei criteri generali preventivamente definiti con decreto del capo del Dipartimento medesimo. 5. Restano ferme le disposizioni degli articoli 206 e 233, concernenti rispettivamente il collocamento in disponibilità il primo e il comando e il collocamento fuori ruolo il secondo.	<i>Art. 171</i> <i>Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale.</i> 1. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti del Corpo nazionale, in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare e degli obiettivi e dei programmi da realizzare. 2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico è determinata la durata dello stesso, che è correlata agli obiettivi da conseguire e che, comunque, non può eccedere il termine di tre anni per i dirigenti generali e di cinque anni per i primi dirigenti e i dirigenti superiori. Gli incarichi sono rinnovabili. La preposizione del medesimo primo dirigente o dirigente superiore ad un determinato incarico non può avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Gli incarichi sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 151, comma 2, gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti generali con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri. 4. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dal capo del Dipartimento, su proposta del comandante generale dei vigili del fuoco, sulla base dei criteri generali preventivamente definiti con decreto del capo del Dipartimento medesimo. 5. Restano ferme le disposizioni degli articoli 206 e 233, concernenti rispettivamente il collocamento in disponibilità il primo e il comando e il collocamento fuori ruolo il secondo.
<i>Art. 202</i> <i>Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti.</i> 1. L'amministrazione, anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti superiori, dei primi dirigenti e dei direttivi del Corpo nazionale, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate. 2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il personale interessato presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno,	<i>Art. 172</i> <i>Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti</i> 1. Al fine di individuare e riconoscere il merito come fattore significativo nel percorso di carriera, l'amministrazione, anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti superiori, dei primi dirigenti e dei direttivi del Corpo nazionale, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate. 2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il personale

una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. 3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato, costituito con decreto del capo del Dipartimento e composto dal capo del Corpo nazionale, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento medesimo e da un dirigente generale del Corpo, scelto secondo il criterio della rotazione tra quelli in servizio presso gli uffici centrali e periferici, redige la scheda di valutazione di ciascun dirigente superiore e primo dirigente, previa acquisizione del giudizio valutativo del direttore regionale o interregionale ovvero del dirigente generale competente nell'ambito in cui l'interessato presta servizio. 4. Entro la data di cui al comma 3, la scheda di valutazione di ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi è redatta, sulla base della relazione di cui al comma 2, dai seguenti organi: a) nell'ambito delle strutture centrali dell'amministrazione dell'interno, dal dirigente dell'area o ufficio ovvero dal capo dell'ufficio di staff, da cui il funzionario dipende direttamente; b) nelle direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e nei comandi dei vigili del fuoco, dal primo dirigente dal quale il funzionario dipende direttamente. Nell'ipotesi in cui il funzionario non dipenda da un primo dirigente, la scheda di valutazione è redatta rispettivamente dal direttore regionale o interregionale e dal comandante. 5. La scheda di valutazione di ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi è trasmessa, corredata del proprio giudizio valutativo, dal direttore regionale o interregionale ovvero dal dirigente generale nel cui ambito l'interessato presta servizio, ai competenti uffici del Dipartimento. 6. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I riferimenti al consiglio di amministrazione e al rapporto informativo, contenuti nel predetto articolo, si intendono effettuati, rispettivamente, al capo del Dipartimento e alla scheda di valutazione. 7. Le schede di valutazione, ciascuna comunicata al personale interessato e corredata della relazione presentata dallo stesso, sono inoltrate, su motivata proposta del capo del Corpo nazionale, al capo del Dipartimento che formula il giudizio valutativo finale entro il 30 giugno di ciascun anno, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo non superiore a cento. 8. Il giudizio valutativo finale è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione. 9. I contenuti della relazione di cui al comma 2 e della scheda di valutazione connessa, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti, anche in modo differenziato per il personale direttivo e per quello dirigente, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento, d'intesa con il capo del Corpo nazionale.	interessato presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. 3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato, costituito con decreto del capo del Dipartimento e composto dal comandante generale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento medesimo e da un dirigente generale del Corpo, scelto secondo il criterio della rotazione tra quelli in servizio presso gli uffici centrali e periferici, redige la scheda di valutazione di ciascun dirigente superiore e primo dirigente, previa acquisizione del giudizio valutativo del direttore regionale o interregionale ovvero del dirigente generale competente nell'ambito in cui l'interessato presta servizio. 4. Entro la data di cui al comma 3, la scheda di valutazione di ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi è redatta, sulla base della relazione di cui al comma 2, dai seguenti organi: a) nell'ambito delle strutture centrali dell'amministrazione dell'interno, dal dirigente dell'area o ufficio ovvero dal capo dell'ufficio di staff, da cui il funzionario dipende direttamente; b) nelle direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e nei comandi dei vigili del fuoco, dal primo dirigente dal quale il funzionario dipende direttamente. Nell'ipotesi in cui il funzionario non dipenda da un primo dirigente, la scheda di valutazione è redatta rispettivamente dal direttore regionale o interregionale e dal comandante. 5. La scheda di valutazione di ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi è trasmessa, corredata del proprio giudizio valutativo, dal direttore regionale o interregionale ovvero dal dirigente generale nel cui ambito l'interessato presta servizio, ai competenti uffici del Dipartimento. 6. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I riferimenti al consiglio di amministrazione e al rapporto informativo, contenuti nel predetto articolo, si intendono effettuati, rispettivamente, al capo del Dipartimento e alla scheda di valutazione. 7. Le schede di valutazione, ciascuna comunicata al personale interessato e corredata della relazione presentata dallo stesso, sono inoltrate, su motivata proposta del comandante generale dei vigili del fuoco, al capo del Dipartimento che formula il giudizio valutativo finale entro il 30 giugno di ciascun anno, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo non superiore a cento. 8. Il giudizio valutativo finale è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione. 9. I contenuti della relazione di cui al comma 2 e della scheda di valutazione connessa, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti, anche in modo differenziato per il personale direttivo e per quello dirigente, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del
---	--

10. L'esito della valutazione è tenuto in considerazione ai fini dell'eventuale revoca dell'incarico ricoperto, dell'affidamento di nuovi incarichi, della progressione in carriera dei direttivi e dei primi dirigenti e dell'attribuzione annuale della retribuzione di risultato ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori.	Dipartimento, d'intesa con il comandante generale dei vigili del fuoco. 10. L'esito della valutazione è tenuto in considerazione ai fini dell'eventuale revoca dell'incarico ricoperto, dell'affidamento di nuovi incarichi, della progressione in carriera dei direttivi e dei primi dirigenti e dell'attribuzione annuale della retribuzione di risultato ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori.
<i>Art. 203</i> <i>Norme relative agli scrutini di promozione</i> 1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento, d'intesa con il capo del Corpo nazionale, determina con cadenza triennale: le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ai fini della progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale; i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai predetti titoli e alle schede di valutazione di cui all'articolo 202; il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli e delle schede e il coefficiente minimo di idoneità alla promozione, che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto. 2. Il consiglio di amministrazione, sulla base della proposta di graduatoria di merito formulata dalla commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 204, conferisce le promozioni alle qualifiche di direttore vicedirigente e di dirigente superiore e approva la graduatoria per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione. 3. Non è ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente che: a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 202 un punteggio inferiore a ottanta; b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sanzione pecuniaria; c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 4. E' sospeso dagli scrutini il personale di cui al comma 1 rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per reati non colposi. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.	<i>Art. 173</i> <i>Norme relative agli scrutini di promozione</i> 1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento, d'intesa con il comandante generale dei vigili del fuoco, determina con cadenza triennale: le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ai fini della progressione in carriera del personale del Corpo nazionale; i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai predetti titoli e alle schede di valutazione di cui all'articolo 202; il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli e delle schede e il coefficiente minimo di idoneità alla promozione, che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto. 2. Il consiglio di amministrazione, sulla base della proposta di graduatoria di merito formulata dalle commissioni per la progressione in carriera di cui agli articoli 204 e..., conferisce le promozioni e approva la relativa graduatoria per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche, motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione. 3. Non è ammesso a scrutinio il personale che: a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale un punteggio inferiore a ottanta o sufficiente secondo la qualifica; b) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 4. E' sospeso dagli scrutini il personale rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per reati non colposi. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
<i>Art. 204</i> <i>Commissione per la progressione in carriera</i> 1. Il Ministro dell'interno costituisce con cadenza biennale la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale, presieduta dal capo del Dipartimento e composta dal capo del Corpo nazionale, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento e da due dirigenti generali del Corpo, uno in servizio presso gli uffici centrali e uno	<i>Art. 174</i> <i>Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente</i> 1. Il Ministro dell'interno costituisce con cadenza biennale la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale, presieduta dal capo del Dipartimento e composta dal comandante generale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento e da due

presso gli uffici periferici, scelti secondo il criterio della rotazione. 2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, la direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso. 3. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di direttore vicedirigente e di dirigente superiore e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sulla base dei criteri di scrutinio determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1.	dirigenti generali del Corpo, uno in servizio presso gli uffici centrali e uno presso gli uffici periferici, scelti secondo il criterio della rotazione. 2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, la direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso. 3. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di direttore vicedirigente e di dirigente superiore e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sulla base dei criteri di scrutinio determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1.
<i>Art. 205</i> <i>Verifica dei risultati e responsabilità dirigenziale</i> 1. La verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti del Corpo nazionale, nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti, è effettuata sulla base delle modalità e garanzie stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'esito negativo della verifica comporta per il dirigente la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni dell'articolo 201. 2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il dirigente del Corpo nazionale, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della contestazione, può essere escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione è adottato su conforme parere di un comitato di garanti nominato dal Ministro dell'interno, presieduto da un magistrato amministrativo o contabile e composto dal capo del Corpo nazionale e da un esperto in tecniche di valutazione del personale. 3. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».	<i>Art. 175</i> <i>Verifica dei risultati e responsabilità dirigenziale</i> 1. La verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti del Corpo nazionale, nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti, è effettuata sulla base dell'esito della valutazione annuale prevista dall'art. 202. L'esito della valutazione annuale inferiore a ottanta nei tre anni precedenti comporta per il dirigente la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni dell'articolo 201. 2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il dirigente del Corpo nazionale, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della contestazione, può essere escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione è adottato su conforme parere di un comitato di garanti nominato dal Ministro dell'interno, presieduto da un magistrato amministrativo o contabile e composto dal comandante generale dei vigili del fuoco e da un esperto in tecniche di valutazione del personale. 3. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
<i>Art. 206</i> <i>Collocamento in disponibilità</i> 1. I dirigenti del Corpo nazionale possono essere collocati in posizione di disponibilità, entro il limite non eccedente il 5 per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato. 2. I dirigenti generali sono collocati in posizione di disponibilità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo del Dipartimento. 3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo del Dipartimento, sentito	<i>Art. 176</i> <i>Collocamento in disponibilità</i> 1. I dirigenti del Corpo nazionale possono essere collocati in posizione di disponibilità, entro il limite non eccedente il 5 per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato. 2. I dirigenti generali sono collocati in posizione di disponibilità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo del Dipartimento. 3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo del Dipartimento, sentito

il capo del Corpo nazionale. 4. I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilità per un periodo non superiore al quadriennio, rinnovabile per una sola volta. 5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi è reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilità.	il comandante generale dei vigili del fuoco. 4. I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilità per un periodo non superiore al quadriennio, rinnovabile per una sola volta. 5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi è reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilità.
<i>Art. 207</i> <i>Collocamento in disponibilità a domanda</i> 1. I dirigenti del Corpo nazionale, i quali ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell'ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilità ove ricorrano le particolari esigenze di servizio di cui all'articolo 206 e con le procedure ivi previste, anche oltre il limite percentuale di cui al comma 1 di quest'ultimo articolo, purché abbiano raggiunto una età anagrafica di non meno di un anno e di non più di tre anni inferiore a quella stabilita per il collocamento a riposo. 2. I collocamenti in disponibilità previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.	<i>Art. 177</i> <i>Collocamento in disponibilità a domanda</i> 1. I dirigenti del Corpo nazionale, i quali ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell'ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilità ove ricorrano le particolari esigenze di servizio di cui all'articolo 206 e con le procedure ivi previste, anche oltre il limite percentuale di cui al comma 1 di quest'ultimo articolo, purché abbiano raggiunto una età anagrafica di non meno di un anno e di non più di tre anni inferiore a quella stabilita per il collocamento a riposo. 2. I collocamenti in disponibilità previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
<i>Art. 208</i> <i>Trattamento economico</i> 1. Il trattamento economico omnicomprensivo si articola, per i dirigenti del Corpo nazionale, in una componente stipendiale di base, nonché in due componenti accessorie, la prima, correlata ai rischi assunti, alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi e alle responsabilità esercitate, la seconda, volta a remunerare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché le maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. Quest'ultima componente comprende la speciale indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri di ufficio attribuite ai dirigenti, in relazione alla qualifica di appartenenza. 3. Il procedimento negoziale di cui all'articolo 226 assicura, in relazione alla specificità dei ruoli di livello dirigenziale del Corpo nazionale e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri in tale sede definiti.	<i>Art. 178</i> <i>Trattamento economico</i> 1. Il trattamento economico si articola, per i dirigenti del Corpo nazionale, in una componente stipendiale di base, nonché in due componenti accessorie, la prima, correlata ai rischi assunti, alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi e alle responsabilità esercitate, la seconda, volta a remunerare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché le maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. Quest'ultima componente comprende la speciale indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri di ufficio attribuite ai dirigenti, in relazione alla qualifica di appartenenza. 3. Il procedimento negoziale di cui all'articolo assicura, in relazione alla specificità dei ruoli di livello dirigenziale del Corpo nazionale e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri in tale sede definiti.
<i>Art. 209</i> <i>Retribuzione di rischio e di posizione</i> 1. La componente del trattamento economico, correlata ai rischi assunti, agli incarichi di funzione ricoperti e alle responsabilità esercitate, è attribuita a tutti i dirigenti del Corpo nazionale. 2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla	<i>Art. 179</i> <i>Retribuzione di rischio e di posizione</i> 1. La componente del trattamento economico, correlata ai rischi assunti, agli incarichi di funzione ricoperti e alle responsabilità esercitate, è attribuita a tutti i dirigenti del Corpo nazionale. 2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla

graduazione degli incarichi di funzione ricoperti, sulla base della loro rilevanza, dei livelli di responsabilità connessi e delle condizioni di disagio delle sedi, in relazione alle condizioni ambientali e organizzative nelle quali il servizio è svolto. 3. La misura della retribuzione di rischio e di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il decreto di cui al comma 2, è determinata attraverso il procedimento negoziale.	graduazione degli incarichi di funzione ricoperti, sulla base della loro rilevanza, dei livelli di responsabilità connessi e delle condizioni di disagio delle sedi, in relazione alle condizioni ambientali e organizzative nelle quali il servizio è svolto. 3. La misura della retribuzione di rischio e di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il decreto di cui al comma 2, è determinata attraverso il procedimento negoziale.
<i>Art. 210</i> <i>Retribuzione di risultato</i> 1. La retribuzione di risultato è attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto dell'efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto, nonché delle maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli dirigenti, ai fini della determinazione della relativa retribuzione, è effettuata annualmente con le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno: a) per i dirigenti generali, dal Ministro dell'interno; b) per i dirigenti superiori e i primi dirigenti, dal capo del Dipartimento, su proposta del capo del Corpo nazionale.	<i>Art. 180</i> <i>Retribuzione di risultato</i> 1. La retribuzione di risultato è attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto dell'efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto, nonché delle maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli dirigenti, ai fini della determinazione della relativa retribuzione, è effettuata annualmente con le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno: a) per i dirigenti generali, dal Ministro dell'interno; b) per i dirigenti superiori e i primi dirigenti, dal capo del Dipartimento, su proposta del comandante generale dei vigili del fuoco.
<i>Art. 211</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti</i> 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al personale appartenente alle qualifiche direttive che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. 2. Al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente è attribuito uno scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti. 3. Gli scatti convenzionali di cui ai commi 1 e 2 non sono attribuiti al personale che nel triennio precedente abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 202 un punteggio inferiore a ottanta o una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene, anche con effetto retroattivo.	<i>Art. 181</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti</i> 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al personale appartenente alle qualifiche direttive che abbia maturato dodici anni di effettivo servizio nelle qualifiche è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo venti anni di effettivo servizio. 2. Al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente è attribuito uno scatto convenzionale, dopo venti anni di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti. 3. Il beneficio di cui al comma 2 è attribuito anche al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente che ha maturato lo scatto convenzionale nel corso del servizio nei ruoli dei direttivi. 3. Gli scatti convenzionali di cui ai commi 1 e 2 non sono attribuiti al personale che nel triennio precedente abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 202 un punteggio inferiore a ottanta o una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione.
<i>Art. 212</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali e informatici</i> 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 228, al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali e informatici si applicano le	<i>Art. 182</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti amministrativo-contabili e informatici</i> 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 228, al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti amministrativo-contabili e informatici si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 211, con il riconoscimento, ai fini dello scatto convenzionale, della sola anzianità maturata nei predetti ruoli.	disposizioni di cui all'articolo 211, con il riconoscimento, ai fini dello scatto convenzionale, della sola anzianità maturata nei ruoli di cui al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127.
	Art. 183 Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al personale appartenente alle qualifiche dei direttivi medici che abbia maturato nove anni di effettivo servizio nelle qualifiche è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo diciassette anni di effettivo servizio. 2. Al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente è attribuito uno scatto convenzionale, dopo diciassette anni di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti. 3. Il beneficio di cui al comma 2 è attribuito anche al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente che ha maturato lo scatto convenzionale nel corso del servizio nei ruoli dei direttivi. 3. Gli scatti convenzionali di cui ai commi 1 e 2 non sono attribuiti al personale che nel triennio precedente abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 202 un punteggio inferiore a ottanta o una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione.
<i>Capo IV</i> Ruolo dei direttivi aggiunti del personale del Corpo nazionale	<i>Capo VII</i> Ruolo dei direttivi aggiunti del personale del Corpo nazionale
<i>Sezione I</i> Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative	
Art. 213 <i>Istituzione e articolazione del ruolo dei direttivi aggiunti</i> 1. E' istituito il ruolo dei direttivi aggiunti, articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) vice direttore aggiunto; b) direttore aggiunto; c) direttore coordinatore. 2. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti al ruolo di cui al presente articolo è determinata come segue: direttore coordinatore, direttore aggiunto e vice direttore aggiunto. 3. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi aggiunti è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.	Art. 184 <i>Istituzione e articolazione del ruolo dei direttivi aggiunti</i> 1. E' istituito il ruolo dei direttivi aggiunti, articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) vice direttore aggiunto; b) direttore aggiunto; c) direttore coordinatore. 2. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti al ruolo di cui al presente articolo è determinata come segue: direttore coordinatore, direttore aggiunto e vice direttore aggiunto. 3. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi aggiunti è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 214 <i>Funzioni dei direttivi aggiunti</i> 1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti di cui all'articolo 213 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale e specifica professionalità inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.	Art. 185 <i>Funzioni dei direttivi aggiunti</i> 1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti di cui all'articolo 213 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale e specifica professionalità inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Il personale

Il personale del ruolo dei direttivi aggiunti riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza. 2. Il personale del ruolo dei direttivi aggiunti esercita le funzioni di cui al comma 1, coadiuvando per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generali; svolge, nell'ambito dell'ufficio cui è assegnato, funzioni di direzione di unità organizzative, previste per il ruolo di appartenenza, e di distretti; esercita compiti di pianificazione, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con diretta responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione; nell'attività di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento ed effettua con piena autonomia gli interventi nell'ambito di competenza; in caso di emergenze di protezione civile, può essergli affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; svolge attività di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati, anche a seguito del superamento di percorsi di qualificazione e professionalizzazione nelle specifiche discipline; può essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione incendi; svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attività di studio e di ricerca, attività ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; predispone piani e studi di fattibilità, monitorandone risultati e costi; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato ed a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame.	del ruolo dei direttivi aggiunti riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza. 2. Il personale del ruolo dei direttivi aggiunti esercita le funzioni di cui al comma 1, coadiuvando per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generali; svolge, nell'ambito dell'ufficio cui è assegnato, funzioni di direzione di unità organizzative, previste per il ruolo di appartenenza, e di distretti; esercita compiti di pianificazione, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con diretta responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione; nell'attività di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento ed effettua con piena autonomia gli interventi nell'ambito di competenza; in caso di emergenze di protezione civile, può essergli affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; svolge attività di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati, anche a seguito del superamento di percorsi di qualificazione e professionalizzazione nelle specifiche discipline; può essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione incendi; svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attività di studio e di ricerca, attività ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; predispone piani e studi di fattibilità, monitorandone risultati e costi; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato ed a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame.
<i>Art. 215.</i> <i>Concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice direttore aggiunto.</i> [307] 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore aggiunto avviene, nel limite dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi, in possesso dei seguenti requisiti: a) anzianità di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori antincendi non inferiore ad otto anni; b) laurea conseguita al termine di un corso di laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria o architettura, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, di determinazione delle classi di laurea. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al	<i>Art. 186</i> <i>Concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice direttore aggiunto.</i> [307] 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore aggiunto avviene, nel limite dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi, in possesso dei seguenti requisiti: a) anzianità di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori antincendi non inferiore ad otto anni; b) laurea conseguita al termine di un corso di laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria o architettura, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, di determinazione delle classi di laurea. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al

concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; c) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera b). 2. Non è ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso al concorso il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica. 4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.	concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; c) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera b). 2. Non è ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso al concorso il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica. 4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
<i>Art. 216</i> <i>Corso di formazione per l'immissione nella qualifica di vice direttore aggiunto</i> 1. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 215 sono nominati vice direttori aggiunti in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Il corso è preordinato al perfezionamento delle competenze tecnico-professionali, finalizzato all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 214. 2. Al termine del corso di formazione, i vice direttori aggiunti in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. 3. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità, nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale. 4. L'assegnazione dei vice direttori aggiunti alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi	<i>Art. 187</i> <i>Corso di formazione per l'immissione nella qualifica di vice direttore aggiunto</i> 1. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 215 sono nominati vice direttori aggiunti in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Il corso è preordinato al perfezionamento delle competenze tecnico-professionali, finalizzato all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 214. 2. Al termine del corso di formazione, i vice direttori aggiunti in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto formulato dal comandante generale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. 3. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità, nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale. 4. L'assegnazione dei vice direttori aggiunti alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

indicate dall'amministrazione.	
<i>Art. 217</i> <i>Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione</i> 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 216 i vice direttori aggiunti in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione; c) dichiarino di rinunciare al corso; d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f); e) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso i vice direttori aggiunti in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica; f) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori aggiunti in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 2. Sono espulsi dal corso di formazione i vice direttori aggiunti in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.	<i>Art. 188</i> <i>Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione</i> 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 216 i vice direttori aggiunti in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione; c) dichiarino di rinunciare al corso; d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f); e) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso i vice direttori aggiunti in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica; f) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori aggiunti in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 2. Sono espulsi dal corso di formazione i vice direttori aggiunti in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.
<i>Art. 218</i> <i>Promozione alla qualifica di direttore aggiunto</i> 1. La promozione alla qualifica di direttore aggiunto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori aggiunti che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 220. 2. La durata del corso di formazione di cui all'articolo 216 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.	<i>Art. 189</i> <i>Promozione alla qualifica di direttore aggiunto</i> 1. La promozione alla qualifica di direttore aggiunto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori aggiunti che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 220. 2. La durata del corso di formazione di cui all'articolo 216 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.
<i>Art. 219</i> <i>Promozione alla qualifica di direttore coordinatore</i> 1. La promozione alla qualifica di direttore coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai direttori aggiunti che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 220.	<i>Art. 190</i> <i>Promozione alla qualifica di direttore coordinatore</i> 1. La promozione alla qualifica di direttore coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai direttori aggiunti che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 220.
<i>Art. 220</i> <i>Valutazione annuale del personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti</i>	<i>Art. 191</i> <i>Valutazione annuale del personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti</i>

1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti del Corpo nazionale è valutato annualmente dall'amministrazione. 2. La valutazione di cui al comma 1 è formulata dal dirigente da cui il personale dipende direttamente, mediante un giudizio sintetico complessivo sulla base dei risultati raggiunti, delle capacità dimostrate nell'espletamento degli incarichi assegnati nonché del livello di rendimento raggiunto nello svolgimento degli stessi. 3. Il personale interessato partecipa al procedimento di valutazione annuale compilando, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una scheda valutativa, riepilogativa dell'attività svolta durante l'anno precedente. 4. Entro il successivo 30 aprile, il dirigente valuta la scheda compilata dal personale assegnato al proprio ufficio, esprimendo un giudizio sintetico complessivo. 5. Il giudizio sintetico complessivo è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione. 6. I contenuti della scheda valutativa di cui al comma 3, le modalità di compilazione e di presentazione, i parametri per la valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del capo del Corpo nazionale. 7. Gli esiti delle valutazioni del personale di cui al comma 1 sono trasmessi alla direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento e sono tenuti in considerazione ai fini giuridici ed economici per la progressione in carriera. 8. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, il dirigente formula il giudizio complessivo sulla base degli elementi in proprio possesso.	1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti del Corpo nazionale è valutato annualmente dall'amministrazione. 2. La valutazione di cui al comma 1 è formulata dal dirigente da cui il personale dipende direttamente, mediante un giudizio sintetico complessivo sulla base dei risultati raggiunti, delle capacità dimostrate nell'espletamento degli incarichi assegnati nonché del livello di rendimento raggiunto nello svolgimento degli stessi. 3. Il personale interessato partecipa al procedimento di valutazione annuale compilando, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una scheda valutativa, riepilogativa dell'attività svolta durante l'anno precedente. 4. Entro il successivo 30 aprile, il dirigente valuta la scheda compilata dal personale assegnato al proprio ufficio, esprimendo un giudizio sintetico complessivo. 5. Il giudizio sintetico complessivo è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione. 6. I contenuti della scheda valutativa di cui al comma 3, le modalità di compilazione e di presentazione, i parametri per la valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del comandante generale dei vigili del fuoco. 7. Gli esiti delle valutazioni del personale di cui al comma 1 sono trasmessi alla direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento e sono tenuti in considerazione ai fini giuridici ed economici per la progressione in carriera. 8. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, il dirigente formula il giudizio complessivo sulla base degli elementi in proprio possesso.
<i>Art. 221</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti</i> 1. Al personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nel ruolo è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio nel ruolo. 2. Gli scatti convenzionali di cui al comma 1 non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui all'articolo 220, o una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, o sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 228, ai fini degli scatti convenzionali di cui al presente articolo, viene computata la sola anzianità maturata nel ruolo dei direttivi aggiunti.	<i>Art. 192</i> <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti</i> 1. Al personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nel ruolo è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio nel ruolo. 2. Gli scatti convenzionali di cui al comma 1 non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui all'articolo 220, o una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, o sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 228, ai fini degli scatti convenzionali di cui al presente articolo, viene computata la sola anzianità maturata nel ruolo dei direttivi aggiunti.
222. Individuazione delle posizioni organizzative per il	

personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti.

Abrogato

[1. Le posizioni organizzative da conferire ai direttivi aggiunti del Corpo nazionale sono individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, al fine di incrementare il livello di funzionalità e di efficienza del Corpo nazionale e di razionalizzare il modello organizzativo delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno. Tali posizioni organizzative comportano l'individuazione delle specifiche funzioni di cui il titolare risponde nei confronti del responsabile dell'ufficio presso cui la stessa posizione organizzativa è incardinata. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le posizioni organizzative che implicano la diretta responsabilità del titolare nei confronti della figura di vertice della struttura.

2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione delle posizioni organizzative] [316].

223. Conferimento delle posizioni organizzative per il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti.[317]

Abrogato

[1. Le posizioni organizzative sono conferite ai direttivi aggiunti dai dirigenti responsabili delle strutture presso cui prestano servizio, in relazione alle attitudini individuali, alla capacità professionale, alla natura e alle caratteristiche degli incarichi da ricoprire, e comunque sulla base di criteri generali previamente definiti con decreto del capo del Dipartimento.

2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico finalizzato all'attribuzione di una specifica posizione organizzativa è determinata la durata della stessa che non può eccedere il termine di cinque anni. L'incarico è rinnovabile. La preposizione del medesimo direttivo ad un determinato incarico non può avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Le posizioni organizzative sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.

3. Le posizioni organizzative non ricoperte dal personale direttivo di cui all'articolo 141, ad eccezione di quelle di natura vicariale, possono essere conferite al direttore coordinatore in servizio nella medesima struttura, qualora le procedure di mobilità siano andate deserte e in presenza di eccezionali e temporanee esigenze di servizio] [318].

Art. 224

Procedimento negoziale del personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti.

1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti avviene nell'ambito del procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, in un'apposita

Art. 193

Procedimento negoziale del personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti.

1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti avviene nell'ambito del procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, in un'apposita

sezione del medesimo comparto di negoziazione.	sezione del medesimo comparto di negoziazione.
<i>Capo V</i> Procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente	<i>Capo VIII</i> Procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente
<i>Art. 225</i> <i>Consultazione delle organizzazioni sindacali nell'ambito della programmazione finanziaria e di bilancio</i> 1. Le organizzazioni sindacali rappresentative del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione della predisposizione del Documento di economia e finanza (DEF) e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate.	<i>Art. 194</i> <i>Consultazione delle organizzazioni sindacali nell'ambito della programmazione finanziaria e di bilancio</i> 1. Le organizzazioni sindacali rappresentative del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione della predisposizione del Documento di economia e finanza (DEF) e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate.
<i>226. Ambito di applicazione</i> 1. Nelle materie di negoziazione di cui all'articolo 228, i relativi aspetti del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale sono oggetto della procedura di negoziazione di cui all'articolo 229, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato "Vigili del fuoco e soccorso pubblico". 2. La disciplina derivante dal procedimento negoziale di cui al comma 1 ha durata triennale, sia per la parte economica sia per la parte normativa. 3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 228 e non disciplinate per il personale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.	<i>Art. 195</i> <i>Ambito di applicazione</i> 1. Nelle materie di negoziazione di cui all'articolo 228, i relativi aspetti del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale sono oggetto della procedura di negoziazione di cui all'articolo 229, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato "Vigili del fuoco e soccorso pubblico". 2. La disciplina derivante dal procedimento negoziale di cui al comma 1 ha durata triennale, sia per la parte economica sia per la parte normativa. 3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 228 e non disciplinate per il personale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.
<i>Art. 227</i> <i>Delegazioni negoziali</i> 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.	<i>Art. 196</i> <i>Delegazioni negoziali</i> 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.
<i>Art. 228</i> <i>Materie di negoziazione</i> 1. Formano oggetto del procedimento negoziale: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario e quello correlato all'attribuzione di posizioni organizzative del personale appartenente ai ruoli direttivi, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziare dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e	<i>Art. 197</i> <i>Materie di negoziazione</i> 1. Formano oggetto del procedimento negoziale: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario e quello correlato all'attribuzione di posizioni organizzative del personale appartenente ai ruoli direttivi, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziare dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e

proporzionati; b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; d) il tempo di lavoro e l'orario di lavoro; e) il congedo ordinario e straordinario; f) la reperibilità; g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; h) i permessi brevi per esigenze personali; i) il patrocinio legale e la tutela assicurativa; l) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale; m) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale; n) le procedure di raffreddamento dei conflitti; o) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; p) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli. 2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 226 possono essere utilizzati dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 136, nei limiti spettanti ad invarianza di costi per l'amministrazione.	proporzionati; b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; d) il tempo di lavoro e l'orario di lavoro; e) il congedo ordinario e straordinario; f) la reperibilità; g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; h) i permessi brevi per esigenze personali; i) il patrocinio legale e la tutela assicurativa; l) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale; m) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale; n) le procedure di raffreddamento dei conflitti; o) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; p) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli. 2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 226 possono essere utilizzati dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 136, nei limiti spettanti ad invarianza di costi per l'amministrazione.
<i>Art. 229</i> <i>Procedura di negoziazione</i> 1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 226, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 227 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. Il procedimento negoziale si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica. 2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 227, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino più del 50 per cento del dato associativo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate. 3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. 4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel Documento di economia e finanza (DEF) approvato dal Parlamento nella legge di bilancio. 5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica le compatibilità finanziarie ed esamina le eventuali	<i>Art. 198</i> <i>Procedura di negoziazione</i> 1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 226, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 227 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. Il procedimento negoziale si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica. 2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 227, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino più del 50 per cento del dato associativo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate. 3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. 4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel Documento di economia e finanza (DEF) approvato dal Parlamento nella legge di bilancio. 5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica le compatibilità finanziarie ed esamina le eventuali

osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti. 6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell' articolo 3 , comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.	osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti. 6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.
<i>Art. 230</i> <i>Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati</i> 1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 229, comma 1, possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all'articolo 229, comma 1. 2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 229, comma 1, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture centrali e periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all'articolo 229, comma 1. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche. 3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 229, comma 1, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.	<i>Art. 199</i> <i>Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati</i> 1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all' articolo 229, comma 1 , possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all' articolo 229, comma 1 . 2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all' articolo 229, comma 1 , sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture centrali e periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all' articolo 229, comma 1 . Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche. 3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 229, comma 1 , o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
<i>Titolo III (Titolo abrogato)</i>	Titolo III (Titolo abrogato)
<i>Titolo IV</i> Disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale	<i>TITOLO IV</i> <i>Disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale</i>
<i>Capo I</i> Disposizioni riguardanti la costituzione, la modificazione e l'estinzione del rapporto di impiego	<i>Capo I</i> Disposizioni riguardanti la costituzione, la modificazione e l'estinzione del rapporto di impiego
<i>Art. 231</i> <i>Accesso al Corpo nazionale</i> 1. L'accesso al Corpo nazionale avviene con le seguenti modalità: a) concorso pubblico ovvero, limitatamente all'accesso nel ruolo degli operatori e degli assistenti, mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti nell'elenco anagrafico presso il centro per l'impiego, con precedenza	<i>Art. 200</i> <i>Accesso al Corpo nazionale</i> 1. L'accesso al Corpo nazionale avviene con le seguenti modalità: a) concorso pubblico; b) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli nonché il fratello degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti

in favore del personale volontario del Corpo nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio; b) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, nei limiti previsti dagli articoli 5, 19, 71, 78, 90, 102 e 114. Ferma restando la non applicazione dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni di cui alla presente lettera avvengono nel limite di due punti percentuali calcolati sull'organico effettivo del personale non dirigente che espleta funzioni operative, di cui un punto percentuale in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, e un ulteriore punto percentuale nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali; c) mobilità dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, nei limiti stabiliti dall'articolo 232. 2. E' escluso l'accesso al Corpo nazionale in casi e con modalità diversi da quelli indicati nel comma 1. In particolare è escluso l'accesso dall'esterno nei ruoli dei dirigenti. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del Corpo nazionale, l'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e gli articoli 1, 2, 3 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e ogni altra disposizione che prevede il passaggio tra amministrazioni di personale non idoneo, sotto il profilo psico-fisico, al servizio o all'impiego incondizionati. 3. E' abrogato l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850.	permanentemente inabili al servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, nei limiti previsti dagli articoli 5, 19, 71, 78, 90, 102 e 114. Ferma restando la non applicazione dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni di cui alla presente lettera avvengono nel limite di due punti percentuali calcolati sull'organico effettivo del personale non dirigente che espleta funzioni operative, di cui un punto percentuale in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, e un ulteriore punto percentuale nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali; c) mobilità dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, nei limiti stabiliti dall'articolo 232. 2. È escluso l'accesso al Corpo nazionale in casi e con modalità diversi da quelli indicati nel comma 1. In particolare, è escluso l'accesso dall'esterno nei ruoli dei dirigenti. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del Corpo nazionale, l'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e gli articoli 1, 2, 3 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e ogni altra disposizione che prevede il passaggio tra amministrazioni di personale non idoneo, sotto il profilo psico-fisico, al servizio o all'impiego incondizionati. 3. È abrogato l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850.
	<i>Art. 201</i> <i>Concorsi nazionali su base territoriale</i> 1. In caso di rilevanti carenze di organico tali da determinare criticità nella funzionalità del dispositivo di soccorso o comunque nello svolgimento dei compiti di istituto, possono essere espletati concorsi nazionali su base territoriale. Al fine di rispondere alle predette esigenze connesse alla specificità territoriale, nei rispettivi bandi di concorso per l'accesso al Corpo nazionale possono essere previsti, quali requisiti ulteriori, l'obbligo di residenza in comuni limitrofi alla sede di servizio e il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non inferiore a cinque anni.
<i>Art. 232</i> <i>Mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili</i>	<i>Art. 202</i> <i>Mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili</i>

<i>del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta</i> 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla copertura delle carenze organiche del Corpo nazionale si provvede, in caso di richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, limitatamente al personale dei ruoli operativi in possesso del prescritto titolo di studio. 2. La mobilità di cui al comma 1 è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti per i corrispondenti ruoli del presente decreto e all'accertamento della compatibilità dei percorsi formativi già espletati dal richiedente la mobilità, che conserva l'anzianità di servizio maturata nell'amministrazione di provenienza. 3. Ferme restando le verifiche di cui al comma 2, gli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta possono essere chiamati a frequentare un corso di formazione e di tirocinio operativo presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.	<i>del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta</i> 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla copertura delle carenze organiche del Corpo nazionale si provvede, in caso di richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, limitatamente al personale dei ruoli operativi in possesso del prescritto titolo di studio. 2. La mobilità di cui al comma 1 è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti per i corrispondenti ruoli del presente decreto e all'accertamento della compatibilità dei percorsi formativi già espletati dal richiedente la mobilità, che conserva l'anzianità di servizio maturata nell'amministrazione di provenienza. 3. Ferme restando le verifiche di cui al comma 2, gli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta possono essere chiamati a frequentare un corso di formazione e di tirocinio operativo presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.
<i>Art. 233</i> <i>Comando e collocamento fuori ruolo</i> 1. Il personale del Corpo nazionale, incluso quello di livello dirigenziale, può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali del Dipartimento. Possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale contemporaneamente. 2. La posizione di comando cessa al termine fissato e non può avere durata superiore a dodici mesi rinnovabili una sola volta. Tale durata è raddoppiata per il personale di livello dirigenziale. 3. Il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo sono a carico dell'amministrazione di destinazione. 4. Per quanto non previsto dal presente articolo, ivi incluso il comando e il collocamento fuori ruolo del personale delle pubbliche amministrazioni presso il Dipartimento e le strutture periferiche del Corpo nazionale, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché le relative disposizioni di attuazione.	<i>Art. 203</i> <i>Comando e collocamento fuori ruolo</i> 1. Il personale del Corpo nazionale, incluso quello di livello dirigenziale, può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali del Dipartimento. Possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale contemporaneamente. 2. La posizione di comando cessa al termine fissato e non può avere durata superiore a dodici mesi rinnovabili una sola volta. Tale durata è raddoppiata per il personale di livello dirigenziale. 3. Il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo sono a carico dell'amministrazione di destinazione. 4. Per quanto non previsto dal presente articolo, ivi incluso il comando e il collocamento fuori ruolo del personale delle pubbliche amministrazioni presso il Dipartimento e le strutture periferiche del Corpo nazionale, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché le relative disposizioni di attuazione.
<i>Art. 234</i> <i>Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica</i> 1. Fatte salve le eventuali disposizioni normative più favorevoli vigenti per il personale di ruolo riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza ma	<i>Art. 204</i> <i>Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica</i> 1. Fatte salve le eventuali disposizioni normative più favorevoli vigenti per il personale di ruolo riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza ma idoneo

idoneo al proficuo servizio, il Dipartimento non può procedere alla dispensa del personale dal servizio per inidoneità psico-fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, anche a domanda del dipendente da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità, compatibilmente con le esigenze organizzative del Dipartimento medesimo e con la disponibilità delle dotazioni organiche dei ruoli del personale del Corpo nazionale, per recuperarlo al servizio attivo, anche attraverso il transito ad altro ruolo e qualifica, previo corso di riqualificazione.

2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo del personale di ruolo non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative e di quello appartenente ai ruoli dei direttivi e dei direttivi aggiunti che espleta funzioni operative, in previsione della sua riammissione al termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dell'[articolo 12](#) della legge 5 dicembre 1988, n. 521, il Dipartimento invia ai competenti organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla base dei parametri psico-fisici previsti per il personale che espleta funzioni operative, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilità parziale, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attività tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente può continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente è comunque conciliato con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso.

3. Il personale di ruolo di cui al comma 2 che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti nel medesimo comma, sia dichiarato totalmente inabile al servizio operativo, transita, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti degli accertamenti sanitari, nei corrispondenti ruoli tecnico-professionali, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale personale è collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.

4. Il personale transitato ai sensi del comma 3 conserva l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

5. Il personale transitato nei ruoli tecnico-professionali ai sensi del comma 3, qualora la competente commissione medica ne verifichi il recupero dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di provenienza, può essere riammesso nella qualifica

al proficuo servizio, il Dipartimento non può procedere alla dispensa del personale dal servizio per inidoneità psico-fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, anche a domanda del dipendente da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità, compatibilmente con le esigenze organizzative del Dipartimento medesimo e con la disponibilità delle dotazioni organiche dei ruoli del personale del Corpo nazionale, per recuperarlo al servizio attivo, anche attraverso il transito ad altro ruolo e qualifica, previo corso di riqualificazione.

2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo del personale dei ruoli operativi, anche direttivi, in previsione della sua riammissione al termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dell'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, il Dipartimento invia ai competenti organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla base dei parametri psico-fisici previsti per il personale che espleta funzioni operative, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilità parziale, con decreto del capo del Dipartimento, sentito il comandante generale dei vigili del fuoco, sono individuate, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attività tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente può continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente è comunque conciliata con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso. La temporanea permanenza nello stato di inabilità parziale non può, comunque, superare il periodo di 18 mesi, prorogabile per una sola volta per ulteriori 18 mesi, decorsi i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

3. Il personale dei ruoli di cui al comma 2 che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti nel medesimo comma, sia dichiarato permanentemente inabile al servizio operativo nella forma parziale, nonché il personale dei ruoli di cui al comma 2 al superamento del periodo massimo di temporanea permanenza nello stato di inabilità parziale, compatibilmente con lo stato di salute, è impiegato presso le direzioni regionali dei vigili del fuoco in servizi correlati all'attività operativa di soccorso nonché ad altri servizi operativi di istituto, individuati con il decreto di cui al comma 2.

4. Il personale dei ruoli di cui al comma 2 che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti nel medesimo comma, sia dichiarato totalmente inabile al servizio operativo ma idoneo al servizio nei ruoli tecnici, transita, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti degli accertamenti sanitari, nei corrispondenti ruoli tecnici, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale personale è collocato nella corrispondente qualifica dello stesso livello retributivo, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.

5. Il personale transitato nei ruoli tecnici ai sensi del comma 4 conserva l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno

medesima, a domanda presentata entro cinque anni dalla data del transito, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilità della dotazione organica. In caso di accoglimento della domanda, il dipendente è riammesso, entro quindici giorni dalla notifica del giudizio di idoneità psico-fisica, nel ruolo, nella posizione economica e nella qualifica rivestiti al momento del transito nei ruoli tecnico-professionali, con l'attribuzione del trattamento economico correlato e il riassorbimento dell'eventuale assegno ad personam corrisposto nel precedente transito. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli allievi vigili del fuoco in prova.	ad personam pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio. 6. Il personale transitato nei ruoli tecnici ai sensi del comma 4, qualora la competente commissione medica ne verifichi il recupero dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di provenienza, può essere riammesso nella qualifica medesima, a domanda presentata entro cinque anni dalla data del transito, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilità della dotazione organica. In caso di accoglimento della domanda, il dipendente è riammesso, entro quindici giorni dalla notifica del giudizio di idoneità psico-fisica, nel ruolo, nella posizione economica e nella qualifica rivestiti al momento del transito nei ruoli tecnici con l'attribuzione del trattamento economico correlato e il riassorbimento dell'eventuale assegno ad personam corrisposto nel precedente transito. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli allievi vigili del fuoco in prova.
<i>Art. 235</i> <i>Riammissione in servizio</i> 1. Il personale il cui rapporto di impiego sia cessato per effetto di dimissioni o di dispensa per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data della cessazione del rapporto di impiego, la riammissione in servizio. Il Dipartimento si pronuncia motivatamente, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di accoglimento, il dipendente è ricollocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione. 2. La facoltà di cui al comma 1 è data al personale, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di leggi relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana. 3. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nelle dotazioni organiche del Corpo nazionale, al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente, nonché al positivo accertamento dell'idoneità psico-fisica, qualora la cessazione del rapporto sia stata determinata da motivi di salute. 4. Qualora, per effetto della cessazione del rapporto di impiego, il personale goda di trattamento pensionistico, si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico.	<i>Art. 205</i> <i>Riammissione in servizio</i> 1. Il personale il cui rapporto di impiego sia cessato per effetto di dimissioni o di dispensa per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data della cessazione del rapporto di impiego, la riammissione in servizio. Il Dipartimento si pronuncia motivatamente, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di accoglimento, il dipendente è ricollocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione. 2. La facoltà di cui al comma 1 è data al personale, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di leggi relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana. 3. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nelle dotazioni organiche del Corpo nazionale, al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente, nonché al positivo accertamento dell'idoneità psico-fisica, qualora la cessazione del rapporto sia stata determinata da motivi di salute. 4. Qualora, per effetto della cessazione del rapporto di impiego, il personale goda di trattamento pensionistico, si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico.
<i>Art. 236</i> <i>Cause di cessazione dal servizio e limiti di età per il collocamento a riposo</i> 1. Le cause di cessazione dal servizio del personale del Corpo nazionale sono quelle previste dal <u>decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3</u>,	<i>Art. 206</i> <i>Cause di cessazione dal servizio e limiti di età per il collocamento a riposo</i> 1. Le cause di cessazione dal servizio del personale del Corpo nazionale sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché

nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. I limiti di età per il collocamento a riposo del personale appartenente ai ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e alle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, di cui al titolo I, capi I e II, sono disciplinati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Per il rimanente personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti di cui al titolo I, capi I e II, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19, comma 9, 42, comma 7 e 59, comma 7, per il personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti di cui al titolo I, capi IV e V, e per quello dei ruoli direttivi e dirigenti di cui al titolo II, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.	dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. I limiti di età per il collocamento a riposo del personale appartenente ai ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei viceispettori e alle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, di cui al titolo I, capi I e II, fermo restando quanto previsto dagli articoli 15, comma 2, 35, comma 2, 52, comma 2, 66, comma 2, sono disciplinati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Per il rimanente personale dei ruoli operativi e specialisti di cui al titolo I, capi I e II, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19, comma 4, 37, comma 6, 54, comma 6, per il personale dei ruoli operativi e specialisti di cui al titolo I, capo IV e di cui al titolo IV, e per quello dei ruoli direttivi e dirigenti di cui al titolo II, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
<i>Capo II</i> Altre disposizioni comuni	<i>Capo II</i> Altre disposizioni comuni
<i>Art. 237</i> <i>Diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio</i> 1. Per il personale del Corpo nazionale, la libertà, l'attività, i diritti e le prerogative sindacali nelle sedi di servizio sono disciplinati e tutelati nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I riferimenti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), contenuti nel predetto articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si intendono effettuati al Dipartimento della funzione pubblica. 2. In ragione dell'unicità del procedimento negoziale previsto per il personale appartenente alle qualifiche direttive e dirigenziali e della tendenziale omogeneità dei rispettivi ordinamenti, i diritti e le prerogative sindacali sono riconosciuti al personale direttivo nelle medesime forme previste per il personale di livello dirigenziale.	<i>Art. 207</i> <i>Diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio</i> 1. Per il personale del Corpo nazionale, la libertà, l'attività, i diritti e le prerogative sindacali nelle sedi di servizio sono disciplinati e tutelati nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I riferimenti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), contenuti nel predetto articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si intendono effettuati al Dipartimento della funzione pubblica. 2. In ragione dell'unicità del procedimento negoziale previsto per il personale appartenente alle qualifiche direttive e dirigenziali e della tendenziale omogeneità dei rispettivi ordinamenti, i diritti e le prerogative sindacali sono riconosciuti al personale direttivo nelle medesime forme previste per il personale di livello dirigenziale.
<i>Art. 238</i> <i>Diritti e doveri del personale del Corpo nazionale</i> 1. I diritti e i doveri del personale del Corpo nazionale sono disciplinati dal presente decreto e dai regolamenti attuativi del medesimo. Per quanto non previsto dalle predette disposizioni, si applicano, in quanto compatibili, il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre leggi e regolamenti relativi agli impiegati civili dello Stato. 2. Nei casi in cui non siano applicabili, ai sensi del comma 1, norme di legge o di regolamento o comunque per gli aspetti non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti, i doveri del personale del Corpo nazionale possono essere integrati o specificati dai codici di comportamento adottati ai sensi dei commi 1 e 5	<i>Art. 208</i> <i>Diritti e doveri del personale del Corpo nazionale</i> 1. I diritti e i doveri del personale del Corpo nazionale sono disciplinati dal presente decreto e dai regolamenti attuativi del medesimo. Per quanto non previsto dalle predette disposizioni, si applicano, in quanto compatibili, il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre leggi e regolamenti relativi agli impiegati civili dello Stato. 2. Nei casi in cui non siano applicabili, ai sensi del comma 1, norme di legge o di regolamento o comunque per gli aspetti non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti, i doveri del personale del Corpo nazionale possono essere integrati o specificati dai codici di comportamento adottati ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.	165, e successive modificazioni.
<i>239. Sanzioni disciplinari.</i> [337] 1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità dettata dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale che viola i doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni: a) rimprovero orale; b) rimprovero scritto; c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi; f) destituzione con preavviso; g) destituzione senza preavviso. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: a) la tipologia delle infrazioni per le quali ciascuna sanzione disciplinare è inflitta; b) i criteri da adottare da parte dell'organo sanzionatorio ai fini della gradualità e proporzionalità delle sanzioni, nonché della maggiorazione delle sanzioni medesime nei casi di reiterazione di infrazioni della stessa natura e di concorso di più infrazioni compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni connesse tra loro; c) gli organi, le fasi, le modalità e i termini del procedimento disciplinare, assicurando l'adeguata salvaguardia dei diritti di difesa del personale, anche attraverso la previsione di garanzie progressivamente crescenti con la gravità dell'infrazione contestata; d) le fasi, le modalità e i termini del procedimento di impugnazione delle sanzioni davanti al collegio arbitrale di disciplina; e) i casi, le modalità e gli effetti della riapertura del procedimento disciplinare e della riabilitazione; f) i casi e le modalità della sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in pendenza del procedimento disciplinare; g) le disposizioni transitorie in relazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma. 3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì disciplinati, nel rispetto delle disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97, e per i profili da questa non diversamente regolati, il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale e la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in caso di procedimento penale.	<i>Art. 209</i> <i>Sanzioni disciplinari</i> 1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità dettata dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale che viola i doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni: a) rimprovero orale; b) rimprovero scritto; c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi; f) destituzione con preavviso; g) destituzione senza preavviso. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: a) la tipologia delle infrazioni per le quali ciascuna sanzione disciplinare è inflitta; b) i criteri da adottare da parte dell'organo sanzionatorio ai fini della gradualità e proporzionalità delle sanzioni, nonché della maggiorazione delle sanzioni medesime nei casi di reiterazione di infrazioni della stessa natura e di concorso di più infrazioni compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni connesse tra loro; c) gli organi, le fasi, le modalità e i termini del procedimento disciplinare, assicurando l'adeguata salvaguardia dei diritti di difesa del personale, anche attraverso la previsione di garanzie progressivamente crescenti con la gravità dell'infrazione contestata; d) le fasi, le modalità e i termini del procedimento di impugnazione delle sanzioni davanti al collegio arbitrale di disciplina; e) i casi, le modalità e gli effetti della riapertura del procedimento disciplinare e della riabilitazione; f) i casi e le modalità della sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in pendenza del procedimento disciplinare; g) le disposizioni transitorie in relazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma. 3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì disciplinati, nel rispetto delle disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97, e per i profili da questa non diversamente regolati, il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale e la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in caso di

4. Il regolamento indicato al comma 2 può anche prevedere la riproduzione delle corrispondenti disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro relativi al personale del Corpo nazionale.	procedimento penale. 4. Il regolamento indicato al comma 2 può anche prevedere la riproduzione delle corrispondenti disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro relativi al personale del Corpo nazionale.
<i>Art. 240</i> <i>Regolamento di servizio del Corpo nazionale.</i> 1. Il regolamento di servizio del Corpo nazionale è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo.	<i>Art. 210</i> <i>Regolamento di servizio del Corpo nazionale.</i> 1. Il regolamento di servizio del Corpo nazionale è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo.
<i>Art. 241</i> <i>Modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale.</i> 1. Al fine di assicurare l'indispensabile flessibilità di adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente decreto alle variabili e contingenti necessità operative e di servizio, anche per tenere conto di specifiche abilitazioni, la modifica delle dotazioni stesse è disposta, salvo quanto previsto al periodo successivo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio. Per la modifica delle dotazioni organiche relative alle qualifiche di livello dirigenziale generale si applica l'articolo 17, comma 4-bis, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.	<i>Art. 211</i> <i>Modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale.</i> 1. Al fine di assicurare l'indispensabile flessibilità di adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente decreto alle variabili e contingenti necessità operative e di servizio, anche per tenere conto di specifiche abilitazioni, la modifica delle dotazioni stesse è disposta, salvo quanto previsto al periodo successivo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio. Per la modifica delle dotazioni organiche relative alle qualifiche di livello dirigenziale generale si applica l'articolo 17, comma 4-bis, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
<i>Art. 242</i> <i>Formazione del personale</i> 1. La formazione del personale del Corpo nazionale è assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre ai corsi di formazione iniziale necessari ai fini dell'assunzione in servizio, dei passaggi interni di qualifica e di ruolo e dell'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sono effettuati, a cura delle Scuole centrali antincendi, dell'Istituto superiore antincendi, delle altre strutture del Corpo nazionale e dei poli didattici territoriali del Dipartimento, corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione. 2. Il Dipartimento promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso o di intesa con altre scuole delle amministrazioni statali ovvero con soggetti pubblici e privati, nonché di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali. 3. Nell'ambito dei percorsi formativi di cui al comma 2,	<i>Art. 212</i> <i>Formazione del personale</i> 1. La formazione del personale del Corpo nazionale è assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre ai corsi di formazione iniziale necessari ai fini dell'assunzione in servizio, dei passaggi interni di qualifica e di ruolo e dell'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sono effettuati, a cura delle Scuole centrali antincendi, dell'Istituto superiore antincendi, delle altre strutture del Corpo nazionale e dei poli didattici territoriali del Dipartimento, corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione. 2. Il Dipartimento promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso o di intesa con altre scuole delle amministrazioni statali ovvero con soggetti pubblici e privati, nonché di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali. 3. Nell'ambito dei percorsi formativi di cui al comma 2,

possono essere attivati, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione, corsi di formazione di livello universitario e corsi di formazione. Al personale che abbia frequentato i predetti corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ovvero di quelli di cui al comma 9, del [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270](#), ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale.

4. La formazione si realizza attraverso programmi annuali definiti dal Dipartimento nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro contenute nei decreti del Presidente della Repubblica emanati a conclusione dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 139 e 229. I programmi indicano le metodologie formative, incluse quelle multimediali, da adottare in riferimento ai diversi destinatari e tengono conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche e organizzative dell'ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte nell'organizzazione del lavoro, dell'esigenza di accrescere il grado di operatività del personale in relazione alle funzioni da svolgere.

5. I corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento delle competenze professionali del singolo dipendente, attestato da un apposito titolo rilasciato dagli istituti di istruzione che li hanno promossi e organizzati.

6. Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, al personale spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.

7. Il personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione è individuato in base alle esigenze tecniche e organizzative dei vari uffici, nonché a quelle di qualificazione professionale del personale medesimo, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali dei singoli e garantendo pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'[articolo 57](#), comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti e, nonché dei direttivi aggiunti, e quello appartenente a professionalità elevate o specialistiche possono essere autorizzati, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, corsi di formazione non previsti nei programmi annuali o comunque non finanziabili in relazione alle risorse finanziarie disponibili, vertenti su materie di

possono essere attivati, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione, corsi di formazione di livello universitario e corsi di formazione. Al personale che abbia frequentato i predetti corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ovvero di quelli di cui al comma 9, del [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270](#), ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale.

4. La formazione si realizza attraverso programmi annuali definiti dal Dipartimento nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro contenute nei decreti del Presidente della Repubblica emanati a conclusione dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 139 e 229. I programmi indicano le metodologie formative, incluse quelle multimediali, da adottare in riferimento ai diversi destinatari e tengono conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche e organizzative dell'ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte nell'organizzazione del lavoro, dell'esigenza di accrescere il grado di operatività del personale in relazione alle funzioni da svolgere. Il Dipartimento individua i programmi e gli ambiti tematici dei corsi di aggiornamento necessari al percorso di carriera previsto per lo specifico ruolo.

5. I corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento delle competenze professionali del singolo dipendente, attestato da un apposito titolo rilasciato dagli istituti di istruzione che li hanno promossi e organizzati. I corsi erogati in modalità a distanza possono concludersi con accertamento dell'avvenuto accrescimento delle competenze professionali mediante sistema informatico.

6. Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, al personale spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. I corsi erogati in modalità a distanza di tipo asincrono possono essere svolti anche nell'orario di lavoro.

7. Il personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione è individuato in base alle esigenze tecniche e organizzative dei vari uffici, nonché a quelle di qualificazione professionale del personale medesimo, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali dei singoli e garantendo pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'[articolo 57](#), comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al fine di maturare i crediti formativi necessari per il relativo percorso di carriera, il personale

interesse per il Dipartimento. Durante tale periodo ai funzionari autorizzati non è corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. I funzionari sono tenuti a versare l'importo dei contributi e delle ritenute a carico di quest'ultima, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettante. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non più di cinque unità di personale contemporaneamente, di cui al massimo tre di livello dirigenziale, fatta salva la facoltà per il Dipartimento di far valere ragioni ostative all'accoglimento della domanda. 9. Qualora il Dipartimento riconosca la stretta ed effettiva connessione delle iniziative di formazione svolte dal funzionario ai sensi del comma 8 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, esso può concorrere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.	potrà frequentare anche corsi erogati in modalità a distanza, sulla base delle materie e argomenti che saranno individuati per ogni ruolo e qualifica. 8. Il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti e, nonché dei direttivi aggiunti, e quello appartenente a professionalità elevate o specialistiche possono essere autorizzati, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, corsi di formazione non previsti nei programmi annuali o comunque non finanziabili in relazione alle risorse finanziarie disponibili, vertenti su materie di interesse per il Dipartimento. Durante tale periodo ai funzionari autorizzati non è corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. I funzionari sono tenuti a versare l'importo dei contributi e delle ritenute a carico di quest'ultima, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettante. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non più di cinque unità di personale contemporaneamente, di cui al massimo tre di livello dirigenziale, fatta salva la facoltà per il Dipartimento di far valere ragioni ostative all'accoglimento della domanda. 9. Qualora il Dipartimento riconosca la stretta ed effettiva connessione delle iniziative di formazione svolte dal funzionario ai sensi del comma 8 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, esso può concorrere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
<i>Art. 243</i> <i>Norme relative agli scrutini di promozione e ai concorsi</i> 1. Gli scrutini di promozione previsti nel presente decreto sono effettuati dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sulla base dei criteri di massima approvati dal consiglio medesimo. I criteri si applicano per un triennio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del consiglio in cui sono stati approvati. 2. Gli scrutini di promozione si svolgono con cadenza annuale. Le promozioni effettuate nei limiti dei posti disponibili nel ruolo al 31 dicembre di ogni anno decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche. Le promozioni a ruolo aperto, per coloro che le conseguono al primo scrutinio, decorrono a tutti gli effetti dal giorno successivo alla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio medesimo. E' ammesso allo scrutinio il personale che ha maturato l'anzianità minima prescritta al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuato lo scrutinio. 3. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta al personale del Corpo nazionale per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, previsti dal presente decreto, non si applica l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Agli stessi fini si tiene conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita	<i>Art. 213</i> <i>Norme relative agli scrutini di promozione e ai concorsi</i> 1. Gli scrutini di promozione previsti nel presente decreto sono effettuati dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sulla base dei criteri di massima approvati dal consiglio medesimo. I criteri si applicano per un triennio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del consiglio in cui sono stati approvati. 2. Gli scrutini di promozione si svolgono con cadenza annuale. Le promozioni effettuate nei limiti dei posti disponibili nel ruolo al 31 dicembre di ogni anno decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche. Le promozioni a ruolo aperto, per coloro che le conseguono al primo scrutinio, decorrono a tutti gli effetti dal giorno successivo alla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio medesimo. E' ammesso allo scrutinio il personale che ha maturato l'anzianità minima prescritta al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuato lo scrutinio. 3. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta al personale del Corpo nazionale per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, previsti dal presente decreto, non si applica l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Agli stessi fini si tiene conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita

dell'anzianità.	dell'anzianità.
244. Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale e del telelavoro. [342] 1. Il personale non dirigente dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale è ammesso a prestare servizio in regime di tempo parziale. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono definite le modalità di costituzione dei rapporti di impiego a tempo parziale, i contingent massimi del personale che può accedervi, le articolazioni della prestazione di servizio ammissibili in relazione ad esigenze di funzionalità degli uffici e le disposizioni transitorie per il graduale passaggio dal regime di tempo parziale vigente a quello previsto dal regolamento medesimo, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 56 a 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Il personale non dirigente dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale è ammesso a prestare servizio attraverso il telelavoro di cui all'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione. 3. Il personale direttivo dei ruoli tecnico professionali che ricopre le posizioni organizzative di cui all'articolo 198 non è ammesso a prestare servizio in regime di tempo parziale e attraverso il telelavoro.	Art. 214 <i>Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale</i> 1. Il personale non dirigente dei ruoli tecnici del Corpo nazionale è ammesso a prestare servizio in regime di tempo parziale. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono definite le modalità di costituzione dei rapporti di impiego a tempo parziale, i contingent massimi del personale che può accedervi, le articolazioni della prestazione di servizio ammissibili in relazione ad esigenze di funzionalità degli uffici e le disposizioni transitorie per il graduale passaggio dal regime di tempo parziale vigente a quello previsto dal regolamento medesimo, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 56 a 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
	Art. 215 Funzioni dell'Ufficio centrale per le relazioni con il pubblico e la comunicazione interna e dell'Ufficio stampa 1. La struttura di comunicazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile si compone, a livello centrale, dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico e la comunicazione interna e dell'Ufficio stampa. 2. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico e la comunicazione interna centrale, istituito presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile svolge le funzioni di coordinamento delle attività degli uffici per le relazioni con il pubblico e la comunicazione interna istituiti presso i Comandi provinciali; attua i principi della trasparenza, del diritto all'informazione, alla partecipazione, all'accesso agli atti, all'accesso civico; svolge attività di informazione sui tempi, sui responsabili e sulle modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi e sull'organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; verifica la rispondenza dell'attività svolta dall'amministrazione alle esigenze degli amministratori per il miglioramento dei rapporti con i cittadini; promuove iniziative di modernizzazione e semplificazione dei servizi della pubblica amministrazione; su richiesta dell'Ufficio stampa

collabora alla tenuta della documentazione videofotografica prodotta in occasione di emergenze, eventi, cerimonie e attività operative, anche con finalità archivistiche e divulgative; partecipa all'organizzazione e alla gestione di eventi, conferenze, celebrazioni e iniziative di rappresentanza del Corpo nazionale, assicurando il corretto supporto comunicativo e logistico; propone soluzioni organizzative, strumenti e standard per l'omogeneizzazione della comunicazione nelle strutture centrali e territoriali.

3. L'Ufficio stampa centrale, istituito presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, svolge le funzioni di coordinamento delle attività degli uffici stampa istituiti presso i Comandi provinciali; redige e cura, anche quale componente di commissioni o gruppi di lavoro, comunicazioni ufficiali, documenti pubblici, materiali informativi e contenuti editoriali destinati ai media, ai cittadini e ad altre istituzioni; pianifica, sviluppa e gestisce le attività di comunicazione istituzionale, compresi i contenuti per il sito web, i social media e i canali video ufficiali del Corpo nazionale; mantiene rapporti funzionali con gli organi di stampa, gli uffici stampa istituzionali, media partner e soggetti terzi coinvolti in progetti di comunicazione; partecipa all'attività formativa e di aggiornamento del personale su temi di comunicazione, uso dei social media e relazioni con la stampa; promuove l'immagine del Corpo nazionale attraverso la predisposizione di testi e filmati audiovisivi sulle operazioni di servizio condotte dal personale che poi riversa, in maniera costante e capillare, presso le redazioni dei quotidiani, dei periodici, delle televisioni, delle radio, delle agenzie di stampa e delle testate *on-line*; fornisce collaborazione, dati, notizie ed altri contributi agli operatori di tutti i mezzi di comunicazione di massa interessati alla predisposizione di servizi giornalistici sulle attività, sull'organizzazione e sugli eventi del Corpo; progetta sviluppa ed attua iniziative comunicazionali volte a favorire e potenziare i flussi informativi da e per i mezzi di comunicazione. L'iscrizione all'albo dei giornalisti è, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, requisito obbligatorio per coloro che prestano servizio presso l'Ufficio stampa.

4. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi che svolge le funzioni nel settore partecipa all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato, coadiuvandolo negli aspetti organizzativi, procedurali e gestionali; esercita compiti di direzione di unità operative, con funzioni di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività comunicative di competenza, con autonomia operativa e responsabilità sui risultati. Tale personale, nei limiti dei titoli posseduti, della professionalità posseduta e degli indirizzi ricevuti, partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di servizi di comunicazione, forniture e supporti tecnici, anche nelle fasi di indagine di mercato e collaudo; collabora alla gestione dei materiali editoriali, grafici e multimediali e alle attività di promozione e merchandising istituzionale. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi che svolge le funzioni nel settore in questione partecipa all'attività del dirigente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nei limiti dei titoli posseduti.

5. Il primo dirigente e il dirigente superiore del settore

	sono titolari degli incarichi di funzione rispettivamente attribuiti dal Dipartimento secondo i titoli posseduti e, nell'esercizio degli stessi: dirigono, coordinano e controllano l'attività dell'ufficio; adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurare la funzionalità del settore di competenza; gestiscono le risorse umane, tecniche e strumentali assegnate; curano l'attuazione dei progetti assegnati, adottando gli atti gestionali connessi; esercitano, nei limiti previsti, i poteri di spesa per l'esecuzione dei programmi di comunicazione; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni attinenti all'informazione pubblica e alla comunicazione istituzionale del Corpo nazionale; dirigono, coordinano e sovrintendono le attività di comunicazione con gli organi di informazione gli indirizzi ricevuti dal Capo del Dipartimento e dal comandante generale dei vigili del fuoco; dirigono, coordinano e sovrintendono le attività di comunicazione degli uffici delle strutture centrali e territoriali.
<i>Titolo V abrogato</i>	Titolo V abrogato
<i>Titolo VI</i> Norme di inquadramento, concorsi straordinari e disposizioni economico-finanziarie	Titolo VI Norme di inquadramento e disposizioni transitorie ed economico-finanziarie
<i>Capo I</i> Norme di inquadramento	Capo I Norme di inquadramento
<i>Art. 245</i> <i>Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco.</i> 1. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco. 2. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto. 3. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto. 4. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 5. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 6. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore. 7. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore. 8. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco	<i>Art. 216</i> <i>Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco.</i> 1. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco. 2. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto. 3. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco esperto, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto. 4. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco esperto, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 5. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco esperto al quale è stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 8, che abbia meno di sei anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 6. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco esperto al quale è stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 8, che abbia maturato sei anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore. 7. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di sei anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita

coordinatore, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 9. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, al quale è stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 11. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.	qualifica di vigile del fuoco coordinatore. 8. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, che abbia maturato sei anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 9. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore al quale è stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9 è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 11. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
<i>Art. 246</i> <i>Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto</i> 1. Il personale con la qualifica di capo squadra è inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra. 2. Il personale con la qualifica di capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra esperto. 3. Il personale con la qualifica di capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4. 4. Il personale con la qualifica di capo reparto è inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto. 5. Il personale con la qualifica di capo reparto esperto è inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto". 6. Il personale con la qualifica di capo reparto esperto al quale è stato attribuito uno scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto". 7. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 8. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2 e 4, conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.	<i>Art. 217</i> <i>Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei viceispettori antincendi</i> 1. Il personale con la qualifica di capo squadra che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra. 2. Il personale con la qualifica di capo squadra che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra esperto. 3. Il personale con la qualifica di capo squadra esperto, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra esperto. 4. Il personale con la qualifica di capo squadra esperto, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di viceispettore antincendi. 5. Il personale con la qualifica di capo reparto che abbia meno di tre anni nella qualifica è inquadrato nella istituita qualifica di viceispettore antincendi. 6. Il personale con la qualifica di capo reparto che abbia maturato tre anni nella qualifica è inquadrato nella istituita qualifica di viceispettore antincendi con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 7. Il personale con la qualifica di capo reparto al quale è stato attribuito uno scatto convenzionale e con la denominazione di "esperto" è inquadrato nella istituita qualifica di viceispettore antincendi con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 8. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 11. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
<i>Art. 247</i> <i>Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori antincendi</i> 1. Il personale con la qualifica di vice ispettore antincendi è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi.	<i>Art. 218</i> <i>Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori e dei vicedirettori antincendi</i> 1. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore

2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi. 3. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto. 4. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto. 5. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 6. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 7. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8. 8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi coordinatore. 9. Il personale con le qualifiche di sostituto direttore antincendi capo e di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto" è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.	antincendi. 2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi capo. 3. Il personale immesso nel ruolo degli ispettori antincendi negli anni 2022 e 2023, che alla data del 1° gennaio 2026 riveste la qualifica di ispettori antincendi, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi capo con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 4. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, ispettore antincendi esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, ispettore antincendi coordinatore e ispettore antincendi coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di vicedirettore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 5. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 6. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1 e 2 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
<i>Art. 248</i> <i>Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei pilota di aeromobile e del ruolo degli specialisti di aeromobile</i> 1. Il personale in possesso del brevetto di pilota di aeromobile o del brevetto di specialista di aeromobile, già in servizio presso i reparti volo e gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo e il soccorso tecnico del Dipartimento, è inquadrato, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, anche in sovrannumero, nelle qualifiche dei ruoli dei piloti di aeromobile e degli specialisti di aeromobile. 2. Il personale che riveste la qualifica di: a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco o di specialista di aeromobile vigile del fuoco; b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di	<i>Art 219</i> <i>Inquadramento nelle qualifiche dei ruoli del personale specialista</i> 1. Il personale che espleta le funzioni specialistiche di cui all'articolo 25 che riveste la qualifica di: a) vigile del fuoco è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto; b) vigile del fuoco esperto è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore; c) vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale; d) vigile del fuoco coordinatore è inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra; e) vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra esperto;

effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto; c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto; d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore; g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore; h) vigile del fuoco coordinatore, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; i) vigile del fuoco coordinatore, al quale è stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 3. Il personale che riveste la qualifica di: a) capo squadra è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo squadra o di specialista di aeromobile capo squadra; b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo squadra esperto o di specialista di aeromobile capo squadra esperto; c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo reparto o di specialista di aeromobile capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui alla lettera d); d) capo reparto è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo reparto o di specialista di aeromobile capo reparto; e) capo reparto esperto è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo reparto o di specialista di aeromobile capo reparto con l'attribuzione	f) capo squadra e capo squadra esperto è inquadrato nella istituita qualifica di viceispettore; g) capo reparto e capo reparto con scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di viceispettore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; h) ispettore è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore capo con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; i) ispettore esperto e ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di vicedirettore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; 3. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 4. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo è riconosciuta, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, la sola anzianità maturata ai sensi dell'articolo...
--	--

di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di “esperto”; f) capo reparto esperto al quale è stato attribuito uno scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo reparto o di specialista di aeromobile capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di “esperto”. 4. Il personale che riveste la qualifica di: a) vice ispettore antincendi è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore o di specialista di aeromobile ispettore; b) ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore o di specialista di aeromobile ispettore; c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore esperto o di specialista di aeromobile ispettore esperto; d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore esperto o di specialista di aeromobile ispettore esperto; e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore esperto o di specialista di aeromobile ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore esperto o di specialista di aeromobile ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore coordinatore o di specialista di aeromobile ispettore coordinatore. 5. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 6. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 7. Le disposizioni di inquadramento di cui al presente articolo si applicano anche al personale del Corpo nazionale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento in possesso, rispettivamente, del brevetto di pilota di aeromobile e del brevetto di specialista di aeromobile già in servizio presso i reparti volo e presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.	
	<i>Art 220</i> <i>Inquadramento nelle qualifiche del ruolo delle specialità delle telecomunicazioni</i>

	1. A domanda, il personale che espleta le funzioni specialistiche di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), in possesso di specifiche abilitazioni conseguite nel corso del servizio nel settore delle telecomunicazioni, che riveste la qualifica di: a) vigile del fuoco è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto del ruolo delle specialità delle telecomunicazioni; b) vigile del fuoco esperto è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore del ruolo delle specialità delle telecomunicazioni; c) vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale del ruolo delle specialità delle telecomunicazioni; d) vigile del fuoco coordinatore è inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra del ruolo delle specialità delle telecomunicazioni; e) vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra esperto del ruolo delle specialità delle telecomunicazioni; f) capo squadra e capo squadra esperto è inquadrato nella istituita qualifica di viceispettore del ruolo delle specialità delle telecomunicazioni; g) capo reparto e capo reparto con scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di viceispettore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale del ruolo delle specialità delle telecomunicazioni; h) ispettore è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore capo con l'attribuzione di uno scatto convenzionale del ruolo delle specialità delle telecomunicazioni; i) ispettore esperto e ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di vicedirettore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale del ruolo delle specialità delle telecomunicazioni; 2. A domanda, il personale che ha prestato servizio nel settore delle telecomunicazioni in possesso delle specifiche abilitazioni previste per il personale del ruolo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) e dei requisiti di idoneità psico-fisica appartenente: a) al ruolo degli operatori e degli assistenti del personale dei ruoli tecnico-professionali, è inquadrato nelle istituite corrispondenti qualifiche di cui all'articolo 25, comma 4, lettere a), b) c), d), e), e f) del ruolo delle specialità delle telecomunicazioni; b) al ruolo degli ispettori logistico-gestionali ed al ruolo degli ispettori informatici, è inquadrato nelle istituite corrispondenti qualifiche di cui all'articolo 25, comma 4, lettere g), h) e i) del ruolo delle specialità delle telecomunicazioni; 3. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 4. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo è riconosciuta, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, la sola anzianità maturata ai sensi dell'articolo...
<i>Art. 249</i> <i>Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori</i> 1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e	

al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B già impiegato nello specifico servizio operativo presso i reparti volo del Dipartimento, è inquadrato, a domanda, ai sensi dei commi 2 e 3, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, in fase di prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella tabella A allegata al presente decreto. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c). Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianità nella medesima specializzazione.

2. Il personale che riveste la qualifica di:

- a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco;
- b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto;
- c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto;
- d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
- e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
- f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore;
- g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore;
- h) vigile del fuoco coordinatore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
- i) vigile del fuoco coordinatore al quale è stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

3. Il personale che riveste la qualifica di:

- a) capo squadra è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo squadra;
- b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo squadra esperto;

c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al punto d);

d) capo reparto è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto;

e) capo reparto esperto è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto";

f) capo reparto esperto al quale è stato attribuito uno scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto".

4. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, è inquadrato, a domanda, ai sensi del comma 5, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Tale personale presta servizio presso i reparti volo e può essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianità nella medesima specializzazione.

5. Il personale che riveste la qualifica di:

a) vice ispettore antincendi è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore;

b) ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore;

c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto;

d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto;

e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;

f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;

g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore coordinatore.

6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

7. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 5, lettere a), b), c), d) e), f), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per

l'inquadramento.	
<i>Art. 250</i> <i>Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli specialisti nautici di coperta e del ruolo degli specialisti nautici di macchina</i> 1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso del brevetto di specialista nautico di coperta o del brevetto di specialista nautico di macchina, già in servizio presso i distaccamenti portuali del Corpo nazionale, è inquadrato, ai sensi dei commi 2 e 3, anche in sovrannumero, nelle qualifiche dei ruoli degli specialisti nautici di coperta e degli specialisti nautici di macchina. 2. Il personale che riveste la qualifica di: a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco; b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto; c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto; d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore; g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore; h) vigile del fuoco coordinatore, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; i) vigile del fuoco coordinatore, al quale è stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione	

di uno scatto convenzionale.

3. Il personale che riveste la qualifica di:

a) capo squadra è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo squadra o di specialista nautico di macchina capo squadra;

b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo squadra esperto o di specialista nautico di macchina capo squadra esperto;

c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al punto d);

d) capo reparto è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto;

e) capo reparto esperto è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto";

f) capo reparto esperto al quale è stato attribuito uno scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto".

4. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, in possesso del brevetto di specialista nautico di coperta o del brevetto di specialista nautico di macchina, è inquadrato, a domanda, ai sensi del comma 5, nelle qualifiche dei ruoli degli specialisti nautici di coperta e degli specialisti nautici di macchina, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Tale personale presta servizio presso i distaccamenti portuali e può essere impiegato presso gli uffici del servizio nautico della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianità nella medesima specializzazione.

5. Il personale che riveste la qualifica di:

a) vice ispettore antincendi è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore o di specialista nautico di macchina ispettore;

b) ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore o di specialista nautico di macchina ispettore;

c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto;

d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto;

e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque

anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;

f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;

g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore coordinatore o di specialista nautico di macchina ispettore coordinatore.

6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

7. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

8. Il personale già in servizio presso i distaccamenti portuali di cui al comma 1 in possesso di entrambi i brevetti di specialista nautico di coperta e specialista nautico di macchina è inquadrato, a domanda e previa valutazione dell'amministrazione, in uno dei due ruoli di cui al presente articolo, anche in soprannumero.

Art. 251

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei sommozzatori

1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso del brevetto di sommozzatore, già in servizio presso i nuclei sommozzatori del Corpo nazionale, è inquadrato, ai sensi dei commi 2 e 3, anche in soprannumero, nelle qualifiche del ruolo dei sommozzatori.

2. Il personale che riveste la qualifica di:

a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco;

b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto;

c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto;

d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;

e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;

f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella

istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore;

g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore;

h) vigile del fuoco coordinatore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;

i) vigile del fuoco coordinatore al quale è stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

3. Il personale che riveste la qualifica di:

a) capo squadra è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo squadra;

b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo squadra esperto;

c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al punto d);

d) capo reparto è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto;

e) capo reparto esperto è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto";

f) capo reparto esperto al quale è stato attribuito uno scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto".

4. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, in possesso del brevetto di sommozzatore, è inquadrato, a domanda, ai sensi del comma 5, nelle qualifiche del ruolo dei sommozzatori, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Tale personale presta servizio presso i nuclei sommozzatori e può essere impiegato presso gli uffici del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianità nella medesima specializzazione.

5. Il personale che riveste la qualifica di:

a) vice ispettore antincendi è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore;

b) ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore;

c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore esperto;

d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita

qualifica di sommozzatore ispettore esperto; e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore coordinatore. 6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 7. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.	
<i>Art. 252</i> <i>Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli operatori e degli assistenti</i> 1. Il personale con la qualifica di operatore è inquadrato nella istituita qualifica di operatore. 2. Il personale con la qualifica di operatore tecnico, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di operatore. 3. Il personale con la qualifica di operatore tecnico, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di operatore esperto. 4. Il personale con la qualifica di operatore professionale, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di operatore esperto. 5. Il personale con la qualifica di operatore professionale, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di operatore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 6. Il personale con la qualifica di operatore esperto, che abbia meno di sette anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di operatore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 7. Il personale con la qualifica di operatore esperto, che abbia maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di assistente, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8. 8. Il personale con la qualifica di assistente è inquadrato nella istituita qualifica di assistente. 9. Il personale con la qualifica di assistente capo è inquadrato nella istituita qualifica di assistente con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "capo". 10. Il personale con la qualifica di assistente capo al quale è stato attribuito uno scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di assistente con l'attribuzione di	<i>Art. 221</i> <i>Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli assistenti nei settori di impiego amministrativo – contabile, informatico, scientifico.</i> 1. Il personale con la qualifica di operatore che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di assistente tecnico nei settori di impiego di cui all'articolo. 2. Il personale con la qualifica di operatore, che abbia maturato quattro anni e meno di sette anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di assistente tecnico esperto nei settori di impiego di cui all'articolo. 3. Il personale con la qualifica di operatore che abbia maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di assistente tecnico esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale nei settori di impiego di cui all'articolo. 4. Il personale con la qualifica di operatore esperto che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di assistente tecnico esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale nei settori di impiego di cui all'articolo. 5. Il personale con la qualifica di operatore esperto che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di assistente tecnico coordinatore nei settori di impiego di cui all'articolo. 6. Il personale con la qualifica di operatore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale che abbia maturato due anni e meno di dieci anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di assistente tecnico coordinatore nei settori di impiego di cui all'articolo. 7. Il personale con la qualifica di operatore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale che abbia maturato dieci anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di assistente tecnico

uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di “capo”. 11. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 12. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.	coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale nei settori di impiego di cui all'articolo 8. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 9. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
	Art. 222 Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei coadiutori e dei viceispettori tecnici nei settori di impiego amministrativo – contabile, informatico, scientifico 1. Il personale con la qualifica di assistente è inquadrato nella istituita qualifica di coadiutore tecnico esperto nei settori di impiego di cui all'articolo. 2. Il personale con la qualifica di assistente con l'attribuzione di uno scatto convenzionale e con la denominazione di “capo” è inquadrato nella istituita qualifica di viceispettore tecnico con l'attribuzione di uno scatto convenzionale nei settori di impiego di cui all'articolo 4. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 5. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo è riconosciuta, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, la sola anzianità maturata ai sensi dell'articolo
<i>Art. 253</i> <i>Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori logistico-gestionali</i> 1. Il personale con la qualifica di vice collaboratore amministrativo-contabile è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale. 2. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale. 3. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto. 4. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto. 5. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 6. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 7. Il personale con la qualifica di collaboratore	Art. 223 Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori tecnici dei settori di impiego amministrativo – contabile, informatico, scientifico. 1. Il personale con la qualifica di ispettore logistico-gestionale, informatico e tecnico-scientifico, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore tecnico nel corrispondente settore di impiego di cui all'articolo 2. Il personale con la qualifica di ispettore logistico-gestionale, informatico e tecnico-scientifico, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore tecnico capo nel corrispondente settore di impiego di cui all'articolo. 3. Il personale immesso nel ruolo degli ispettori negli anni dal 2019 al 2023, che alla data del 1° gennaio 2026 riveste la qualifica di ispettore logistico-gestionale, informatico e tecnico-scientifico, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore capo con l'attribuzione di uno scatto convenzionale nel corrispondente settore di impiego di cui all'articolo. 4. Il personale con la qualifica di ispettore esperto, ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, ispettore coordinatore e ispettore coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale logistico-gestionale, informatico e tecnico-scientifico, è inquadrato nella istituita qualifica di vicedirettore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale nel corrispondente settore di impiego di cui all'articolo 5. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del

amministrativo-contabile esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8. 8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore. 9. Il personale con le qualifiche di sostituto direttore amministrativo-contabile capo e di sostituto direttore amministrativo-contabile capo denominato “esperto”, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.	ruolo di provenienza. 6. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1 e 2 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
	Art. 224 Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori sanitari 1. Il personale con la qualifica di ispettore sanitario è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore sanitario. 2. Al predetto personale si applicano le disposizioni vigenti per i corrispondenti ruoli e qualifiche del personale che espleta funzioni tecniche. 3. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 4. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
<i>Art. 254</i> <i>Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori informatici</i> 1. Il personale con la qualifica di vice collaboratore tecnico-informatico è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico. 2. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico. 3. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico esperto. 4. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico esperto. 5. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.	

6. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 7. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8. 8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico coordinatore. 9. Il personale con le qualifiche di sostituto direttore tecnico-informatico capo e di sostituto direttore tecnico-informatico capo denominato "esperto" è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.	
<i>Art. 255</i> <i>Inquadramento nelle qualifiche dei ruoli della banda musicale dei vigili del fuoco</i> 1. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, impiegato in qualità di orchestrale nella banda musicale del Corpo nazionale, è inquadrato nella istituita qualifica di orchestrale. 2. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, impiegato in qualità di maestro direttore nella banda musicale del Corpo nazionale, è inquadrato nella istituita qualifica di maestro direttore. 3. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione degli scatti convenzionali, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza. 4. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2 conserva, ai fini del conseguimento degli scatti convenzionali, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.	<i>Art. 225</i> <i>Inquadramento nelle qualifiche del ruolo di rappresentanza degli orchestrali della banda musicale dei vigili del fuoco</i> 1. Il personale con la qualifica di orchestrale che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di orchestrale. 2. Il personale con la qualifica di orchestrale, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di orchestrale esperto. 3. Il personale con la qualifica di orchestrale esperto, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica orchestrale esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 4. Il personale con la qualifica di orchestrale esperto, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di orchestrale superiore. 5. Il personale con la qualifica di orchestrale esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, che abbia maturato tre anni e meno di undici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di orchestrale superiore. 6. Il personale con la qualifica di orchestrale esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale che abbia maturato undici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di orchestrale superiore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 7. Il personale con la qualifica di orchestrale superiore è inquadrato nella istituita qualifica di orchestrale superiore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 8. Il personale con la qualifica di orchestrale superiore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di orchestrale superiore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

	9. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 10. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
	Art. 226 Inquadramento nelle qualifiche del ruolo di rappresentanza di maestro direttore della banda musicale dei vigili del fuoco 1. Il personale con la qualifica di maestro direttore che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di maestro direttore. 2. Il personale con la qualifica di maestro direttore che abbia maturato quattro anni e meno di sette anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di maestro direttore con l'attribuzione del primo scatto convenzionale. 3. Il personale con la qualifica di maestro direttore con l'attribuzione dello scatto convenzionale che abbia maturato sette anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di maestro direttore con l'attribuzione del secondo scatto convenzionale. 4. Il personale con la qualifica di maestro direttore con l'attribuzione dello scatto convenzionale che abbia maturato 13 anni e meno di ventuno anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di maestro direttore con l'attribuzione del terzo scatto convenzionale. 5. Il personale con la qualifica di maestro direttore con l'attribuzione dello scatto convenzionale che abbia maturato ventuno anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di maestro direttore con l'attribuzione del quarto scatto convenzionale. 6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 7. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
Art. 256 <i>Inquadramento nella qualifica del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse</i> 1. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, impiegato in qualità di atleta nel gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, è inquadrato nella istituita qualifica di atleta. 2. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo, ai fini del conseguimento degli scatti convenzionali, conserva l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.	Art. 227 Inquadramento nelle qualifiche del ruolo di rappresentanza degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse 1. Il personale con la qualifica di atleta che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di atleta. 2. Il personale con la qualifica di atleta che abbia maturato quattro anni e meno di sette anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di atleta con l'attribuzione del primo scatto convenzionale. 3. Il personale con la qualifica di atleta con l'attribuzione dello scatto convenzionale che abbia maturato sette anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di atleta con l'attribuzione del secondo scatto convenzionale. 4. Il personale con la qualifica di atleta con l'attribuzione

	dello scatto convenzionale che abbia maturato tredici anni e meno di ventuno anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di atleta con l'attribuzione del terzo scatto convenzionale. 5. Il personale con la qualifica di atleta con l'attribuzione dello scatto convenzionale che abbia maturato ventuno anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di atleta con l'attribuzione del quarto scatto convenzionale. 6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 7. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
	Art. 228 Inquadramento nelle qualifiche dei ruoli dei direttivi operativi 1. Il personale con la qualifica di vicedirettore, che abbia meno di un anno di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore in prova. 2. Il personale con la qualifica di vicedirettore, che abbia maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore. 3. Il personale con la qualifica di direttore, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore. 4. Il personale con la qualifica di direttore, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente. 5. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente, che abbia meno di dodici anni di effettivo servizio nelle qualifiche direttive, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente. 6. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente, che abbia maturato dodici anni e meno di venti anni di effettivo servizio nelle qualifiche direttive, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente con l'attribuzione del primo scatto convenzionale a 12 anni. 7. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente con l'attribuzione del primo scatto convenzionale a sedici anni che abbia maturato sedici anni e meno di venti anni di effettivo servizio nelle qualifiche direttive, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente con l'attribuzione del primo scatto convenzionale a 12 anni. 8. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente con l'attribuzione del secondo scatto convenzionale a ventisei anni è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente con l'attribuzione del secondo scatto convenzionale a 20 anni. 9. Il personale è inquadrato secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 10. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
Art. 257 <i>Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi</i>	Art. 229 Inquadramento nelle qualifiche dei ruoli dei direttivi

logistico-gestionali

1. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, è inquadrato nella istituita qualifica di vice direttore logistico-gestionale.
2. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore logistico-gestionale.
3. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, collocandosi dopo il personale di cui ai commi 4 e 5.
4. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, collocandosi dopo il personale di cui al comma 5.
5. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale.
6. Il personale è inquadrato secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
7. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

tecnici

1. Il personale con la qualifica di vicedirettore logistico-gestionale, informatico e tecnico-scientifico, che abbia meno di un anno di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore tecnico in prova nei corrispondenti settori di impiego **di cui all'articolo**.
2. Il personale con la qualifica di vicedirettore logistico-gestionale, informatico e tecnico-scientifico, che abbia maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore tecnico nei corrispondenti settori di impiego **di cui all'articolo**.
3. Il personale con la qualifica di direttore logistico-gestionale, informatico e tecnico-scientifico, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore tecnico nei corrispondenti settori di impiego **di cui all'articolo**.
4. Il personale con la qualifica di direttore logistico-gestionale, informatico e tecnico-scientifico, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente tecnico nei corrispondenti settori di impiego **di cui all'articolo**.
5. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, informatico e tecnico-scientifico, che abbia meno di dodici anni di effettivo servizio nelle qualifiche direttive, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente tecnico nei corrispondenti settori di impiego **di cui all'articolo**.
6. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, informatico e tecnico-scientifico, che abbia maturato dodici anni e meno di venti anni di effettivo servizio nelle qualifiche direttive, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente tecnico con l'attribuzione del primo scatto convenzionale nei corrispondenti settori di impiego **di cui all'articolo**.
7. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente con l'attribuzione del primo scatto convenzionale a sedici anni logistico-gestionale, informatico e tecnico-scientifico che abbia maturato sedici anni e meno di venti anni di effettivo servizio nelle qualifiche direttive, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente tecnico con l'attribuzione del primo scatto convenzionale nei corrispondenti settori di impiego **di cui all'articolo**.
8. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente con l'attribuzione del secondo scatto convenzionale a ventisei anni logistico-gestionale, informatico e tecnico-scientifico che abbia maturato venti anni di effettivo servizio nelle qualifiche direttive, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente tecnico con l'attribuzione del secondo scatto convenzionale nei corrispondenti settori di impiego **di cui all'articolo**.
9. Il personale è inquadrato secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
10. Il personale inquadrato ai sensi del **presente articolo** conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

<i>Art. 258</i> <i>Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi informatici</i> 1. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, è inquadrato nella istituita qualifica di vice direttore informatico. 2. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore informatico. 3. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore informatico vicedirigente, collocandosi dopo il personale di cui ai commi 4 e 5. 4. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente informatico, collocandosi dopo il personale di cui al comma 5. 5. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente informatico. 6. Il personale è inquadrato secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 7. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.	
	<i>Art. 230</i> <i>Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi medici</i> 1. Il personale con la qualifica di vicedirettore sanitario, che abbia meno di sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vicedirettore medico. 2. Il personale con la qualifica di vicedirettore sanitario, che abbia maturato sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore medico. 3. Il personale con la qualifica di direttore sanitario, che abbia meno di sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore medico. 4. Il personale con la qualifica di direttore sanitario, che abbia maturato sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente medico. 5. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente sanitario, che abbia meno di nove anni di effettivo servizio nelle qualifiche direttive, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente medico. 6. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente sanitario con l'attribuzione del primo scatto convenzionale a sedici anni, che abbia maturato nove anni e meno di diciassette anni di effettivo servizio nelle qualifiche direttive, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente medico con l'attribuzione del primo scatto convenzionale a nove anni.

	7. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente sanitario con l'attribuzione del secondo scatto convenzionale a ventisei anni, che abbia maturato diciassette anni di effettivo servizio nelle qualifiche direttive, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente medico con l'attribuzione del secondo scatto convenzionale a diciassette anni. 8. Il personale è inquadrato secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 9. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
	Art. 231 Inquadramento del personale dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento nei ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Il personale dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n 97, inserito nel: a) ruolo dei vigili del fuoco AIB è inquadrato nelle istituite corrispondenti qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco del ruolo operativo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB è inquadrato nelle istituite corrispondenti qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei viceispettori antincendi del ruolo operativo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; c) ruolo degli ispettori antincendi AIB è inquadrato nelle istituite corrispondenti qualifiche del ruolo degli ispettori e dei vicedirettori antincendi del ruolo operativo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; d) ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche del ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative di cui all'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97. 2. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo è impiegato presso i settori forestali istituiti nelle direzioni regionali dei vigili del fuoco nonché presso le sedi di colonna mobile sul territorio provinciale. 3. Il personale è inquadrato secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 4. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
<i>Capo II</i> Concorsi straordinari	<i>Capo II</i> Concorsi straordinari
<i>Art. 259</i> <i>Concorsi straordinari a direttore, direttore logistico-gestionale e direttore informatico</i> 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono banditi i seguenti concorsi straordinari: a) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 25 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei	<i>Art. 232</i> <i>Concorsi straordinari a direttore, direttore tecnico settore amministrativo-contabile e direttore tecnico settore informatico</i> 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono banditi i seguenti concorsi straordinari: a) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 25 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative di cui all'articolo

direttivi speciali che espletano funzioni operative di cui all'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso del titolo di studio e del titolo abilitativo di cui all'articolo 143; b) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 15 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore logistico-gestionale, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni logistico-gestionali di cui all'articolo 13-octies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo giuridico ed economico, da individuarsi con decreto di cui al comma 5; c) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore informatico, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni informatiche di cui all'articolo 13-octies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo informatico, da individuarsi con decreto di cui al comma 5. 2. Non è ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il personale che, nel triennio precedente la data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 è ammesso a frequentare corsi di formazione, della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi, che si concludono con un esame finale. Il personale che abbia superato l'esame finale è immesso, rispettivamente, nelle qualifiche di direttore, direttore logistico-gestionale e direttore informatico, permanendo nella qualifica di nuovo inquadramento per un periodo di sette anni e sei mesi. Nel caso di mancato superamento dell'esame di fine corso, il personale permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza. 4. L'assegnazione alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. 5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi, le classi di laurea magistrale prescritte per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i criteri di formazione delle graduatorie finali, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, dei relativi esami finali ed i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.	13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso del titolo di studio e del titolo abilitativo di cui all'articolo 143; b) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 15 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore tecnico, settore d'impiego amministrativo-contabile, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni logistico-gestionali di cui all'articolo 13-octies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo giuridico ed economico, da individuarsi con decreto di cui al comma 5; c) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore tecnico settore d'impiego informatico, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni informatiche di cui all'articolo 13-octies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo informatico, da individuarsi con decreto di cui al comma 5. 2. Non è ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il personale che, nel triennio precedente la data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 è ammesso a frequentare corsi di formazione, della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi, che si concludono con un esame finale. Il personale che abbia superato l'esame finale è immesso, rispettivamente, nelle qualifiche di direttore, direttore tecnico settore amministrativo-contabile e direttore tecnico settore d'impiego informatico, permanendo nella qualifica di nuovo inquadramento per un periodo di sei anni. Nel caso di mancato superamento dell'esame di fine corso, il personale permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza. 4. L'assegnazione alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. 5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi, le classi di laurea magistrale prescritte per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i criteri di formazione delle graduatorie finali, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, dei relativi esami finali ed i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.
	<i>Art. 233</i> <i>Altri concorsi straordinari a direttore, direttore tecnico settore amministrativo-contabile, direttore tecnico settore</i>

	<i>informatico e direttore tecnico settore scientifico</i> 1. In relazione alle esigenze dell'amministrazione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono banditi concorsi straordinari a direttore, direttore tecnico settore amministrativo-contabile, direttore tecnico settore informatico, direttore tecnico settore scientifico, riservati al personale di tutti i ruoli del Corpo nazionale in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso a ciascun ruolo direttivo, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nei ruoli di provenienza. 2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 dell'articolo...
<i>Art. 260</i> <i>Concorsi straordinari per primo dirigente</i> 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono banditi i seguenti concorsi straordinari: a) concorso, per titoli ed esami, a cinque posti per l'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, riservato al personale inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali e nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del previgente ordinamento; b) concorso, per titoli ed esami, a un posto per l'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico, riservato al personale inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vicedirigente informatico che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi informatici e nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori del previgente ordinamento; c) concorso, per titoli ed esami, a un posto per l'accesso alla qualifica di primo dirigente che espleta le funzioni di cui all'articolo 142, comma 4, riservato al personale con la qualifica di direttore vicedirigente di cui al titolo II, capo I, che abbia maturato nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi, nonché al personale inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vicedirigente dei ruoli tecnico-professionali di cui al titolo II, capo II, che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e nei ruoli di provenienza del previgente ordinamento. 2. Non è ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il personale che, nel triennio precedente la data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 è ammesso a frequentare corsi di formazione, della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi, che si concludono con un esame finale. Il personale che abbia superato l'esame finale è immesso, rispettivamente, nelle	Abrogato

qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, primo dirigente informatico e primo dirigente con incarico di comunicazione in emergenza. Nel caso di mancato superamento dell'esame di fine corso, il personale permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza. 4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie finali, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e dei relativi esami.	
	Capo III Disposizioni transitorie
	Art. 234 Disposizioni transitorie per le progressioni in carriera 1. Le disposizioni concernenti la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento ovvero il completamento di specifici percorsi formativi per il passaggio alle qualifiche superiori nonché il possesso di specifici requisiti ed abilitazioni per il passaggio alle qualifiche superiori del personale specialista di cui all'articolo 25, si applicano decorso un triennio dalla data di adozione dei decreti del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile previsti nelle medesime disposizioni. 2. Le disposizioni concernenti la valutazione del personale di cui all'articolo 125 per il passaggio alle qualifiche superiori, si applicano decorso un triennio dalla data di adozione dei decreti del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile previsti nelle medesime disposizioni. 3. Il decreto del capo del Dipartimento di cui all'articolo 125, comma 7, è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. 4. Nelle more continuano ad applicarsi le relative disposizioni di cui al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127.
	Art. 235 Disposizioni transitorie per le procedure concorsuali 1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi del presente decreto, resta salvo l'accesso alle qualifiche dei ruoli previsti dal presente decreto legislativo per i candidati collocati in posizione utile nelle vigenti graduatorie dei relativi concorsi pubblici banditi anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Capo III Disposizioni economico-finanziarie	Capo IV Disposizioni economico-finanziarie
Art. 261 Clausola di salvaguardia retributiva 1. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale, a seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento previste dal presente decreto, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento	Art. 236 (Clausola di salvaguardia retributiva) 1. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale, a seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento previste dal presente decreto, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento

allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.	allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi, la differenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.
<i>Art. 262</i> <i>Trattamento economico 1.</i> Gli importi dello stipendio tabellare del personale del Corpo nazionale sono fissati nella tabella C, allegata al presente decreto.	<i>Art. 237 (Trattamento economico)</i> 1. Dalla data del 1° gennaio 2026, le misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissate nella tabella C, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come integrate dai decreti del Presidente della Repubblica 23 giugno 2025, n. 124 e n. 125. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della predetta tabella C costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

RUOLI DEI DIRIGENTI GENERALI

RUOLI	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA
DIRIGENTI	DIRIGENTE GENERALE	31
	TOTALE	31

RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI OPERATIVE

RUOLI	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA
VIGILI DEL FUOCO	VIGILE DEL FUOCO	21467
	VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	
	VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	
CAPI SQUADRA E VICE ISPETTORI ANTINCENDI	CAPO SQUADRA	10945
	CAPO SQUADRA ESPERTO	
	VICE ISPETTORE ANTINCENDI	
ISPETTORI E VICE DIRETTORI ANTINCENDI	ISPETTORE ANTINCENDI	1011
	ISPETTORE ANTINCENDI CAPO	
	VICE DIRETTORE ANTINCENDI	
	TOTALE	33423

RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI SPECIALISTICHE

RUOLI DELLE SPECIALITA' AERONAVIGANTI

RUOLI	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA
PILOTI	PILOTA VIGILE DEL FUOCO	61
	PILOTA VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	
	PILOTA VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	
	PILOTA CAPO SQUADRA	78
	PILOTA CAPO SQUADRA ESPERTO	
	PILOTA VICE ISPETTORE	
	PILOTA ISPETTORE	36
	PILOTA ISPETTORE CAPO	
	PILOTA VICE DIRETTORE	
	TOTALE	175
SPECIALISTI	SPECIALISTA VIGILE DEL FUOCO	79
	SPECIALISTA VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	
	SPECIALISTA VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	
	SPECIALISTA CAPO SQUADRA	126
	SPECIALISTA CAPO SQUADRA ESPERTO	
	SPECIALISTA VICE ISPETTORE	
	SPECIALISTA ISPETTORE	37
	SPECIALISTA ISPETTORE CAPO	
	SPECIALISTA VICE DIRETTORE	
	TOTALE	242
ELISOCORRITORI	ELISOCORRITORE VIGILE DEL FUOCO	58
	ELISOCORRITORE VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	
	ELISOCORRITORE VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	
	ELISOCORRITORE CAPO SQUADRA	85
	ELISOCORRITORE CAPO SQUADRA ESPERTO	
	ELISOCORRITORE VICE ISPETTORE	
	ELISOCORRITORE ISPETTORE	17
	ELISOCORRITORE ISPETTORE CAPO	
	ELISOCORRITORE VICE DIRETTORE	
	TOTALE	160

RUOLI DELLE SPECIALITA' NAUTICHE E DEI SOMMOZZATORI

RUOLI	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA
NAUTICI DI COPERTA	NAUTICO DI COPERTA VIGILE DEL FUOCO	100
	NAUTICO DI COPERTA VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	
	NAUTICO DI COPERTA VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	
	NAUTICO DI COPERTA CAPO SQUADRA	222
	NAUTICO DI COPERTA CAPO SQUADRA ESPERTO	
	NAUTICO DI COPERTA VICE ISPETTORE	
	NAUTICO DI COPERTA ISPETTORE	26
	NAUTICO DI COPERTA ISPETTORE CAPO	
	NAUTICO DI COPERTA VICE DIRETTORE	
	TOTALE	348

RUOLI	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA
NAUTICI DI MACCHINA	NAUTICO DI MACCHINA VIGILE DEL FUOCO	100
	NAUTICO DI MACCHINA VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	
	NAUTICO DI MACCHINA VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	
	NAUTICO DI MACCHINA CAPO SQUADRA	222
	NAUTICO DI MACCHINA CAPO SQUADRA ESPERTO	
	NAUTICO DI MACCHINA VICE ISPETTORE	
	NAUTICO DI MACCHINA ISPETTORE	26
	NAUTICO DI MACCHINA ISPETTORE CAPO	
	NAUTICO DI MACCHINA VICE DIRETTORE	
TOTALE		348
SOMMOZZATORI	SOMMOZZATORE VIGILE DEL FUOCO	132
	SOMMOZZATORE VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	
	SOMMOZZATORE VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	
	SOMMOZZATORE CAPO SQUADRA	372
	SOMMOZZATORE CAPO SQUADRA ESPERTO	
	SOMMOZZATORE VICE ISPETTORE	
	SOMMOZZATORE ISPETTORE	38
	SOMMOZZATORE ISPETTORE CAPO	
	SOMMOZZATORE VICE DIRETTORE	
TOTALE		542

RUOLI DELLE SPECIALITA' DELLE TELECOMUNICAZIONI (TLC)

RUOLI	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA
SPECIALISTI TLC	SPECIALISTA TLC VIGILE DEL FUOCO	52
	SPECIALISTA TLC VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	
	SPECIALISTA TLC VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	
	SPECIALISTA TLC CAPO SQUADRA	84
	SPECIALISTA TLC CAPO SQUADRA ESPERTO	
	SPECIALISTA TLC VICE ISPETTORE	
	SPECIALISTA TLC ISPETTORE	18
	SPECIALISTA TLC ISPETTORE CAPO	
	SPECIALISTA TLC VICE DIRETTORE	
TOTALE		154

RUOLI DEI DIRETTIVI E DIRIGENTI CHE ESPLETANO FUNZIONI OPERATIVE

RUOLI	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA
DIRETTIVI	DIRETTORE IN PROVA	635
	DIRETTORE	
	DIRETTORE VICEDIRIGENTE	
DIRIGENTI	PRIMO DIRIGENTE	83
	DIRIGENTE SUPERIORE	160
TOTALE		243

RUOLO DEI DIRETTIVI AGGIUNTI CHE ESPLETANO FUNZIONI OPERATIVE

RUOLI	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA
DIRETTIVI AGGIUNTI	DIRETTORE IN PROVA AGGIUNTO	280
	DIRETTORE AGGIUNTO	
	DIRETTORE VICEDIRIGENTE AGGIUNTO	
TOTALE		280

RUOLI DEI DIRIGENTI DELLA COMUNICAZIONE

RUOLI	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA
DIRIGENTI	PRIMO DIRIGENTE DELLA COMUNICAZIONE	6
	DIRIGENTE SUPERIORE DELLA COMUNICAZIONE	1
TOTALE		7

RUOLI DEI DIRETTIVI AERONAVIGANTI

RUOLI	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA
DIRETTIVI	PILOTA DIRETTORE	36
	PILOTA DIRETTORE ESPERTO	
	SPECIALISTA DIRETTORE	36
	SPECIALISTA DIRETTORE ESPERTO	
	ELISOCCORRITORE DIRETTORE	18
	ELISOCCORRITORE DIRETTORE ESPERTO	
	TOTALE	54

RUOLI DEI DIRETTIVI DELLE TELECOMUNICAZIONI

RUOLI	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA
DIRETTIVI	TLC DIRETTORE	2
	TLC DIRETTORE ESPERTO	
	TOTALE	2

RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI TECNICHE

RUOLI	QUALIFICHE	SETTORE D'IMPIEGO	DOTAZIONE ORGANICA
ASSISTENTI TECNICI	ASSISTENTE TECNICO ASSISTENTE TECNICO ESPERTO ASSISTENTE TECNICO COORDINATORE	AMMINISTRATIVO-CONTABILE	611
		INFORMATICO	311
		SCIENTIFICO	35
	TOTALE		957
COADIUTORI E VICE ISPETTORI TECNICI	COADIUTORE TECNICO COADIUTORE TECNICO ESPERTO VICE ISPETTORE TECNICO	AMMINISTRATIVO-CONTABILE	611
		INFORMATICO	311
		SCIENTIFICO	35
	TOTALE		957
ISPETTORI E VICE DIRETTORI TECNICI	ISPETTORE TECNICO ISPETTORE TECNICO CAPO VICE DIRETTORE TECNICO	AMMINISTRATIVO-CONTABILE	1360
		INFORMATICO	518
		SCIENTIFICO	31
	TOTALE		1909

RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI SANITARIE

ISPETTORI E VICE DIRETTORI SANITARI	ISPETTORE SANITARIO	-	25
	ISPETTORE SANITARIO CAPO		
	VICE DIRETTORE SANITARIO		
	TOTALE		25

RUOLI DEI DIRETTIVI E DIRIGENTI CHE ESPLETANO FUNZIONI TECNICHE

RUOLI	QUALIFICHE	SETTORE D'IMPIEGO	DOTAZIONE ORGANICA
DIRETTIVI TECNICI	DIRETTORE TECNICO IN PROVA DIRETTORE TECNICO DIRETTORE VICEDIRIGENTE TECNICO	AMMINISTRATIVO-CONTABILE	263
		INFORMATICO	48
		SCIENTIFICO	16
		GINNICO-SPORTIVO	17
	TOTALE		344
DIRIGENTI TECNICI	PRIMO DIRIGENTE TECNICO	AMMINISTRATIVO-CONTABILE	45
		INFORMATICO	7
		SCIENTIFICO	
		GINNICO-SPORTIVO	2
	DIRIGENTE SUPERIORE TECNICO	AMMINISTRATIVO-CONTABILE	18
		INFORMATICO	5
		SCIENTIFICO	
		GINNICO-SPORTIVO	2
	TOTALE		79

RUOLI DEI DIRETTIVI E DIRIGENTI MEDICI

RUOLI	QUALIFICHE		DOTAZIONE ORGANICA
DIRETTIVI MEDICI	VICE DIRETTORE MEDICO DIRETTORE MEDICO DIRETTORE VICEDIRIGENTE MEDICO	-	77
	TOTALE		77
DIRIGENTI MEDICI	PRIMO DIRIGENTE MEDICO		10
	DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO	-	9
	TOTALE		19

RUOLI DELLA BANDA MUSICALE

RUOLI	QUALIFICHE		DOTAZIONE ORGANICA
ORCHESTRALI	ORCHESTRALE ORCHESTRALE ESPERTO ORCHESTRALE SUPERIORE	-	44
	TOTALE		44
MAESTRI DIRETTORI	MAESTRO DIRETTORE	-	1
	TOTALE		1

GRUPPO SPORTIVO VIGILI DEL FUOCO FIAMME ROSSE

RUOLI	QUALIFICHE		DOTAZIONE ORGANICA
ATLETI DEL GRUPPO SPORTIVO VIGILI DEL FUOCO FIAMME ROSSE	ATLETA	-	60
	TOTALE		60

**IPOTESI TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO - RIORDINO DELLE CARRIERE DEL
PERSONALE DEL CNVVF**

Qualifica	Tabellare	Retribuzione di posizione parte fissa
	l.d. 12 mensilità	l.d. 12 mensilità
Dirigente generale	59.855,10 €	38.453,49 €
Dirigente superiore	50.407,22 €	27.990,56 €
Primo dirigente con secondo scatto convenzionale	50.407,22 €	21.859,46 €
Primo dirigente	46.806,64 €	21.859,46 €

La tabella comprende i ruoli dei dirigenti operativi, tecnici, medici e della comunicazione

IPOTESI TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO - RIORDINO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DEL CNVVF

	Qualifica	Tabellare	Indennità di Rischio	Assegno di Specificità		
		I.d. 12 mensilità	I.d. 12 mensilità	mensili I.d.		
				14	22	28
Ruoli del personale che espleta funzioni operative. Ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche	Direttore vicedirigente con II scatto convenzionale	36.476,92 €	12.577,68 €	194,84 €	296,88 €	370,19 €
	Direttore vicedirigente con I scatto convenzionale	33.245,04 €	12.463,20 €	194,84 €	296,88 €	370,19 €
	Direttore vicedirigente	29.422,97 €	11.968,44 €	194,84 €	296,88 €	370,19 €
	Direttore	28.934,04 €	11.797,44 €	133,70 €	203,74 €	254,03 €
	Direttore in prova	26.734,66 €	11.333,16 €	133,70 €	203,74 €	254,03 €
	Vice direttore con scatto	29.049,02 €	11.669,76 €	121,10 €	184,54 €	230,09 €
	Vice direttore	27.370,08 €	11.533,92 €	121,11 €	184,53 €	230,09 €
	Ispettore capo con scatto convenzionale	26.881,39 €	11.533,92 €	121,11 €	184,53 €	230,09 €
	Ispettore capo	26.099,36 €	11.039,40 €	121,10 €	184,53 €	230,09 €
	Ispettore antincendi	25.610,55 €	10.696,56 €	121,10 €	184,53 €	230,09 €
	Vice ispettore antincendi con scatto convenzionale	25.610,55 €	10.646,76 €	119,09 €	181,47 €	226,28 €
	Vice ispettore antincendi	24.950,77 €	10.646,76 €	119,09 €	181,47 €	226,28 €
	Capo squadra esperto	24.584,23 €	10.646,76 €	119,10 €	181,47 €	226,27 €
	Capo squadra	24.290,99 €	10.646,76 €	119,10 €	181,47 €	226,27 €
	Vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	23.753,36 €	9.101,88 €	115,55 €	176,06 €	219,54 €
	Vigile del fuoco coordinatore	22.775,87 €	9.101,88 €	115,55 €	176,06 €	219,54 €
	Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	21.896,16 €	8.328,72 €	115,55 €	176,06 €	219,54 €
	Vigile del fuoco esperto	21.525,18 €	7.736,52 €	115,54 €	176,06 €	219,54 €
	Vigile del fuoco	20.939,77 €	7.300,56 €	115,54 €	176,06 €	219,54 €
	Allievo vigile del fuoco	20.939,77 €	5.971,44 €			

IPOTESI TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO - RIORDINO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DEL CNVVF

	Qualifica	Tabellare	Indennità Mensile	Assegno di Specificità		
		I.d. 12 mensilità	I.d. 12 mensilità	mensili I.d.		
				14	22	28
Ruoli del personale che espleta funzioni tecniche, Ruoli del personale che espleta funzioni sanitarie, Ruoli dei direttivi medici, Ruoli della banda musicale, Gruppo sportivo Fiamme rosse.	Direttore vicedirigente tecnico con II scatto convenzionale Direttore vicedirigente medico con II scatto convenzionale Maestro d'orchestra con IV scatto	36.476,92 €	6.540,36 €	87,68 €	133,60 €	166,59 €
	Direttore vicedirigente tecnico con I scatto convenzionale Direttore vicedirigente medico con I scatto convenzionale Maestro d'orchestra con III scatto	33.245,04 €	6.480,84 €	87,68 €	133,60 €	166,59 €
	Direttore tecnico vicedirigente Direttore vicedirigente medico Maestro d'orchestra con II scatto	29.422,97 €	6.223,56 €	87,68 €	133,60 €	166,59 €
	Direttore tecnico Direttore medico Maestro d'orchestra con I scatto	28.934,04 €	6.134,64 €	60,17 €	91,68 €	114,31 €
	Direttore tecnico in prova Vice direttore medico Maestro d'orchestra	26.734,66 €	5.893,20 €	60,17 €	91,68 €	114,31 €
	Vice direttore tecnico con scatto Infermiere coordinatore con scatto Orchestrale superiore con scatto Atleta con IV scatto convenzionale Maestro d'orchestra con IV scatto	29.049,02 €	6.068,40 €	54,50 €	83,04 €	103,54 €
	Vice direttore tecnico Infermiere coordinatore Orchestrale superiore Atleta con III scatto convenzionale Maestro d'orchestra con III scatto	27.370,08 €	5.997,48 €	54,50 €	83,04 €	103,54 €
	Ispettore capo con scatto convenzionale Infermiere esperto con scatto Orchestrale esperto con scatto Atleta con II scatto convenzionale Maestro d'orchestra con II scatto	26.881,39 €	5.997,48 €	54,50 €	83,04 €	103,54 €
	Ispettore capo Infermiere esperto Orchestrale esperto Atleta con I scatto convenzionale Maestro d'orchestra con I scatto	26.099,36 €	5.740,56 €	54,50 €	83,04 €	103,54 €
	Ispettore Infermiere Orchestrale Atleta Maestro d'orchestra	25.610,55 €	5.562,24 €	54,50 €	83,04 €	103,54 €
	Vice ispettore tecnico con scatto convenzionale	25.610,55 €	5.536,32 €	53,59 €	81,66 €	101,83 €
	Vice ispettore tecnico	24.950,77 €	5.536,32 €	53,59 €	81,66 €	101,83 €
	Coadiutore esperto	24.584,23 €	5.536,32 €	53,60 €	81,66 €	101,82 €
	Coadiutore	24.290,99 €	5.536,32 €	53,60 €	81,66 €	101,82 €
	Assistente coordinatore con scatto	23.753,36 €	5.224,80 €	53,59 €	81,66 €	101,82 €
	Assistente coordinatore	22.775,87 €	4.732,92 €	52,00 €	79,23 €	98,79 €
	Assistente esperto con scatto	21.896,16 €	4.330,92 €	52,00 €	79,23 €	98,79 €
	Assistente esperto	21.525,18 €	4.023,00 €	51,99 €	79,23 €	98,79 €
	Assistente	20.939,77 €	3.796,32 €	51,99 €	79,23 €	98,79 €